



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

n. 495

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di mercoledì 31 agosto 2011

**INDICE****Commissioni permanenti**

4 <sup>a</sup> - Difesa:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	3
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	4
5 <sup>a</sup> - Bilancio:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	»	8
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	»	292

---

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale-Io Sud-Forza del Sud: CN-Io Sud-FS; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo (ApI-FLI); Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem.*

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

Mercoledì 31 agosto 2011

**Sottocommissione per i pareri****40<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
**CANTONI***Orario: dalle ore 11 alle ore 11,15*

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 3<sup>a</sup> Commissione:*

**(2857) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Doha il 12 maggio 2010**, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

**(2858) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia dall'altra, con Atto finale, fatto a Giacarta il 9 novembre 2009**, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

**(2859) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato e la Repubblica sudafricana dall'altro, che modifica l'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione, firmato a Kleinmond, Sud Africa, l'11 settembre 2009**, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

**(2861) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che modifica per la seconda volta l'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, riveduto per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005, con Atto finale e dichiarazioni allegate, aperto alla firma a Ouagadougou il 22 giugno 2010**, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

**Plenaria****233<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
CANTONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Cossiga.*

*La seduta inizia alle ore 11,35.*

**SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE**

In apertura di seduta il presidente CANTONI rende noto che dal 17 agosto scorso è entrato a far parte della Commissione il senatore Alberto Tedesco, cui formula i migliori auguri di buon lavoro.

La Commissione si associa.

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**

**Schema di decreto legislativo recante disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE (n. 389)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 4 giugno 2010, n. 96. Esame e rinvio)

Il relatore AMATO (*PdL*) si sofferma innanzitutto sulla genesi alla base della direttiva europea recepita dall'atto del Governo in titolo, osservando che il complesso degli appalti in materia di difesa nazionale degli stati membri è stato a lungo escluso dalla disciplina del mercato unico europeo in virtù dell'articolo 296 del Trattato CE, che consente ai medesimi Stati membri di derogare alle regolamentazioni comunitarie per aspetti connessi alla sicurezza nazionale e per quanto riguarda la produzione e commercio di sistemi d'arma e di materiale bellico.

La maturata consapevolezza, in ambito comunitario, che un mercato europeo della difesa più concorrenziale potesse garantire prodotti più sofisticati a prezzi inferiori, il rafforzamento della base industriale e tecnologica della difesa europea e lo sviluppo delle capacità militari necessarie ad una politica europea di sicurezza e difesa hanno tuttavia reso necessaria la progressiva formazione di un mercato europeo dei materiali per la difesa, e di conseguenza l'elaborazione di un puntuale quadro legislativo a livello comunitario.

In particolare, nel settore degli appalti, si è manifestata l'esigenza di un coordinamento e di un'armonizzazione delle procedure di aggiudicazione capaci di soddisfare i requisiti di sicurezza degli stati membri e degli obblighi loro derivanti dal trattato europeo. Sulla base di queste constatazioni – e su stimolo della risoluzione del 17 novembre 2005 sul libro verde «Gli appalti pubblici della difesa», con la quale il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di elaborare una direttiva in materia di sicurezza e di politica estera e di sicurezza – nel dicembre del 2005 la Commissione europea aveva quindi annunciato delle iniziative destinate a migliorare il quadro sopra descritto.

Il processo normativo si è infine concluso il 13 luglio 2009 con l'approvazione della direttiva 2009/81/CE relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici e recante modifica alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, con significative novità in ordine al campo di applicazione (correlato, nel settore difesa, al materiale destinato ad essere impiegato come arma, munizione o materiale bellico e, nel settore sicurezza, alla presenza di informazioni classificate, nonché a lavori e a servizi aventi finalità specificamente militari), alla non inclusione della procedura aperta ed alla possibilità di ricorrere in via generale alla procedura negoziata con pubblicazione del bando di gara, alla previsione di specifiche esclusioni dall'applicazione della direttiva stessa per la difesa, alla previsione di istituti specifici per la preselezione e l'aggiudicazione ed alla possibilità per gli stati membri di inserire disposizioni in materia di subappalto che obbligano gli aggiudicatari a subappaltare seguendo procedure competitive.

Alla luce di tutti gli elementi sopra riportati e dell'esigenza di adeguamento della normativa nazionale ai principi dettati dall'Unione europea, il Governo ha conseguentemente elaborato lo schema di decreto legislativo iscritto all'ordine del giorno, che incide sul codice dei contratti pubblici modificando e abrogando espressamente alcune delle disposizioni in esso contenute. In particolare, viene modificato l'articolo 1, comma 1 (precisando i diversi campi d'applicazione del codice stesso e del decreto ed adeguando la clausola di esclusione a quella formulata dall'articolo 71 della direttiva europea), viene abrogata l'esclusione di cui all'articolo 16, viene modificato l'articolo 17 (prevedendo la possibilità di derogare all'applicazione della disciplina del codice relativa alle procedure di affidamento, per i contratti discendenti dal provvedimento, per i contratti al cui oggetto, atti o modalità di esecuzione e attribuita una classifica di segretezza, e per quelli la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza, in conformità a disposizioni regolamentari o amministrative, aggiornando i riferimenti normativi in materia di disciplina di attribuzione delle classifiche di segretezza e stabilendo che l'esecuzione dei contratti ai quali è attribuita una classifica di segretezza sia eseguita da operatori economici in possesso dei requisiti previsti e del nulla osta di sicurezza), e viene modificato, altresì, l'articolo 196 (con la soppressione

del rinvio interno all'articolo 16, che risulterebbe già parzialmente abrogato dal presente provvedimento).

Sul piano sistematico precisa quindi che l'atto del Governo in questione risulta composto da 36 articoli, suddivisi nell'ambito di quattro titoli. In particolare, il titolo I detta la disciplina generale oggetto del provvedimento, il successivo, a sua volta diviso in cinque capi, disciplina i contratti di rilevanza comunitaria, il titolo III regola gli atti contrattuali sotto la soglia comunitaria ed il titolo IV contiene, da ultimo, le norme di chiusura del provvedimento.

Entrando, infine, nel merito dello schema di decreto legislativo, il relatore formula alcune considerazioni, osservando innanzitutto che gran parte delle misure introdotte scaturiscono dall'esigenza in capo alla direttiva europea 2009/81/CE di assicurare agli stati membri il libero e sovrano esercizio del loro potere di governo in ordine alla difesa della loro integrità territoriale che esula, come tale, dalle competenze comunitarie. Conseguentemente risulta ammissibile che la concorrenza – nella gerarchia dei valori protetti e garantiti dagli ordinamenti comunitario e nazionale – non sia considerata bene primario ed assoluto, recedendo di fronte alla piena ed efficace realizzazione di interessi giudicati preminenti (quali la difesa o la sicurezza degli Stati membri). Interessi che impongono l'esclusione di talune attività dall'accesso aperto e competitivo alla contrattazione pubblica degli operatori nel mercato di riferimento.

In quest'ottica vanno pertanto segnalati sia il contenuto dell'articolo 6 – in tema di contratti esclusi e esclusioni specifiche – ove si enumerano ben undici fattispecie contrattuali diverse alle quali non si applicano le norme previste dal decreto legislativo in esame, sia gli articoli da 16 a 20, dove sono disciplinate le procedure ristrette, le procedure negoziate, il dialogo competitivo, gli accordi quadro (con l'introduzione della deroga al Codice che ne estende la stipula dai vigenti quattro a sette anni), le procedure negoziate senza pubblicazioni del bando di gara, il numero dei candidati da invitare alle riportate tipologie concorsuali e l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Su quest'ultimo aspetto, oggetto dell'articolo 20 dello schema, si innova, in particolare, la disciplina di cui dall'articolo 83, comma 1 del codice dei contratti pubblici (stabilendosi che possono essere presi in considerazione ulteriori criteri di valutazione quali l'interoperabilità e le caratteristiche operative), ed a tale proposito – a tutela di una volontà di trasparenza nella procedura di affidamento e conformemente a quanto peraltro rilevato dal Consiglio di Stato – sarebbe opportuno, a suo avviso, precisare (in ossequio a quanto ribadito dalla stessa direttiva 2009/81/CE e dall'articolo 83, comma 2, del codice dei contratti pubblici), che a ciascun elemento valutativo debba essere attribuito un certo peso, precisato nei documenti dell'appalto e che, qualora non sia possibile un'esatta ponderazione dei requisiti, debba essere comunque stabilito un ordine decrescente per importanza.

Conclude soffermandosi sul riferimento – contenuto nella stessa relazione dello schema di decreto – all'articolo 196 del codice dei contratti pubblici, che prende in considerazione, in ragione della riconosciuta pecu-

liarità dell'attività dell'amministrazione della Difesa, una disciplina speciale da emanarsi con apposito regolamento, riguardo alle attività del ministero della difesa, in relazione ai lavori, ai servizi ed alle forniture connessi alle esigenze della difesa militare. In particolare, l'oratore osserva che la relazione al presente provvedimento segnala che lo schema del regolamento contemplato dal predetto articolo 196 risulta essere ancora in fase di concertazione interministeriale, con il concreto rischio di porre un problema di stratificazione e coordinamento delle diverse discipline, a detrimento della piena certezza del diritto e con possibili ricadute sugli operatori economici coinvolti nelle gare di cui al provvedimento iscritto all'ordine del giorno. Sarebbe pertanto auspicabile un lavoro di ulteriore coordinamento tra le fonti a partire dai successivi interventi attuativi previsti all'articolo 4 dell'atto in titolo.

Interviene, sull'ordine dei lavori, il senatore PEGORER (*PD*), chiedendo delucidazioni sui tempi di esame dello schema di decreto iscritto all'ordine del giorno.

Il presidente CANTONI precisa che, prima di esprimere parere, sarà comunque necessario attendere le osservazioni delle commissioni chiamate ad esaminare il provvedimento in sede consultiva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 12.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Mercoledì 31 agosto 2011

**Plenaria**

**570<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**AZZOLLINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*  
*Gentile.*

*La seduta inizia alle ore 10,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2887) Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI, conclusasi nella giornata di ieri la discussione generale con le repliche, propone di procedere alla illustrazione di tutti gli emendamenti presentati, inclusi quelli che trattano questioni sulle quali, in qualità di Relatore, si riserva di presentare proprie proposte emendative, al fine di assicurare il confronto più ampio sulle ipotesi di modifica del decreto-legge in esame.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) ritiene che sia insensato, oltre che avvilente della funzione parlamentare, discutere su proposte emendative che potrebbero rivelarsi superate a seguito della presentazione degli emendamenti in corso di elaborazione da parte del Relatore. Stigmatizza poi il fatto che le modifiche che verranno apportate al testo del decreto-legge n. 138 del 2011 siano il risultato di scelte decise in un ristretto vertice di maggioranza tenutosi presso l'abitazione personale del Presidente del Con-



siglio dei Ministri. Chiede infine una sollecita anticipazione della presentazione delle proposte di modifica del Relatore.

Il senatore LUSI (*PD*) ritiene che si possa comunque iniziare l'esame degli emendamenti che incidono su argomenti non toccati dalle proposte emendative del Relatore sulle quali è opportuno – per economia di tempi – procedere anche alla votazione.

Il senatore FLERES (*CN-Io Sud-FS*) rileva la necessità di procedere all'esame delle proposte emendative nel rispetto dell'equilibrio interno e politico a cui la manovra deve ubbidire, assicurando, al contempo, continuità e speditezza ai lavori della Commissione.

Il senatore LEGNINI (*PD*), pur apprezzando le garanzie offerte dal metodo di lavoro proposto dal Presidente, rileva la necessità di dare maggiore concretezza alla discussione in Commissione, affrontando solo quelle proposte emendative che non risultino poi superate dagli emendamenti del Relatore. Sollecita poi il Governo a fornire tempestivamente elementi informativi sull'impatto della disposizione recata dall'articolo 1, comma 1, che prevede un risparmio di spesa in capo ai Ministeri per un importo di 8,5 miliardi di euro senza ulteriori indicazioni. È infatti necessario capire se siano ancora presenti, nell'ambito delle spese modulabili, le risorse necessarie per operare le economie proposte.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) dichiara di condividere la proposta del Presidente di iniziare l'esame degli emendamenti e di accantonare, laddove opportuno, quelli relativi a questioni particolarmente incise dalle proposte emendative del Relatore.

Il senatore Nicola ROSSI (*Misto*) invita il Rappresentante del Governo ed il Relatore a ponderare bene le proposte emendative che intendono presentare per evitare di sconfessarle non appena divulgate all'opinione pubblica.

Il PRESIDENTE ribadisce che, sul piano procedurale, il lavoro della Commissione può essere utilmente iniziato procedendo, laddove risultasse necessario, ad accantonare gli emendamenti relativi ai temi che verranno affrontati dalle proposte emendative che si accinge a presentare. Per quanto riguarda, in particolare, il rilievo del senatore Legnini sull'articolo 1, comma 1, fa presente che l'importo di 8,5 miliardi sarà ripartito con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze, entro il prossimo 25 settembre.

Il senatore MORANDO (*PD*) invita il presidente Azzollini, che in qualità di relatore conosce il contenuto delle proposte emendative che intende presentare, a segnalare, ogni volta che lo ritenga opportuno, la necessità di procedere ad eventuali accantonamenti.

La Commissione conviene quindi che si proceda alla illustrazione di tutte le proposte emendative presentate e che il Presidente proponga l'accantonamento degli emendamenti relativi ai temi afferenti agli emendamenti che egli stesso presenterà.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) interviene incidentalmente per sottolineare il proprio vibrato dissenso rispetto alla procedura adottata.

Il PRESIDENTE dichiara quindi inammissibili per mancanza di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.63, 1.68, 1.75, 1.121-*bis*, 1.121-*ter*, 1.164, 1.166, 1.189, 1.199, 1.212, 1.252, 1.255, 1.261, 1.265, 1.267, 1.268, 1.269, 1.270, 1.275, 1.0.11 e 1.0.39.

Invita quindi i senatori che hanno presentato emendamenti ad illustrarli.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) illustra il complesso degli emendamenti che trattano le questioni attinenti alla materia della giustizia finalizzati a rendere il sistema economico più efficiente attraverso il riordino del settore della giustizia. Con particolare riguardo alla proposta X1.0.1 fa presente che la giustizia civile rappresenta uno snodo cruciale per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'intero sistema Paese poiché, come sostenuto anche dai rappresentanti della Confindustria e della Banca d'Italia in occasione delle recenti audizioni, consente di attrarre investimenti dall'estero e spinge le imprese italiane ad una maggiore internazionalizzazione. In tale contesto, numerose sono le problematiche da affrontare e risolvere, quali la vacanza negli organici della magistratura ordinaria, la necessità di riforma di quella onoraria, nonché la cronica carenza del personale di cancelleria e, più in generale, del personale giudiziario che pregiudica la funzionalità di procure e tribunali in alcune parti del Paese. La proposta del Partito Democratico contiene, pertanto, la delega al Governo per il riordino degli ambiti territoriali degli uffici giudiziari e la predisposizione di un piano straordinario per la realizzazione di interventi strutturali. Nell'ambito della proposta di riforma si prevede inoltre che i compensi che i magistrati ordinari, amministrativi e contabili ricevono nel caso di doppio incarico confluiscono in un apposito fondo per le spese amministrative. Sono previste modifiche anche al decreto-legge n. 78 del 2011 volte a risolvere i problemi oggi esistenti nella composizione di commissioni tributarie. Sono infine previsti interventi sul diritto penale vigente, con particolare riferimento alle problematiche del caporalato, del falso in bilancio e del cosiddetto autoriciclaggio.

Il senatore PASTORE (*PdL*) fa presente che il contenuto degli emendamenti 6.0.15 e 6.0.16, a sua firma, intercetta talune questioni – in particolare la soppressione dei tribunali regionali delle acque pubbliche e del Tribunale superiore delle acque pubbliche, nonché dei commissariati per la liquidazione degli usi civici – oggetto delle proposte di modifica del

Partito Democratico senza però conferire una delega legislativa al Governo in sede di conversione di un decreto-legge.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) ribadisce la propria ferma contrarietà ad inserire una delega legislativa nell'ambito della conversione del decreto-legge in esame, anche perché la riforma della giustizia non rientra tra le materie previste in origine dal decreto-legge. Si sofferma poi nel merito di alcune proposte emendative all'articolo 1 evidenziandone le conseguenze negative ed affermando che i principi ispiratori di un'eventuale riforma dell'assetto territoriale delle circoscrizioni giudiziarie devono seguire il duplice criterio dell'aggregazione e del riequilibrio territoriale. Sottolinea infine la necessità di una trattazione della riforma dell'ordinamento giudiziario che sia contestuale e che abbia pari dignità rispetto agli altri temi affrontati dalla manovra.

Il PRESIDENTE, in qualità di Relatore, dichiara che si farà carico di sollecitare il Governo a presentare una proposta emendativa sul tema del riordino degli ambiti territoriali degli uffici giudiziari, al fine di accogliere le sollecitazioni della senatrice Della Monica e del senatore Benedetti Valentini.

Il senatore ZANETTA (*PdL*) invita a valutare attentamente se sia opportuno aggravare le questioni che già interessano, a titolo diverso, gli ambiti territoriali di interesse provinciale procedendo a trattare il menzionato riordino degli ambiti territoriali degli uffici giudiziari.

Il senatore Nicola ROSSI (*Misto*) interviene incidentalmente segnalando che secondo alcune agenzie di stampa la definizione degli aspetti salienti della manovra finanziaria sarebbe demandata alle determinazioni del Consiglio dei Ministri di domani.

Il PRESIDENTE, in qualità di Relatore, ritiene possibile individuare presupposti comuni per definire un percorso condiviso sul tema delle riforme che, a diverso titolo, riguardano il settore della giustizia.

Dopo un ulteriore intervento del senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) sulle modalità di trattazione di proposte riguardanti la riorganizzazione territoriale degli uffici giudiziari, il PRESIDENTE, per rendere più completa la discussione, reputa preferibile che la Commissione riservi uno specifico approfondimento alla materia ricordata dal senatore Benedetti Valentini in una fase successiva dell'esame, insieme con le analoghe proposte che potrebbero essere eventualmente presentate dal Governo.

Il senatore MORANDO (*PD*) illustra il proprio emendamento 01.1, sottolineandone il carattere fondante rispetto alla proposta alternativa di manovra economica avanzata dalla propria parte politica. Il suo accogli-

mento consentirebbe infatti di correggere le gravi criticità insite nella manovra presentata dal Governo lo scorso 13 agosto.

Lamenta in particolare la presenza di misure di carattere temporaneo e non strutturale e sicuramente non adeguate rispetto all'eccezionalità della crisi e all'obiettivo di restituire ai mercati finanziari la fiducia nei fondamentali economici dell'Italia.

Il secondo aspetto critico concerne la composizione della manovra e il marcato squilibrio tra le maggiori entrate e le minori spese: tale circostanza non può che dar luogo – a suo avviso – a una valutazione sostanzialmente negativa da parte dell'Unione europea e degli stessi mercati sull'effettiva tenuta della finanza pubblica italiana e sugli effetti depressivi dell'economia reale.

Ricorda quindi come, nel corso della propria audizione, i rappresentanti della Banca d'Italia hanno posto l'accento sull'esigenza di ridurre il peso complessivo delle maggiori entrate, in sede di valutazione parlamentare delle eventuali modifiche da apportare al decreto-legge in titolo. Di tenore sostanzialmente analogo anche le considerazioni espresse dal presidente della Corte dei conti, il quale ha formulato alcuni rilievi sulla scelta di ricorrere prevalentemente alla leva fiscale e di operare sul fronte delle spese con riduzioni di carattere generalizzato e non selettivo. Tali giudizi, formulati da autorevoli esponenti istituzionali, confermano la valutazione emersa durante la discussione generale sulla necessità di operare un riequilibrio all'interno della composizione della manovra.

D'altronde, la scelta di preservare gli attuali equilibri della manovra non può essere giustificata invocando le indicazioni dettate dalla Banca centrale europea, in una lettera di cui è stato sottolineato in più occasioni il carattere riservato e non pubblico. Infatti le raccomandazioni nei confronti dell'Italia a proposito del percorso di rientro del *deficit* sono quelle già comunicate dalla Commissione e dal Consiglio e riguardano la necessità di correggere le antinomie e gli squilibri tuttora esistenti nel mercato del lavoro.

Inoltre l'attuale composizione della manovra risulta in contrasto anche con i contenuti del Documento di economia e finanza 2011-2013, che reca una previsione di segno radicalmente opposto nel delineare il rapporto tra le entrate e le spese. Vi si enuncia infatti l'obiettivo programmatico secondo cui il volume complessivo della manovra dovrebbe essere costituito per il 75 per cento da una riduzione strutturale della spesa e soltanto per la restante parte da un incremento del carico fiscale. Al contrario la manovra all'esame del Parlamento rovescia completamente tale riparto, stabilendo che, fino al 2012, il 60 per cento del volume della manovra sia costituito da maggiori entrate e solo il 40 per cento da minori spese. Nel 2013 tale squilibrio è destinato ad aumentare dal momento che le maggiori entrate costituiranno il 70 per cento del totale. Peraltro gli esiti del recente incontro tra rappresentanti del Governo rendono poco probabile l'ipotesi di un intervento di riequilibrio nella composizione della manovra.

L'emendamento 01.1 intende pertanto incrementare l'entità del contributo che si può ottenere sul fronte della riduzione strutturale della spesa,

con l'obiettivo di restituire ai mercati e agli investitori istituzionali la piena fiducia nella capacità di controllo delle dinamiche di spesa. Naturalmente non si può ignorare che la gravità della crisi rende necessario anticipare il percorso di rientro del *deficit* con i conseguenti effetti recessivi sull'economia reale. Tuttavia l'eventuale modifica della composizione della manovra potrebbe attenuarne gli effetti depressivi, permettendo di non danneggiare ulteriormente il tessuto economico. In caso contrario, la pressione fiscale si attesterà nel 2013 al 45,6 per cento del PIL, raggiungendo un livello mai registrato fino ad oggi.

Reputa dunque che sia anche interesse del Governo far proprio lo spirito di fondo della proposta di politica economica avanzata dal Partito Democratico, osservando che essa permetterebbe di individuare una soluzione strutturale al problema del peso del debito pubblico in Italia e sarebbe in grado al contempo di restituire al Paese una credibile prospettiva di crescita economica. Naturalmente non ignora che l'accoglimento dell'emendamento comporterebbe una non trascurabile rimodulazione delle singole misure contenute nel decreto-legge. Con l'emendamento sono infatti individuati due strumenti per addivenire a una progressiva riduzione della spesa: in primo luogo, si prevede di ampliare il periodo di programmazione economico-finanziaria, in base all'esempio di altri Paesi come la Svezia, prevedendo un più lungo arco di tempo all'interno del quale fissare su base annua i singoli obiettivi programmatici di riduzione della spesa in rapporto all'andamento positivo o negativo del PIL.

In secondo luogo la riduzione della spesa deve essere commisurata non ai tendenziali a legislazione vigente ma al dato storico del 2010 che ha dato positivi risultati su tale fronte – graduando la misura della riduzione a seconda della tipologia e della natura dei singoli capitoli di spesa. Gli strumenti descritti consentirebbero quindi di adottare nuovamente il metodo della *spending review*, introdotto dal precedente ministro dell'economia Padoa Schioppa e poi abbandonato all'inizio della corrente Legislatura. Tale metodo deve essere utilizzato con una logica sistematica e deve portare a una ricognizione di carattere periodico, quanto meno annuale, delle dinamiche di spesa.

In parallelo al criterio della *spending review* occorre delineare anche un nuovo modello di funzionamento degli apparati pubblici, attraverso una scelta politica condivisa. L'emendamento 01.1 individua quindi le linee guida di un piano per la riorganizzazione della pubblica amministrazione, proponendo una serie di misure operative, tra le quali rivestono particolare rilievo la razionalizzazione delle strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato, il coordinamento e la progressiva integrazione delle forze dell'ordine e l'accorpamento degli enti di previdenza pubblica. Ritiene di immediata evidenza che l'attuazione di un disegno di riforma così ampio e articolato richieda una elaborazione e gestione unitaria da parte del Ministero dell'economia, con la partecipazione e il contributo dei Ministeri maggiormente interessati.

Conclude sottolineando che il raggiungimento del pareggio di bilancio attraverso il percorso indicato potrebbe rendere disponibili maggiori

risorse da utilizzare, a partire dal 2014, per il rilancio dell'economia e degli investimenti.

Il senatore Nicola ROSSI (*Misto*), dopo aver sottoscritto l'emendamento 01.1, ne mette in luce i caratteri di completezza e organicità, sottolineando che esso può essere suddiviso in due parti, tra loro intimamente connesse. Nella prima sono descritti gli strumenti e il percorso metodologico che permettono di operare una razionalizzazione della spesa, mentre nella seconda parte sono indicate misure più specifiche e puntuali per rimodellare i capitoli di spesa. Inoltre le proposte contenute nei primi quattro commi dell'emendamento risultano pienamente in linea con gli obiettivi e le raccomandazioni espresse in sede europea. A suo parere sarebbe quindi auspicabile una valutazione del Governo circa l'opportunità di inserire tali disposizioni nel testo della manovra, adottando parametri più organici che consentirebbero di rivedere la composizione della manovra anche nel corso dei prossimi esercizi finanziari.

I senatori CABRAS (*PD*) e VITA (*PD*) e le senatrici PINOTTI (*PD*) e GHEDINI (*PD*) aggiungono quindi le rispettive firme all'emendamento 01.1.

Il PRESIDENTE, in qualità di Relatore, preannuncia l'intendimento di proporre, in sede di espressione del parere sugli emendamenti all'articolo 1, l'accantonamento della proposta in questione, consideratane la grande rilevanza politica.

Il senatore MORANDO (*PD*) procede quindi all'illustrazione dell'emendamento 01.2, sottolineando che esso si ispira alle medesime finalità della proposta illustrata in precedenza e ne completa la linea di intervento sul piano delle modifiche alla vigente legge di contabilità.

In primo luogo si tratta di apportare a tale testo le modifiche necessarie al recepimento delle nuove regole europee sulle procedure di bilancio e sul contenimento del disavanzo degli Stati membri. In proposito, osserva che costituisce senza dubbio un dato positivo la condivisione da parte di tutte le forze politiche della necessità di elevare al rango di norma costituzionale il vincolo del pareggio di bilancio, attraverso un'opportuna modifica dell'articolo 81 della Costituzione. Tuttavia, considerata la lunghezza e la complessità della procedura di revisione costituzionale, sarebbe opportuno anticipare l'attuazione delle nuove misure europee sul controllo del *deficit*, apportando le necessarie modifiche alla legge di bilancio e contabilità. In tal modo sarebbe possibile assicurare i mercati in tempi notevolmente più rapidi.

L'emendamento propone inoltre una revisione del patto di stabilità interno in modo da allentare i vincoli per le spese per investimenti degli enti locali virtuosi e promuovendo al contempo un effetto di *benchmarking* positivo sugli altri comuni, stimolati a operare un risanamento dei loro bilanci.

Interviene brevemente il senatore Nicola ROSSI (*Misto*) per ricordare che il Governo si era impegnato di fronte a tutte le forze politiche, all'esito di una riunione tenutasi lo scorso 11 agosto, a predisporre e presentare quanto prima all'altro ramo del Parlamento un disegno di legge di riforma dell'articolo 81 della Costituzione, stante l'unanime consenso in ordine alla necessità di conferire carattere cogente al vincolo del pareggio di bilancio. In proposito, dopo aver rimarcato che tale testo legislativo non risulta ad oggi presentato al Parlamento, lamenta il ritardo che l'Italia sta accumulando su tale fronte rispetto ad altri Paesi europei, come la Spagna, il cui primo ministro Zapatero ha già assicurato ai mercati che la misura in questione, oggetto peraltro di una proposta legislativa congiunta del Partito Popolare e di quello Socialista, sarà approvata e inserita nella Costituzione spagnola entro il 20 novembre.

Il senatore PASTORE (*PdL*), pur concordando con l'esigenza di inserire in Costituzione il vincolo del pareggio di bilancio, ritiene tuttavia necessario che tale riforma sia snella e calibrata in modo da non paralizzare completamente i singoli centri di spesa dello Stato, ripudiando quindi l'adozione di una logica di tipo burocratico, che sembra invece connotare gli emendamenti in discussione. Ritiene pienamente condivisibile anche la proposta di riforma della contabilità degli enti locali, a condizione che essi siano dotati degli strumenti necessari per elaborare e gestire in maniera moderna le loro politiche di bilancio. Risulta comunque evidente come l'avvio di tale percorso presuppone una modifica alla legge di contabilità nei termini illustrati dal senatore Morando.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *POSTICIPAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA*

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta pomeridiana delle ore 14,30 è posticipata alle ore 15,30.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 13,05.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2887****X1.0.1**

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, DELLA MONICA, LUSI, MARITATI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MORANDO

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Delega al Governo in materia di riordino degli ambiti territoriali degli uffici giudiziari)*

1. Al fine di assicurare il contenimento della spesa e misure di razionalizzazione in materia di giustizia e il rispetto dei tempi di ragionevole durata del processo, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi per il riordino degli ambiti territoriali degli uffici giudiziari.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordinare e razionalizzare le circoscrizioni territoriali dei tribunali mediante:

1) l'ampliamento della competenza territoriale e nuova delimitazione delle circoscrizioni giudiziarie, con trasferimento di porzioni di territorio da tribunali di più grandi dimensioni a quelli più piccoli, sul modello seguito per la costituzione dei tribunali metropolitani;

2) l'accorpamento delle sedi più piccole tra di loro ovvero all'ufficio territorialmente contiguo, per i tribunali non aventi sede presso il capoluogo di provincia, tenuto conto del bacino di utenza, del carico di lavoro e della presenza sul territorio di particolari fenomeni di criminalità organizzata, nonché della distanza chilometrica tra le sedi interessate, da valutare in considerazione delle infrastrutture esistenti e del complessivo sistema di trasporto e della mobilità pubblica e privata;

3) l'accorpamento delle sezioni distaccate di tribunale tra di loro o alla sede centrale, mediante la ridefinizione del numero e della distribuzione sul territorio, ovvero lo scorporo di territori, tenuto conto del carico di lavoro e della distanza chilometrica tra le sedi interessate, da valutare in



considerazione delle infrastrutture esistenti e del complessivo sistema di trasporto e della mobilità pubblica e privata;

*b)* tenere conto, ai fini di cui alla lettera *a)*, anche dei dati relativi alle sopravvenienze pro capite civili e penali totali e per ciascun magistrato compreso nella relativa pianta organica rispetto al dato medio nazionale, e del rapporto con la popolazione residente secondo l'ultimo censimento;

*c)* finalizzare gli interventi di cui alle lettere *a)* e *b)* alla realizzazione di un'equa distribuzione del carico di lavoro e di una adeguata funzionalità degli uffici giudiziari, anche avuto riguardo ad esigenze di tendenziale specializzazione delle funzioni giurisdizionali civili e penali;

*d)* prevedere, nel caso di accorpamento di uffici giudiziari diversi, la possibilità che l'ufficio accorpato possa essere trasformato in sezione distaccata dell'ufficio accorpante, tenuto conto di quanto previsto alla lettera *b)* e nel rispetto delle finalità di cui alla lettera *c)*;

*e)* prevedere nei tribunali e negli uffici del giudice di pace limetofi, ove necessario per conseguire le finalità di cui alla lettera *c)*, la creazione di un organico unico del personale di magistratura, dei giudici onorari, dei giudici di pace ed amministrativo;

*f)* prevedere la razionalizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace con un carico di lavoro inferiore alla capacità di smaltimento di un solo giudice, mediante lo scorporo di territori, la realizzazione di un efficace raccordo con l'assetto fissato per i tribunali, nonché la ridefinizione del numero e della distribuzione sul territorio, tenuto conto del carico di lavoro e della distanza chilometrica tra le sedi interessate, da valutare in considerazione delle infrastrutture esistenti e del complessivo sistema di trasporto e della mobilità pubblica e privata; a modifica di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, prevedere altresì che due o più uffici contigui del giudice di pace possano essere costituiti in unico ufficio, con il limite che la popolazione complessiva risultante dall'accorpamento non superi i settantacinquemila abitanti;

*g)* abolire la competenza relativa ai commissari per la liquidazione degli usi civici, definitivamente trasferendola al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. I decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, competenti per materia. Il parere è espresso entro quaranta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi e ai criteri direttivi contenuti nella presente legge. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati

nell'esercizio della delega di cui al presente articolo e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati nei medesimi articoli, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi».

### 01.1

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, MORANDO, MERCATALI, BARBOLINI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, PEGORER, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

#### «Art. 01.

*(Revisione integrale della spesa pubblica)*

1. Dato l'obiettivo di razionalizzazione della spesa e di superamento del criterio della spesa storica, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 20 settembre 2011, contestualmente alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2011, un Piano industriale preliminare per la riorganizzazione della spesa pubblica. Il Piano prevede in particolare, in coerenza con i principi della legge 4 marzo 2009, n. 15, le linee-guida per la fusione delle agenzie fiscali, la razionalizzazione di tutte le strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato e la loro concentrazione in un ufficio unitario a livello provinciale, il coordinamento delle attività delle forze dell'ordine in vista della loro progressiva integrazione, l'accorpamento degli enti della previdenza pubblica, la razionalizzazione dell'organizzazione giudiziaria civile, penale, amministrativa, militare e tributaria a rete, la riorganizzazione della rete consolare e diplomatica e, comunque, individua, anche attraverso la sistematica comparazione di costi e risultati a livello nazionale ed europeo, eventuali criticità nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici, anche inerenti le possibili duplicazioni di strutture e le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziare.

2. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2011, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2012-2014, mediante i quali il Governo viene delegato ad attuare le predette riorganizzazioni.

3. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'economia e delle finanze conferisce a un vice ministro un'apposita delega ai fini della predisposizione del Piano di cui al comma 1 e della relativa attuazione.

4. Ai fini dell'esercizio delle deleghe di cui al comma 1, nonché per garantire l'uso efficiente delle risorse, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, a partire dall'anno 2012, d'intesa con i Ministeri interessati, dà inizio ad un ciclo di «spending review» mirata alla definizione dei fabbisogni standard propri dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato. In particolare, per le amministrazioni periferiche dello Stato sono proposte specifiche metodologie per quantificare i relativi fabbisogni, anche ai fini della allocazione delle risorse nell'ambito della loro complessiva dotazione».

*Conseguentemente, all'articolo 1, sostituire il comma 1 con i seguenti:*

1. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte rispettivamente dell'1 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010. Per gli stessi 2012 e 2013, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio, relative agli interventi, sono ridotte dell'1,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di Bilancio, relative agli oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 0,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal documento di economia e finanza di cui all'Articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e richiamato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

*1-bis.* Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 1, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2012-2016, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

*1-ter.* Il Governo assicura, altresì, che i provvedimenti attuati vi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, producano effettivi risparmi di spesa.

**01.2**

MORANDO, MERCATALI, BARBOLINI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

**«Art. 01**

*(Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196)*

1. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, apportare le seguenti modificazioni:

*a) all'articolo 8, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:*

''4-bis. Il ricorso al debito, per la spesa in conto capitale, da parte di uno o più enti territoriali, in misura eccedente il limite stabilito dalla applicazione all'ente stesso del Patto di stabilità interno vigente, è autorizzato, nell'ambito di ciascuna regione ai sensi del comma 4-ter, a condizioni che venga compensato da un corrispondente minore ricorso al debito da parte di uno o più enti territoriali della stessa regione.

4-ter. Le regioni, fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica complessivamente determinato in applicazione del Patto di stabilità interno vigente, possono adattare per gli enti locali del proprio territorio le regole e i vincoli di finanza pubblica fissati dalla legge nazionale, in relazione alle diversità delle situazioni finanziarie ed economiche delle regioni stesse, e coordinano la procedura di ripartizione della quota di indebitamento per la spesa in conto capitale dei comuni e delle province, anche al fine di consentire lo scambio di tale quota tra uno o più enti locali della regione, ai fini dell'ottimizzazione della distribuzione territoriale e temporale della spesa in conto capitale''.

*b) all'articolo 10, dopo il comma 2 inserire il seguente:*

''2-bis. In attuazione dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, la decisione di cui al comma 2 deve indicare obiettivi programmatici per l'indebitamento netto strutturale delle amministrazioni pubbliche, definito ai sensi del Codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita, tali da garantire:

*a) un miglioramento del saldo strutturale pari almeno allo 0,7 per cento del pii rispetto all'anno precedente, fino al raggiungimento di un indebitamento netto strutturale delle amministrazioni pubbliche pari a zero, corrispondente all'obiettivo di medio termine dell'Italia;*

*b) ove raggiunto l'obiettivo di medio termine, il mantenimento di un indebitamento netto strutturale delle amministrazioni pubbliche pari a zero;*

c) all'articolo 10-*bis*, al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-*bis*) l'obiettivo programmatico della spesa delle amministrazioni centrali e degli enti di previdenza, ciascuna in rapporto al prodotto interno lordo.

*Conseguentemente, all'art. 10, sopprimere la lettera e).*

c) all'articolo 11, comma 7, sostituire le parole da: "con gli obiettivi determinati" fino alla fine del comma, con le seguenti: "con gli obiettivi determinati nel Documento di economia e finanza ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera e), nonché con i valori programmatici di cui all'articolo 10-*bis*, comma 4, lettere a) e a-*bis*)",

all'articolo 11, dopo il comma 7, inserire il seguente:

"7-*bis*. In coerenza con i valori programmatici di cui all'articolo 10-*bis*, comma 4, lettera a-*bis*), la legge di stabilità indica il limite massimo della spesa corrente del bilancio dello Stato per il triennio successivo";

all'articolo 11, comma 9, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La Nota illustra altresì il raccordo tra bilancio dello Stato, legge di stabilità e obiettivi di cui alla lettera a-*bis*) del comma 4 dell'articolo 10-*bis*, esplicitando in particolare il collegamento tra gli obiettivi di spesa di cui alla richiamata lettera a-*bis*), gli obiettivi di cui al comma 7-*bis* dell'articolo 11 e la spesa corrente, in termini di competenza giuridica e cassa, del bilancio dello Stato come integrato con la legge di stabilità".

e) all'articolo 17, comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "La copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori spese correnti, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 18, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione dell'entrata delle risorse da utilizzare come copertura.

La copertura finanziaria delle leggi che comportino minori entrate o maggiori spese in conto capitale può essere determinata attraverso le modalità di cui alle precedenti lettere a) e b), nonché mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate».

---

**1.1**

GHEDINI, ROILO, MORANDO, MERCATALI, BARBOLINI, LEGNINI, ADRAGNA, AGOSTINI, BLAZINA, CARLONI, GIARETTA, ICHINO, LUMIA, LUSI, NEROZZI, PASSONI, TREU

*Al comma 6, lettera a), dopo le parole: «del 5 per cento per l'anno 2012 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2013» inserire le seguenti: «con esclusione di quelli relativi ai familiari a carico ed all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

*(Norme in materia di imposta sui grandi patrimoni immobiliari e di spending review)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari.

2. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato.

3. Per i soggetti persone fisiche di cui al comma 2, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:

- a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,50%;
- b) oltre 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,80%.

4. Entro il 31 marzo 2012, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'agenzia del territorio individua i valori di cui al comma 2.

5. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 2 sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.

6. L'imposta è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno.

7. Il valore complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dalla presente legge.

8. Dato l'obiettivo di razionalizzazione della spesa e di superamento del criterio della spesa storica, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 20 settembre 2011, contestualmente alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2011, un Piano industriale preliminare per la riorganizzazione della spesa pubblica. Il Piano prevede in particolare, in coerenza con i principi della legge 4 marzo 2009, n. 15, le linee-guida per la fusione delle agenzie fiscali, la razionalizzazione di tutte le strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato e la loro concentrazione in un ufficio unitario a livello provinciale, il coordinamento delle attività delle

forze dell'ordine in vista della loro progressiva integrazione, l'accorpamento degli enti della previdenza pubblica, la razionalizzazione dell'organizzazione giudiziaria civile, penale, amministrativa, militare e tributaria a rete, la riorganizzazione della rete consolare e diplomatica e, comunque, individua, anche attraverso la sistematica comparazione di costi e risultati a livello nazionale ed europeo, eventuali criticità nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici, anche inerenti le possibili duplicazioni di strutture e le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziare.

9. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2011, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2012-2014, mediante i quali il Governo viene delegato ad attuare le predette riorganizzazioni.

10. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'economia e delle finanze conferisce a un vice ministro un'apposita delega ai fini della predisposizione del Piano di cui al comma 1 e della relativa attuazione.

11. Ai fini dell'esercizio delle deleghe di cui al comma 8, nonché per garantire l'uso efficiente delle risorse, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, a partire dall'anno 2012, d'intesa con i Ministeri interessati, dà inizio ad un ciclo di "spending review" mirata alla definizione dei fabbisogni standard propri dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato. In particolare, per le amministrazioni periferiche dello Stato sono proposte specifiche metodologie per quantificare i relativi fabbisogni, anche ai fini della allocazione delle risorse nell'ambito della loro complessiva dotazione».

*Conseguentemente, all'articolo 1, sostituire il comma 1 con i seguenti:*

1. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte rispettivamente dell'I per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010. Per gli stessi 2012 e 2013, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio, relative agli interventi, sono ridotte dell'1,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di Bilancio, relative agli oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 0,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per

cento dell'incremento del PIL previsto dal documento di economia e finanza di cui all'Articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e richiamato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

1-bis. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 1, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2012-2016, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

1-ter. Il Governo assicura, altre sì, che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n.15, per ogni anno del triennio, producano effettivi risparmi di spesa.

---

## 1.2

INCOSTANTE, BIANCO, ROILO, MORANDO, MERCATALI, BARBOLINI, LEGNINI, ADAMO, ADRAGNA, AGOSTINI, BASTICO, CARLONI, CECCANTI, DE SENA, FERRANTE, GIARETTA, GHEDINI, LUMIA, LUSI, MAURO MARIA MARINO, NEROZZI, PASSONI, SANNA, TREU, VITALI

*Al comma 6, lettera a), sopprimere le parole da: «nel medesimo comma» fino alla fine della lettera.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:*

### **«Art. 19-bis.**

*(Norme in materia di imposta sui grandi patrimoni immobiliari e di spending review)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari.

2. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato.

3. Per i soggetti persone fisiche di cui al comma 2, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:

a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,50 per cento;

b) oltre 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,80 per cento.



4. Entro il 31 marzo 2012, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del Territorio individua i valori di cui al comma 2.

5. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 2 sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.

6. L'imposta è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno.

7. Il valore complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dalla presente legge.

8. Dato l'obiettivo di razionalizzazione della spesa e di superamento del criterio della spesa storica, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 20 settembre 2011, contestualmente alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2011, un Piano industriale preliminare per la riorganizzazione della spesa pubblica. Il Piano prevede in particolare, in coerenza con i principi della legge 4 marzo 2009, n. 15, le linee-guida per la fusione delle agenzie fiscali, la razionalizzazione di tutte le strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato e la loro concentrazione in un ufficio unitario a livello provinciale, il coordinamento delle attività delle forze dell'ordine in vista della loro progressiva integrazione, l'accorpamento degli enti della previdenza pubblica, la razionalizzazione dell'organizzazione giudiziaria civile, penale, amministrativa, militare e tributaria a rete, la riorganizzazione della rete consolare e diplomatica e, comunque, individua, anche attraverso la sistematica comparazione di costi e risultati a livello nazionale ed europeo, eventuali criticità nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici, anche inerenti le possibili duplicazioni di strutture e le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziare.

9. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2011, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2012-2014, mediante i quali il Governo viene delegato ad attuare le predette riorganizzazioni.

10. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'economia e delle finanze conferisce a un vice ministro un'apposita delega ai fini della predisposizione del Piano di cui al comma 1 e della relativa attuazione.

11. Ai fini dell'esercizio delle deleghe di cui al comma 8, nonché per garantire l'uso efficiente delle risorse, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, a partire dall'anno 2012, d'intesa con i Ministeri interessati, dà inizio ad un ciclo di «spending review» mirata alla definizione dei fabbisogni standard propri dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato. In particolare, per le amministrazioni periferiche dello Stato sono proposte specifiche metodologie per quantificare i relativi fabbisogni, anche ai fini

della allocazione delle risorse nell'ambito della loro complessiva dotazione».

*Conseguentemente, all'articolo 1, sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte rispettivamente dell'1 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010. Per gli stessi 2012 e 2013, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio, relative agli interventi, sono ridotte dell'1,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di Bilancio, relative agli oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 0,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e richiamato nella Risoluzione parlamentare approvata va della stessa.

*1-bis.* Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 1, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2012-2016, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

*1-ter.* Il Governo assicura, altresì, che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, producano effettivi risparmi di spesa».

---

**1.3**

Ignazio MARINO, BASSOLI, COSENTINO, MERCATALI, LEGNINI, ANTEZZA, BOSONE, BIONDELLI, CHIAROMONTE, CHITI, CHIURAZZI, GHEDINI, PORETTI

*Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Soppressione dei ticket per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale)*

1. All'articolo 17, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "per l'anno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014";

b) le parole: "105 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "112.883 milioni di euro";

c) le parole: "al periodo compreso tra il 1° giugno 2011 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" con le seguenti: "al periodo compreso tra il 1° giugno ed il 31 dicembre 2011 ed agli anni 2012, 2013 e 2014";

d) l'ultimo periodo è soppresso».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

*(Revisione integrale della spesa pubblica, disposizioni in materia di utilizzo delle cosiddette auto blu, l'organizzazione degli uffici periferici, norme in materia di informatizzazione della pubblica amministrazione, unificazione degli enti previdenziali e disposizioni in materia di contrasto all'evasione fiscale)*

1. Dato l'obiettivo di razionalizzazione della spesa e di superamento del criterio della spesa storica, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 20 settembre 2011, contestualmente alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2011, un Piano industriale preliminare per la riorganizzazione della spesa pubblica. Il Piano prevede in particolare, in coerenza con i principi della legge 4 marzo 2009, n. 15, le linee-guida per la fusione delle agenzie fiscali, la razionalizzazione di tutte le strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato e la loro concentrazione in un ufficio unitario a livello provinciale, il coordinamento delle attività delle forze dell'ordine in vista della loro progressiva integrazione, l'accorpamento degli enti della previdenza pubblica, la razionalizzazione dell'orga-

nizzazione giudiziaria civile, penale, amministrativa, militare e tributaria a rete, la riorganizzazione della rete consolare e diplomatica e, comunque, individua, anche attraverso la sistematica comparazione di costi e risultati a livello nazionale ed europeo, eventuali criticità nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici, anche inerenti le possibili duplicazioni di strutture e le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziare.

2. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvata dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2011, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2012-2014, mediante i quali il Governo viene delegato ad attuare le predette riorganizzazioni.

3. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'economia e delle finanze conferisce a un vice ministro un'apposita delega ai fini della predisposizione del Piano di cui al comma 1 e della relativa attuazione.

4. Ai fini dell'esercizio delle deleghe di cui al comma 1, nonché per garantire l'uso efficiente delle risorse, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, a partire dall'anno 2012, d'intesa con i Ministeri interessati, dà inizio ad un ciclo di «spending review» mirata alla definizione dei fabbisogni standard propri dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato. In particolare, per le amministrazioni periferiche dello Stato sono proposte specifiche metodologie per quantificare i relativi fabbisogni, anche ai fini della allocazione delle risorse nell'ambito della loro complessiva dotazione.

5. All'articolo 2 del decreto legge 98 del 2011, il comma 4 è sostituito dal seguente:

”4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle auto vetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

4-bis. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4-ter. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi

titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'auto-vettura di Stato.

4-quater. Entro il 30 settembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/20 Il recanti "Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle auto vetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche", ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

4-quinquies. Dall'attuazione dei commi da 4 a 4-quater devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 200 milioni per l'anno 2011 ed a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012".

6. Nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture – uffici territoriali del Governo.

7. Le prefetture – uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali.

8. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture – uffici territoriali del Governo.

9. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura – ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del governo, o di sue articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza.

10. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica.

11. Le disposizioni di cui al comma da 6 a 10 non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali.

12. Dall'attuazione dei commi da 6 a 10 devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 200 milioni per l'anno 2011 ed a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

13. A decorrere dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni pubbliche adottano prioritariamente, nell'ambito delle attività e dei compiti assegnati a ciascuna di esse, le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 14 allo scopo di:

- a) migliorare i servizi offerti ai cittadini e alle imprese;
- b) favorire lo sviluppo coordinato dei sistemi informativi pubblici, la valorizzazione e la condivisione del patrimonio informativo pubblico;
- c) garantire una più efficace e diffusa partecipazione dei cittadini, delle imprese, delle associazioni di categoria e di ogni altro soggetto interessato ai processi decisionali pubblici, ai processi di formazione delle norme e alla verifica dei risultati dell'azione amministrativa.

14. Ai fini di cui al comma 13, in conformità con il principio di neutralità tecnologica, le amministrazioni pubbliche utilizzano soluzioni basate su software aperto, anche al fine di contenere e razionalizzare la spesa pubblica, favorire la possibilità di riuso e l'interoperabilità dei componenti facendo uso di protocolli e formati aperti, e adottano soluzioni informatiche basate su protocolli e formati aperti di generale accettazione e tali da consentire l'acquisizione e la trattazione dei documenti, in qualunque formato gli stessi siano prodotti.

15. Le amministrazioni pubbliche utilizzano le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 14 per la fornitura di servizi ai cittadini, anche per via telematica, nonché nelle procedure ad evidenza pubblica. Analogamente, le pubbliche amministrazioni accettano e trattano i documenti consegnati, anche in via telematica, da cittadini, imprese e altri soggetti, in qualunque formato gli stessi siano prodotti.

16. Le informazioni pubbliche sono accessibili ai cittadini, alle imprese alle associazioni e agli altri soggetti interessati, in modo del tutto gratuito.

17. Le amministrazioni pubbliche non possono imporre al pubblico costi per l'accesso ai propri documenti dovuti al pagamento di licenze d'uso direttamente o indirettamente legate a diritti di proprietà intellettuale propri di terzi.

18. Al fine di far valere i diritti di cui al presente articolo è ammesso ricorso al giudice amministrativo.

19. Al fine di consentire una efficiente ed efficace attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le amministrazioni pubbliche predispongono appositi corsi di formazione per il personale in organico finalizzati alla piena conoscenza del software utilizzato.

20. Dall'attuazione dei commi da 13 a 19 devono derivare risparmi per 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

21. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

22. A decorrere dallo gennaio 2012 è costituito l'Istituto di previdenza generale (IPG), di seguito «Istituto». L'Istituto esercita le funzioni svolte dai seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decorrere dalla medesima data:

- a) Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);
- b) Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);
- c) Istituto postelegrafonici (IPOST);
- d) Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);

L'Istituto succede in tutti i rapporti attivi e passivi in essere dalla data del 1° gennaio 2011. Dalla medesima data sono soppressi i comitati centrali regionali e provinciali dell'INPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell'INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dell'Istituto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è nominato il Commissario straordinario dell'Istituto. Entro il 30 settembre 2011 il Commissario straordinario predispone lo statuto dell'Istituto, da emanare entro i successivi 60 giorni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Lo statuto definisce le attribuzioni degli organi dell'Istituto, che sono individuati come segue:

a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da cinque membri e composto da cinque membri, e dura in carica quattro anni;

c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il Consiglio dura in carica quattro anni;

c) il Collegio dei sindaci, composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di Presidente; per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

Alla costituzione dei predetti organi si provvede a decorrere dal 1° gennaio 2012. Lo statuto reca disposizioni sulla formazione dei bilanci dell'Istituto volte ad assicurare piena e separata evidenza contabile alla gestione delle prestazioni rispettivamente previdenziali, assistenziali, creditizie e sociali. Con il criterio prioritario dell'unicità dei sistemi strumentali per il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della semplificazione di strutture e procedure, nonché con riguardo alla dismissione del patrimonio dei predetti enti previdenziali, il Commissario straordinario predispone, entro il 31 ottobre 2011, un Piano strategico-operativo per l'organizzazione dell'Istituto e la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, da avviarsi entro il 30 novembre 2011. Il Piano è approvato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.».

23. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

24. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.



*Conseguentemente, all'articolo 1, sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte rispettivamente dell'1 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010. Per gli stessi 2012 e 2013, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio, relative agli interventi, sono ridotte dell'1,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di Bilancio, relative agli oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 0,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal documento di economia e finanza di cui all'Articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e richiamato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

1-bis. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 1, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2012-2016, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

1-ter. Il Governo assicura, altresì, che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, producano effettivi risparmi di spesa».

---

## 1.4

BASTICO, SANNA, CECCANTI

*Al comma 1, sopprimere il primo periodo.*

---

**1.5**

FERRARA, FLERES, CENTARO

*All'articolo 1, al comma 1, sopprimere il primo periodo.*

---

**1.6**

SANCIU, SARO, SANTINI, PISANU, LENNA, DE ECCHER, DELOGU, CAMBER, MASSIDDA

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: «e nel rispetto delle prerogative costituzionali, delle disposizioni dei rispettivi statuti delle norme di attuazione delle Regioni a statuto speciale e delle previsioni contenute nell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42».*

---

**1.7**

ARMATO

*Sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

1. All'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

4-bis. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4-ter. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'auto-vettura di Stato.

4-quater. Entro il 31 dicembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle auto vetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti «Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche», ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

4-quinquies. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012».

---

## 1.8

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*Sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente all'articolo 2, dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

«3-bis. A decorrere dal 1° giugno 2011, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 20 per cento.

3-ter. Fermo quanto disposto dall'articolo 39, comma 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dai relativi decreti direttoriali di applicazione, gli importi dei versamenti periodici del prelievo erariale unico dovuti dai soggetti passivi di imposta in relazione ai singoli periodi contabili sono calcolati assumendo un'aliquota pari al 98 per cento di quella prevista dal comma 1.

3-quater. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

*3-quinquies.* Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";
- b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";
- c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

*3-sexies.* In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al commi *5-ter* e *5-quater* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.

*3-septies.* All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento". In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al presente comma si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.».

---

## 1.9

VIESPOLI, CENTARO, POLI BORTONE, CASTIGLIONE, FLERES, FERRARA, CARRARA, MENARDI, PISCITELLI, SAIA

*Sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

## 1.10

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, LEGNINI, BUBBICO, MERCATALI, BARBOLINI, MARCO FILIPPI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MORANDO, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, RANUCCI, VIMERCATI

*Sopprimere il comma 2.*

---

**1.11**

TANCREDI, PICCONE, PASTORE, DI STEFANO

*Sopprimere il comma 2 dell'articolo 1.***1.12**

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Sono preselettivamente esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 11, il Fondo per le aree sottoutilizzate, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, nonché le risorse destinate alla ricerca, all'istruzione scolastica e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché il fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di cui all'articolo 21, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

*Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

«3-bis. A decorrere dal 1° giugno 2011, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 20 per cento.

3-ter. Fermo quanto disposto dall'articolo 39, comma 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dai relativi decreti direttoriali di applicazione, gli importi dei versamenti periodici del prelievo erariale unico dovuti dai soggetti passivi di imposta in relazione ai singoli periodi contabili sono calcolati assumendo un'aliquota pari al 98 per cento di quella prevista dal comma 1.

3-quater. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

3-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

3-*sexies*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 5-*ter* e 5-*quater* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.

3-*septies*. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento". In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al presente comma si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.».

---

### 1.13

DE ANGELIS, GALIOTO, NICOLA ROSSI, BALDASSARRI, D'ALIA, PISTORIO, RUTELLI

*Sostituire il comma 2 con il seguente: «All'articolo 10, comma 1, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 11 del 2011, sono soppresse le parole: «, limitatamente all'anno 2012».*

*Conseguentemente, aggiungere il seguente periodo: Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

---

### 1.14

DI NARDO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*Al comma 2, sostituire le parole da: «sono soppresse» fino alla fine del comma, con le seguenti: «sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e i fondi per le misure volte alla difesa del suolo e alla tutela dal rischio sismico ed idrogeologico"».*

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. A decorrere dal 1° giugno 2011, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 20 per cento.

3-ter. Fermo quanto disposto dall'articolo 39, comma 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni, e dai relativi decreti direttoriali di applicazione, gli importi dei versamenti periodici del prelievo erariale unico dovuti dai soggetti passivi di imposta in relazione ai singoli periodi contabili sono calcolati assumendo un'aliquota pari al 98 per cento di quella prevista dal comma 1».

---

### 1.15

PERDUCA, PORETTI, DELLA SETA, FERRANTE, VITA

*Al comma 2, in fine, aggiungere il seguente periodo:* «Gli articoli 986, 987, 988, del Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 sono abrogati. I risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato.».

---

### 1.16

PERDUCA, PORETTI, DELLA SETA, FERRANTE, VITA

*Al comma 2, infine aggiungere il seguente periodo:* «Gli articoli 992, 993, 994, 995, 996 e 1870 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 sono abrogati. A decorrere dall'anno 2012, i risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, non inferiori a euro 326.000.000, sono versati al bilancio dello Stato.».

---

### 1.17

ZANETTA

*All'articolo 1, comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* «Al medesimo articolo 10 del citato decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: "le riduzioni del Fondo per le aree sotto utilizzate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono integralmente recuperate negli esercizi 2016 e seguenti ridimensionando per pari importo la dotazione, per il ciclo di programma».

zione 2014-2020, del Fondo per lo sviluppo e la coesione istituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88''».

### 1.18

DELLA SETA, FERRANTE, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

*Dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

«2-bis. Sono esclusi dagli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo i fondi nazionali e quelli di competenza regionale destinati alla difesa del suolo. Ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui all'articolo 19-bis».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 19 inserire il seguente:*

#### «Art. 19-bis.

1. All'articolo 2 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito con legge n. 111 del 2011, sostituire il comma 4 con i seguenti:

''4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

4-bis. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4-ter. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

4-quater. Entro il 31 ottobre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti ''Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle autovetture



in dotazione alle amministrazioni pubbliche”, ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 31 dicembre 2011, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

4-*quinquies*. Dall’attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2011”».

---

## 1.19

FERRANTE, DELLA SETA, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

*Dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

«2-*bis*. All’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98 convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: ”il fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n.163,” sono inserite le seguenti: ”, le risorse destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico in attuazione delle previsioni di cui all’articolo 2, comma 240, della legge n. 191 del 23 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni».

*Conseguentemente, dopo l’articolo 19 inserire i seguenti:*

### «Art. 19-*bis*.

1. All’articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sostituire il comma 4 con i seguenti:

”4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l’uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

4-*bis*. L’uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell’articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4-ter. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'auto-vettura di Stato.

4-quater. Entro il 31 ottobre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle auto vetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle difettive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti "Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle auto vetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche", ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 31 dicembre 2011, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

4-quinquies. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011.

#### **Art. 19-ter.**

*(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli *standard* di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al comma 1.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla com-

missione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

## 1.20

PERDUCA, PORETTI, DELLA SETA, FERRANTE, VITA

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Le promozioni di cui agli articoli 1076, 1077, 1082, 1083 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 106 producono effetti ai soli fini giuridici e non anche economici. I risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato».

---

**1.21**

PERDUCA, PORETTI, DELLA SETA, FERRANTE, VITA

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 2195 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è abrogato. I risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, valutati in euro 992.000 per l'anno 2011, euro 261.000 per l'anno 2012 ed euro 261.000 per l'anno 2013, sono versati al bilancio dello Stato».

---

**1.22**

PERDUCA, PORETTI, DELLA SETA, FERRANTE, VITA

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. L'articolo 1802 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e i commi 22 e 23 dell'articolo 43 e l'articolo 43-ter della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono abrogati. A decorrere dall'anno 2012, i risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, valutati in euro 35.378.577, sono versati al bilancio dello Stato».

---

**1.23**

PERDUCA, PORETTI, DELLA SETA, FERRANTE, VITA

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 sono aggiunti i seguenti commi:

''2-bis. Il superamento del computo massimo dei termini procedurali previsti dal comma precedente senza che sia stato emesso il provvedimento finale determina l'accoglimento della domanda di cui all'articolo 2 e il conseguente riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, anche nei casi previsti dall'articolo 3.''; ''6. I termini procedurali per il compimento degli atti di competenza dell'amministrazione previsti dal presente regolamento sono perentori. Il superamento di detti termini costituisce fatto illecito sanzionabile a norma dell'articolo 328, comma primo, del codice penale. Il responsabile che abbia provocato col proprio fatto illecito, colposo o doloso, un danno ingiusto è obbligato a risarcire il danneggiato.''. I risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato».

---

**1.24**

PERDUCA, PORETTI, DELLA SETA, FERRANTE, VITA

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 7 dell'articolo 39 è sostituito con il seguente:

''7. Il personale dei ruoli delle Forze armate che risulti in esubero può transitare, a domanda, nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero delle finanze, o di altre amministrazioni, secondo modalità e procedure definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e innovazione, sentito il parere delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Il personale transitato nei ruoli civili delle amministrazioni di cui al precedente periodo conserva il trattamento economico in godimento, limitatamente alle voci fondamentali ed accessorie, aventi carattere fisso e continuativo, che continuano a gravare sull'amministrazione di appartenenza, e svolge i propri compiti in base ad una tabella di corrispondenza approvata dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro della difesa e dell'economia e delle finanze, che tenga conto dell'età anagrafica, della categoria, specialità e delle qualifiche possedute dal militare, nonché dell'incarico e delle mansioni svolte al momento della presentazione della domanda di transito. Ai fini dell'invarianza della spesa, con l'accordo di cui al primo periodo, vengono individuate le voci del trattamento economico accessorio spettanti per l'amministrazione di destinazione, che non risultino cumulabili con quelle in godimento''».

---

**1.25**

PERDUCA, PORETTI, DELLA SETA, FERRANTE, VITA

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. I membri degli organi di rappresentanza dei militari di cui all'articolo 1476 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, inviati in missione isolata per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1478 del medesimo decreto legislativo, ovvero al seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica o grado più elevati o facente parte di delegazione ufficiale dell'amministrazione, sono tenuti a fruire di vitto ed alloggio gratuiti forniti dall'amministrazione. A decorrere dall'anno 2012, i risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, valutati in euro 25.000.000, sono versati al bilancio dello Stato».

---

**1.26**

PERDUCA, PORETTI, DELLA SETA, FERRANTE, VITA

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Gli articoli 1803, 1804, 1815, 1816, 2162, 2261, 2262, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché gli articoli 3 e 5 della legge 28 febbraio 2000, n. 42, sono abrogati. A decorrere dall'anno 2012, i risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, valutati in euro 5.854.277, sono versati al bilancio dello Stato».

---

**1.27**

PERDUCA, PORETTI, DELLA SETA, FERRANTE, VITA

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Il programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2009, relativo all'acquisizione del sistema d'arma Joint Strike Fighter e realizzazione dell'associata linea FACO/MROU nazionale è sospeso fino al 31 dicembre 2014. A decorrere dall'esercizio finanziario per l'anno 2015 fino al 2026 gli importi da erogare annualmente sono ridotti del 50 per cento. I risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, valutati in 891,724 milioni di euro per l'anno 2012, in 997,931 milioni di euro per l'anno 2013, in 969,655 milioni di euro l'anno 2014 e in 4.384,138 milioni di euro per il periodo 2015-2026, sono versati al bilancio dello Stato».

---

**1.28**

PERDUCA, PORETTI, DELLA SETA, FERRANTE, VITA

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. L'articolo 55, comma 5-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato. A decorrere dall'anno 2012, i risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, valutati in euro 7.500.000, sono versati al bilancio dello Stato».

---

**1.29**

LUSI, VITA, BUTTI, ADAMO, ANDRIA, BARBOLINI, BLAZINA, CASSON, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, INCOSTANTE, NEROZZI, RANDAZZO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al primo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, con la legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole "destinate alla ricerca", aggiungere le seguenti "al sostegno dell'editoria,".

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 2-quater.

2-quater. All'articolo 2 del decreto-legge n. 98 del 2011, sostituire il comma 4, con i seguenti:

"4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

4-bis. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4-ter. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

4-quater. Entro il 31 ottobre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti "Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni - Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche", ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 31 dicembre 2011, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

4-quinquies. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

**1.30**

D'ALÌ

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole "il fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163," sono aggiunte le seguenti "e le risorse destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 240, della legge n. 191 del 23 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni".».

---

**1.31**

CORONELLA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole "il fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163," sono aggiunte le seguenti "e le risorse destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 240, della legge n. 191 del 23 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni".».

---

**1.32**

FLERES, CENTARO, FERRARA

*Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:*

«2-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole "il fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163," sono aggiunte le seguenti "e le risorse destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 240, della legge n. 191 del 23 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni".».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dal-*



*l'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

### 1.33

LATORRE, LEGNINI, MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MORANDO

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Restano escluse dalle riduzioni disposte ai commi precedenti le risorse di cui all'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, destinate alla realizzazione dei piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico».

*Conseguentemente, dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-bis. Nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, a decorrere dal 31 ottobre 2011 e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture - uffici territoriali del Governo.

5-ter. Le prefetture - uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali.

5-quater. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture - uffici territoriali del Governo.

5-quinquies. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura - ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura - ufficio territoriale del governo, o di sue articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza.

5-sexies. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni lo-

gistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica.

*5-septies.* Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali.

*5-octies.* Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011».

---

### 1.34

PERDUCA, PORETTI, DELLA SETA, FERRANTE, VITA

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«*2-bis.* L'articolo *7-bis* del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, e l'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a decorrere dal 30 settembre 2011 sono abrogati. I risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, non inferiori a euro 17.300.000, sono versati al bilancio dello Stato».

---

### 1.35

PERDUCA, PORETTI, DELLA SETA, FERRANTE, VITA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«*2-bis.* L'articolo 1621 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:

''1621. (*Trattamento economico dell'Ordinario militare, degli ispettori e dei cappellani militari*)

1. Al personale del servizio assistenza spirituale non compete il trattamento economico a carico dello Stato, ovvero del Ministero della Difesa.

2. In coordinamento con l'Ordinariato militare, il trattamento economico e previdenziale del personale del servizio assistenza spirituale è assicurato dalla diocesi dell'ambito territoriale del comando militare.''.

Gli articoli 1622, 1623, 1624 e 1625 sono soppressi. A decorrere dal 1° gennaio 2012 i risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, non inferiori a euro 8.631.618 sono versati al bilancio dello Stato.».

---

**1.36**

PERDUCA, PORETTI, DELLA SETA, FERRANTE, VITA

*Dopo il comma 2, aggiungere in seguente:*

«2-bis. Dall'attuazione degli articoli 12 e 13 dell'intesa fra il Ministro dell'interno e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 9 settembre 1999, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 27 ottobre 1999, n. 421, concernente l'Esecuzione dell'intesa sull'assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato di religione cattolica, non possono derivare oneri a carico del bilancio dello Stato, ovvero del Ministero dell'interno. A decorrere dal 1° gennaio 2012 i risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato».

---

**1.37**

PERDUCA, PORETTI, DELLA SETA, FERRANTE, VITA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Dall'attuazione degli articoli 12 e 13 dell'intesa fra il Ministro dell'interno e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 9 settembre 1999, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 27 ottobre 1999, n. 421, concernente l'Esecuzione dell'intesa sull'assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato di religione cattolica, non possono derivare oneri a carico del bilancio dello Stato, ovvero del Ministero dell'interno. A decorrere dal 1° gennaio 2012 i risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato».

---

**1.38**

PERDUCA, PORETTI, DELLA SETA, FERRANTE, VITA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 183 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto il seguente comma:

''7. Le procedure convenzionali con le aziende ed il personale di cui ai commi 1, 2 e 3 potranno essere espletate solo successivamente alla verifica di mancato soddisfacimento delle specifiche esigenze con personale militare in possesso di idonea qualificazione.''.

A decorrere dal 1° gennaio 2012 i risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato».

---

### 1.39

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

*Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:*

1) alla lettera *a*):

*a*) le parole: «e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «e del 10 per cento a decorrere dall'anno 2013»

*b*) dopo le parole: «inclusa l'accisa» aggiungere le seguenti: «, nonché la riduzione di quanto riportato nell'allegato C-*bis* in maniera selettiva e non lineare»;

2) alla lettera *b*) le parole: «nonché a 16.000 milioni di euro per l'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «nonché a 8. 000 milioni per l'anno 2013».

*Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. Nell'Allegato I, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, nella parte relativa alle Alcole e bevande alcoliche, le parole: "Vino: lire zero;" sono sostituite dalle seguenti: "Vino: euro 0,50 per litro;"».

---

### 1.40

GERMONTANI, MOLINARI, CONTINI, MILANA, VALDITARA

*Il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«3. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, fatta eccezione per gli incarichi di cui al comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono essere più conferiti, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, incarichi dirigenziali di prima e seconda fascia a soggetti estranei alla pubblica amministrazione. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente disposizione».

---

**1.41**

ESPOSITO, BONFRISCO

*Al comma 3, alla lettera a), dopo le parole: «uffici dirigenziali di livello» sono aggiunte le seguenti: «generali e».*

**1.41-bis**

PICHETTO FRATIN, BONFRISCO, TANCREDI

*All'art.1, comma 3, lettera a) dopo le parole “del decreto legge n. 194 del 2009” sono aggiunte le parole “ad esclusione degli enti di ricerca”.*

*All'art.1, comma 5, dopo le parole “restano ferme le vigenti disposizioni in materia di assunzioni” sono aggiunte le parole e il periodo: “, fatto salvo quanto previsto per gli enti di ricerca. Ai fini dello sviluppo della ricerca, agli Enti di ricerca non si applicano le limitazioni percentuali di cui agli articoli 6, comma 13 e 9, comma 28 del Decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122, nonché quelle di cui all'art. 66, comma 14, del decreto legge n.112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, come modificato dall'art. 9, comma 9, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Conseguentemente, a decorrere dal 2012, la dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282 è ridotta di 20 milioni di euro annui”.*

**1.42**

MERCATALI

*Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «ad esclusione di quelle degli enti di ricerca» inserire le seguenti: «e degli Enti Parco Nazionali».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

1. All'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sostituire il comma 4 con i seguenti:

”4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT,

ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

*4-bis.* L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

*4-ter.* Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

*4-quarter.* Entro il 31 ottobre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti 'Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni - Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche', ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 31 dicembre 2011, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

*4-quinquies.* Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011.'».

---

## 1.43

DELLA SETA, FERRANTE

*Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca» inserire le seguenti: «e degli enti parco,».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 19, inserire il seguente:*

### «Art. 19-bis.

1. All'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sostituire il comma 4 con i seguenti:

''4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT,

ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

*4-bis.* L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

*4-ter.* Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

*4-quarter.* Entro il 31 ottobre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti 'Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni - Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche', ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 31 dicembre 2011, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

*4-quinquies.* Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011.'».

---

## 1.44

D'Alì

*Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca» aggiungere le seguenti: «e degli Enti Parco Nazionali.».*

---

**1.45**

Vittoria FRANCO, MARCUCCI, MERCATALI, RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, SOLIANI

*Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «ad esclusione di quelle degli enti di ricerca» inserire le seguenti: «e del Ministero per i beni e le attività culturali».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 19 inserire il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

1. All'articolo 2 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito con legge n. 111 del 2011, sostituire il comma 4 con i seguenti:

''4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle auto vetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

*4-bis.* L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

*4-ter.* Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

*4-quater.* Entro il 31 ottobre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle auto vetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti ''Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche'', ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 31 dicembre 2011, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

*4-quinquies.* Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011''.



2. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è costituito l'Istituto di previdenza generale (IPQ), di seguito "Istituto". L'Istituto esercita le funzioni svolte dai seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decorrere dalla medesima data:

Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);

Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);

Istituto postelegrafonici (IPOS);

Ente nazionale di previdenza e assistenza per lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);

3. L'Istituto succede in tutti i rapporti attivi e passivi in essere dalla data dello gennaio 2011. Dalla medesima data sono soppressi i comitati centrali regionali e provinciali dell'INPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell'INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dell'Istituto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è nominato il Commissario straordinario dell'Istituto. Entro il 30 settembre 2011 il Commissario straordinario predispone lo statuto dell'Istituto, da emanare entro i successivi 60 giorni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Lo statuto definisce le attribuzioni degli organi dell'Istituto, che sono individuati come segue:

a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da cinque membri e composto da cinque membri, e dura in carica quattro anni;

c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il Consiglio dura in carica quattro anni;

d) il Collegio dei sindaci, composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Ministro

del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di Presidente; per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

4. Alla costituzione dei predetti organi si provvede a decorrere dal 1° gennaio 2012. Lo statuto reca disposizioni sulla formazione dei bilanci dell'Istituto volte ad assicurare piena e separata evidenza contabile alla gestione delle prestazioni rispettivamente previdenziali, assistenziali, creditizie e sociali. Con il criterio prioritario dell'unicità dei sistemi strumentali per il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della semplificazione di strutture e procedure, nonché con riguardo alla dismissione del patrimonio dei predetti enti previdenziali, il Commissario straordinario predispose, entro il 31 ottobre 2011, un Piano strategico-operativo per l'organizzazione dell'Istituto e la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, da avviarsi entro il 30 novembre 2011. Il Piano è approvato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione».

---

#### 1.46

PORETTI, PERDUCA

*Al comma 4, sono soppresse le seguenti parole:* «Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal comma 3 entro il 31 marzo 2012 è fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni».

---

#### 1.47

INCOSTANTE, BIANCO, BASTICO, MERCATALI, LEGNINI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

*Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole:* «continuano ad essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni».

*Conseguentemente, al secondo periodo, sopprimere le parole da:* «nonché» *fino alla fine del comma.*

---

**1.48**

BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, MERCATALI, LEGNINI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parole: «continuano ad essere esclusi» con le seguenti: «cessano dall'essere esclusi».*

---

**1.49**

BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, MERCATALI, LEGNINI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: «nonché» fino alla fine del comma, con il seguente periodo: «dando luogo alle nomine, dalle graduatorie dei vincitori dei concorsi già effettuati, sino all'esaurimento di tutti i posti vacanti nell'ambito delle suddette dotazioni organiche provvisorie».*

---

**1.50**

PORETTI, PERDUCA

*Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:*

«4-bis. In presenza di norme che stabiliscono blocchi ovvero limitazioni delle assunzioni, il termine di decorrenza della vigenza delle graduatorie dei concorsi pubblici resta sospeso sino alla data di durata del blocco o limitazione».

---

**1.51**

OLIVA

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al fine di conseguire un contenimento della spesa pubblica, in ottemperanza ai principi di buon andamento ed economicità della Pubblica Amministrazione, l'Agenzia delle Dogane, l'Agenzia del Territorio e l'Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato, in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, senza necessità di sostenere ulteriori costi per avviare nuove procedure concorsuali, attingono, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio della selezione pubblica dell'Agenzia delle Entrate di

825 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria (*Gazzetta Ufficiale* 4 serie speciale concorsi n. 101 del 30 dicembre 2008).».

---

## 1.52

LUMIA

*Sostituire il comma 5 con il seguente*

«5. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 3 e 4 il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, la Presidenza del Consiglio, le Autorità di bacino di rilievo nazionale, il personale dell'Amministrazione penitenziaria che si intende, peraltro esentato anche dai privilegi tagli dovuti alle imposte riduzioni di dotazioni organiche così come previste dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con legge 6 agosto 2008 n. 133, e successive modificazioni, e dall'atto 2, comma 8-*bis* della legge 16 febbraio 2010, n. 25, i magistrati, l'Agenzia italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonché le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e quelle del personale indicato nell'articolo 3, comma 1 e 1-*ter*, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Continua a trovare applicazione l'articolo 6, comma 21-*sexies*, primo periodo del decreto legge 31 maggio 2010, n. 122. restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni».

*Conseguentemente dopo l'articolo 1 inserire il seguente*

### «Art. 1-*bis*.

All'articolo 2 del decreto legge 98 del 2011, sostituire il comma 4, con i seguenti:

''4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

4-*bis*. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi

dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4-ter. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

4-quater. Entro il 31 ottobre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 612011 recanti "Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche", ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 31 dicembre 2011, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

4-quinquies. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

---

### 1.53

INCOSTANTE, BIANCO, MERCATALI, LEGNINI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

*Al comma 5, sopprimere le parole: «la Presidenza del Consiglio, le Autorità di bacino di rilievo nazionale» e le parole: «l'Agenzia italiana del farmaco».*

---

### 1.54

VACCARI

*Al comma 5 sono abrogate le parole: «la presidenza del consiglio».*

---

### 1.55

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

*Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «la Presidenza del Consiglio».*

---

**1.56**

## MERCATALI

*All'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 5, dopo le parole: «del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» inserire le seguenti: «il personale degli Enti parco nazionali funzionalmente equiparato al Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.».*

*b) dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-bis. L'esclusione del personale degli Enti Parco nazionali funzionalmente equiparato al Corpo forestale dello Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, di cui al comma 5, si estende alle riduzioni previste dall'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dall'articolo 74, comma 1, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2010. Gli enti interessati che abbiano effettuato riduzioni di tale personale sono autorizzati al reintegro delle relative dotazioni organiche.».

*Conseguentemente dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:*

1. All'articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

4-bis. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4-ter. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

4-quater. Entro il 31 ottobre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza

del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti "Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche", ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 31 dicembre 2011, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

4-*quinquies*. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011».

---

**1.57**

D'Alì

*Al comma 5, dopo le parole «Corpo nazionale dei vigili del fuoco,» aggiungere le seguenti: «il personale degli Enti parco nazionali funzionalmente equiparato al Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 9 dicembre 1998, n. 426,».*

---

**1.58**

FLUTTERO

*Al comma 5, primo periodo, dopo le parole «nonché le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,» inserire le parole «il personale degli Enti parco nazionali funzionalmente equiparato al Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 9 dicembre 1998, n. 426,».*

---

**1.59**

BETTAMIO

*Al comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Sono altresì escluse dall'applicazione dei commi 3 e 4 le Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, soggette all'applicazione dell'articolo 14, commi 18 e seguenti, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111.».*

---

**1.60**

PIGNEDOLI

*Dopo il comma 5 inserire i seguenti:*

«5-bis. All'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole "l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti" sono sostituite dalle seguenti: "l'incidenza delle spese di personale, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, è pari o superiore al 45% delle spese correnti"».

5-ter. Nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, a decorrere dal 10 gennaio 2012 e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture – uffici territoriali del Governo.

5-quater. Le prefetture – uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali.

5-quinquies. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture – uffici territoriali del Governo.

5-sexies. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura – ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del governo, o di sue articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza.

5-septies. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica.

5-octies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali.

5-novies. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.



Conseguentemente, dopo l'**articolo 1** inserire il seguente:

**«Art. 1-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è costituito l'Istituto di previdenza generale (IPG), di seguito "Istituto". L'Istituto esercita le funzioni svolte dai seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decorrere dalla medesima data:

- a) Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);
- b) Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);
- c) Istituto postelegrafonici (IPOST);
- d) Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);

2. L'Istituto succede in tutti i rapporti attivi e passivi in essere dalla data del 1° gennaio 2011. Dalla medesima data sono soppressi i comitati centrali regionali e provinciali dell'INPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell'INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dell'Istituto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è nominato il Commissario straordinario dell'Istituto. Entro il 30 settembre 2011 il Commissario straordinario predispone lo statuto dell'Istituto, da emanare entro i successivi 60 giorni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Lo statuto definisce le attribuzioni degli organi dell'Istituto, che sono individuati come segue:

a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da cinque membri e composto da cinque membri, e dura in carica quattro anni;

c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datOli di lavoro e dei lavoratori autonomi; il Consiglio dura in carica quattro anni;

d) il Collegio dei sindaci, composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di Presidente; per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

Alla costituzione dei predetti organi si provvede a decorrere dal 1° gennaio 2012. Lo statuto reca disposizioni sulla formazione dei bilanci dell'Istituto volte ad assicurare piena e separata evidenza contabile alla gestione delle prestazioni rispettivamente previdenziali, assistenziali, creditizie e sociali. Con il criterio prioritario dell'unicità dei sistemi strumentali per il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della semplificazione di strutture e procedure, nonché con riguardo alla dismissione del patrimonio dei predetti enti previdenziali, il Commissario straordinario predispone, entro il 31 ottobre 2011, un Piano strategico-operativo per l'organizzazione dell'Istituto e la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, da avviarsi entro il 30 novembre 2011. Il Piano è approvato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione».

---

## 1.61

D'Alì

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. L'esclusione del personale degli Enti parco nazionali funzionalmente equiparato al Corpo forestale dello Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, di cui al comma 5, si estende alle riduzioni previste dall'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dal predetto art. 74, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, e dal predetto art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009. Gli enti interessati che abbiano effettuato riduzioni di tale personale sono autorizzati al reintegro delle relative dotazioni organiche».

---

**1.62**

NEROZZI, BIANCO, MERCATALI, ROILO, BARBOLINI, LEGNINI, ADRAGNA, BASTICO, BLAZINA, CARLONI, CECCANTI, DE SENA, GHEDINI, ICHINO, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, PASSONI, SANNA, TREU, VITALI

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. – 1. Il limite massimo annuale delle retribuzioni e degli emolumenti non può superare il trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica al Primo Presidente della Corte di cassazione. A tal fine il Ministro della giustizia entro il 31 gennaio di ogni anno comunica al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed al Ministro dell'economia e delle finanze l'ammontare del trattamento. Per la Banca d'Italia e le altre autorità indipendenti si fa riferimento al limite massimo previsto dall'articolo 3, comma 46) della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Non sono assoggettati al rispetto del limite di cui al comma 1 le sole attività soggette a tariffa professionale, le attività di natura professionale non continuativa, i contratti d'opera di natura non continuativa ed i compensi determinati ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, codice civile, degli amministratori delle società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica e le loro controllate investiti di particolari cariche.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 44, ottavo periodo, della citata legge n. 244 del 2007, i soggetti conferenti possono derogare al limite massimo solo per esigenze di carattere eccezionale e per un periodo di tempo non superiore a due anni. Si intendono esigenze di carattere eccezionale, da sottoporre al vaglio preventivo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze, quelle derivanti da eventi imprevedibili cui non si possa far fronte con l'attività dei dipendenti e dei consulenti e che richiedano una prestazione lavorativa straordinaria in termini sia di qualità che di quantità oraria giornaliera. Il provvedimento previsto dal presente comma deve contenere una dettagliata motivazione a supporto del conferimento.».

---

**1.63**

LATRONICO

*Dopo il comma 5 è inserito il seguente:*

«5-bis. L'articolo 7, comma 6, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che la trasformazione dei posti corrispondenti all'in-

carico di componente dei Collegi dei sindaci in posti di livello dirigenziale generale, per le esigenze di consulenza, studio e ricerca, ivi prevista, determina, nei Ministeri interessati, il corrispondente incremento delle rispettive dotazioni organiche del personale dirigenziale generale.».

---

#### 1.64

BONFRISCO, ESPOSITO

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5.bis. Le società non quotate controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, adeguano la spesa del personale e le loro politiche assunzionali al regime previsto per le amministrazioni controllanti. È abrogato il comma 2-bis dell'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché il comma 29 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122».

---

#### 1.65

PIGNEDOLI

*Dopo il comma 5 inserire i seguenti:*

«5-bis. All'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti" sono sostituite dalle seguenti: "l'incidenza delle spese di personale, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, è pari o superiore al 40% delle spese correnti".

b) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel computo delle spese di personale, quelle relative a funzioni di istruzione pubblica ed a funzioni nel settore sociale, ivi compresi gli asili nido e i servizi per l'infanzia, sono considerate nei limiti del 50%".

5-ter. Nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture – uffici territoriali del Governo.

*5-quater.* Le prefetture – uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali.

*5-quinquies.* Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture – uffici territoriali del Governo.

*5-sexies.* Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura – ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovragiornale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del governo, o di sue articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza.

*5-septies.* La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica.

*5-octies.* Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali.

*5-novies.* Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 1 inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è costituito l'Istituto di previdenza generale (IPG), di seguito "Istituto". L'Istituto esercita le funzioni svolte dai seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decorrere dalla medesima data:

- e) Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);
- f) Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);
- g) Istituto postelegrafonici (IPOST);
- h) Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);

L'Istituto succede in tutti i rapporti attivi e passivi in essere dalla data del 1° gennaio 2011. Dalla medesima data sono soppressi i comitati

centrali regionali e provinciali dell'INPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell'INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dell'Istituto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è nominato il Commissario straordinario dell'Istituto. Entro il 30 settembre 2011 il Commissario straordinario predispone lo statuto dell'Istituto, da emanare entro i successivi 60 giorni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Lo statuto definisce le attribuzioni degli organi dell'Istituto, che sono individuati come segue:

a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da cinque membri e composto da cinque membri, e dura in carica quattro anni;

c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il Consiglio dura in carica quattro anni;

d) il Collegio dei sindaci, composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di Presidente; per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

Alla costituzione dei predetti organi si provvede a decorrere dal 1° gennaio 2012. Lo statuto reca disposizioni sulla formazione dei bilanci dell'Istituto volte ad assicurare piena e separata evidenza contabile alla gestione delle prestazioni rispettivamente previdenziali, assistenziali, creditizie e sociali. Con il criterio prioritario dell'unicità dei sistemi strumentali per il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della semplificazione di strutture e procedure, nonché con riguardo alla dismissione del patrimonio dei predetti enti previdenziali, il Commissario straordinario predispone, entro il 31 ottobre 2011, un Piano strategico-operativo per l'organizzazione dell'Istituto e la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, da avviarsi entro il 30 novembre 2011. Il Piano è approvato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione».

---

## 1.66

PIGNEDOLI

*Dopo il comma 5 inserire i seguenti:*

«5-bis. All'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: "si calcolano le spese sostenute anche dalle" sono inserite le seguenti: "aziende speciali, comprese quelle consortili, e dalle";

b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Per il computo di cui sopra si considerano al numeratore le spese di personale e al denominatore il totale dei costi inseriti nel conto economico al netto delle grandezze prive di rilevanza finanziaria e al netto delle operazioni infra-gruppo".

5-ter. Nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture – uffici territoriali del Governo.

5-quater. Le prefetture – uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali.

5-quinquies. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture – uffici territoriali del Governo.

5-sexies. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura – ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del governo, o di sue articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza.

*5-septies.* La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica.

*5-octies.* Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali.

*5-novies.* Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 1 inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è costituito l'Istituto di previdenza generale (IPG), di seguito "Istituto". L'Istituto esercita le funzioni svolte dai seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decorrere dalla medesima data:

- i)* Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);
- j)* Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);
- k)* Istituto postelegrafonici (IPOST);
- l)* Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);

L'Istituto succede in tutti i rapporti attivi e passivi in essere dalla data del 1° gennaio 2011. Dalla medesima data sono soppressi i comitati centrali regionali e provinciali dell'INPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell'INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dell'Istituto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è nominato il Commissario straordinario dell'Istituto. Entro il 30 settembre 2011 il Commissario straordinario predispone lo statuto dell'Istituto, da emanare entro i successivi 60 giorni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'econo-



mia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Lo statuto definisce le attribuzioni degli organi dell'Istituto, che sono individuati come segue:

a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da cinque membri e composto da cinque membri, e dura in carica quattro anni;

c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il Consiglio dura in carica quattro anni;

c) il Collegio dei sindaci, composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di Presidente; per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

Alla costituzione dei predetti organi si provvede a decorrere dal 1° gennaio 2012. Lo statuto reca disposizioni sulla formazione dei bilanci dell'Istituto volte ad assicurare piena e separata evidenza contabile alla gestione delle prestazioni rispettivamente previdenziali, assistenziali, creditizie e sociali. Con il criterio prioritario dell'unicità dei sistemi strumentali per il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della semplificazione di strutture e procedure, nonché con riguardo alla dismissione del patrimonio dei predetti enti previdenziali, il Commissario straordinario predispose, entro il 31 ottobre 2011, un Piano strategico-operativo per l'organizzazione dell'Istituto e la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, da avviarsi entro il 30 novembre 2011. Il Piano è approvato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione».

---

**1.67**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

*Al comma 6, al capoverso lettera a), sostituire le parole: «del 5 per cento per l'anno 2012» con le seguenti: «del 10 per cento per l'anno 2012, con esclusione dei regimi iscritti ai nn. 1, 4, 8, 20, 21, 23, 28, 34 e 47.».*

*Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 35, è aggiunto il seguente:*

«35-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione di presente decreto-legge, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli Istituti bancari, le agenzie "money transfer" ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 3.00 euro. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale».

---

**1.68**

BETTAMIO

*Al comma 6, lettera a), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2013» sono aggiunte le seguenti: «Dalla presente riduzione sono esentati gli impiegati a contratto assunti presso le rappresentanze diplomatiche e consolari e gli istituti di cultura, di cui agli artt. 93 e 152 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;».*

---

**1.69**

LATRONICO

*Al comma 6, lettera a) sopprimere le seguenti parole: «nel medesimo comma, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Al fine di garantire gli effetti finanziari di cui al comma 1-quater, in alternativa, anche parziale, alla riduzione di cui al primo periodo, può essere disposta, con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, la rimodulazione delle aliquote delle imposte indirette, inclusa l'accisa"».*

---

**1.70**

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*Al comma 6, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: «In ogni caso, dalla riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato C-bis sono comunque escluse le agevolazioni a favore delle persone fisiche che riguardano la prima abitazione, i carichi di famiglia, il lavoro e le pensioni».*

*Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

*«3-bis. A decorrere dal 1° giugno 2011, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 20 per cento.*

*3-ter. Fermo quanto disposto dall'articolo 39, comma 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dai relativi decreti direttoriali di applicazione, gli importi dei versamenti periodici del prelievo erariale unico dovuti dai soggetti passivi di imposta in relazione ai singoli periodi contabili sono calcolati assumendo un'aliquota pari al 98 per cento di quella prevista dal comma 1.*

*3-quater. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".*

*3-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:*

*a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";*

*b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";*

*c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".*

*3-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 5-ter e 5-quater si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.*

*3-septies. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento". In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al presente comma si applica a*

decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010».

---

### 1.71

MASCITELLI

*Al comma 6 , lettera a), inserire, in fine, il seguente periodo: «In alternativa alla riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato c-bis delle agevolazioni a favore delle persone fisiche che riguardano la prima abitazione, i carichi di famiglia, il lavoro e le pensioni è introdotto, per gli anni 2012-2014, un prelievo straordinario dell'1% sui patrimoni immobiliari di valore complessivo superiore a cinque milioni di euro con esclusione degli immobili in proprietà di enti pubblici per fini istituzionali e statutati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le relative modalità di attuazione».*

---

### 1.72

MASCITELLI

1. *Al comma 6, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: «In ogni caso, dalla riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato C-bis sono comunque escluse le agevolazioni a favore delle persone fisiche che riguardano la prima abitazione, i carichi di famiglia, il lavoro e le pensioni».*

2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede mediante:

a) l'aumento dell'aliquota del 20 per cento dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura dell'1 per cento;

b) l'aumento dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del 2 per cento per i seguenti prodotti:

a) lavori in platino. esclusi quelli per uso Industriale, sanitario e di laboratorio; prodotti con parti o guarnizioni di platino, costituenti elemento prevalente del prezzo;

b) pelli da pellicceria, conciate o preparate, anche confezionate in tavole, sacchi, mappette, croci o altri simili manufatti, di zibellino, ermellino, chincillà, ocelot, leopardo, giaguaro, ghepardo, tigre, pantera, zebra, lince, visone, pekan, breitschwanz, martora, lontra sealskin, lontra di fiume, volpe argentata, volpe bianca, ghiottone, scimmia, scoiattolo, orso bianco, donnola e relative confezioni;

c) vini spumanti a denominazione di origine la cui regolamentazione obbliga alla preparazione mediante fermentazione naturale in bottiglia;

d) autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 26, lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici, esclusi quelli adibiti ad uso pubblico e quelli con motore diesel fino a 2500 centimetri cubici diversi da quelli indicati alla successiva lettera e);

f) motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici;

g) navi e imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore a diciotto tonnellate.

h) tappeti e guide fabbricati a mano originari dall'Oriente, dall'Estremo Oriente e dal Nord Africa.

3. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alle detrazioni per oneri, dopo la lettera *i*-octies), è aggiunta la seguente: *i*-novies) le spese a qualunque titolo sostenute, purchè documentate con esaustiva documentazione fiscale per un importo non superiore a 5.000 euro annui. Non possono in ogni caso essere detratte le spese per l'acquisto dei beni di cui al punto b), del comma 2.

---

### 1.73

CASTIGLIONE, VIESPOLI, POLI BORTONE, FLERES, FERRARA

*Sopprimere il comma 7.*

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

### 1.74

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*Sopprimere il comma 7.*

---

**1.75**

BATTAGLIA

*Sopprimere i commi 7, 22 e 23.*

---

**1.76**

INCOSTANTE, MORANDO, NEROZZI, ROILO, BIANCO, MERCATALI, BARBOLINI, GHEDINI, LEGNINI, ADAMO, ADRAGNA, AGOSTINI, BASTICO, BLAZINA, CARLONI, CECCANTI, DE SENA, GIARETTA, ICHINO, LUMIA, LUSI, MAURO MARIA MARINO, PASSONI, SANNA, TREU, VITALI

*Sopprimere il comma 7.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

*(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti, riorganizzazione degli uffici periferici dello Stato e disposizioni in materia di utilizzo delle c.d. auto blu)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al comma 1.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. In mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo

30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. È fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. È fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione dei commi da 1 a 6 devono derivare risparmi per 200 milioni di euro per l'anno 2011 e per 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui ai commi da 1 a 7, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

9. Nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture – uffici territoriali del Governo.

10. Le prefetture – uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali.

11. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture uffici territoriali del Governo.

12. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura – ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del governo, o di sue articola-

zione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza.

13. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica.

14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali.

15. Dall'attuazione dei commi da 9 a 14 devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

16. All'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 4 è sostituito dal seguente:

''4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

4-bis. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4-ter. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

4-quater. Entro il 31 dicembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica n. 612010 e n. 6/2011 recanti ''Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni - Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche'', ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

17. Dall'attuazione dei commi da 4 a 4-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dal comma 16 del presente arti-



colo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 250 milioni di euro annui a per l'anno 2011 ed a 350 milioni a decorrere dall'anno 2012.».

---

**1.77**

VIESPOLI, FLERES

*Il comma 7 è sostituito dal seguente:*

«7. All'articolo 10, comma 12, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Nella ipotesi prevista dal primo periodo del presente comma ovvero nel caso in cui non siano assicurati gli obiettivi di risparmio stabiliti ai sensi del comma 2, con le modalità previste dal citato primo periodo l'amministrazione competente dispone, nel rispetto degli equilibri di bilancio pluriennale, su comunicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, la riduzione della retribuzione di risultato dei dirigenti responsabili nella misura del 30 per cento"».

---

**1.78**

NEROZZI, MORANDO, ROILO, GHEDINI, BIANCO, MERCATALI, LEGNINI, ADAMO, ADRAGNA, AGOSTINI, BASTICO, BLAZINA, CARLONI, CECCANTI, DE SENA, GIARETTA, INCOSTANTE, ICHINO, LUMIA, LUSI, MAURO MARIA MARINO, PASSONI, SANNA, TREU, VITALI

*Al comma 7, sopprimere le parole: «senza interessi».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

*(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti e unificazione degli enti previdenziali)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni

di promozione degli *standard* di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al comma 1.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. In mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. È fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. È fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione dei commi da 1 a 6 devono derivare risparmi per 150 milioni di euro per l'anno 2011 e per 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui ai commi da 1 a 7, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

9. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è costituito l'Istituto di previdenza generale (IPG), di seguito «Istituto». L'Istituto esercita le funzioni svolte dai seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decorrere dalla medesima data:

- a) Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);
- b) Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);

- c) Istituto postelegrafonici (IPOST);
- d) Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS).

10. L'Istituto succede in tutti i rapporti attivi e passivi in essere dalla data del 1° gennaio 2011. Dalla medesima data sono soppressi i comitati centrali regionali e provinciali dell'INPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell'INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dell'Istituto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è nominato il Commissario straordinario dell'Istituto. Entro il 30 settembre 2011 il Commissario straordinario predispone lo statuto dell'Istituto, da emanare entro i successivi 60 giorni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Lo statuto definisce le attribuzioni degli organi dell'Istituto, che sono individuati come segue:

a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da cinque membri e composto da cinque membri, e dura in carica quattro anni;

c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il Consiglio dura in carica quattro anni;

d) il Collegio dei sindaci, composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di Presidente; per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

11. Alla costituzione dei predetti organi si provvede a decorrere dal 1° gennaio 2012. Lo statuto reca disposizioni sulla formazione dei bilanci dell'Istituto volte ad assicurare piena e separata evidenza contabile alla gestione delle prestazioni rispettivamente previdenziali, assistenziali, creditizie e sociali. Con il criterio prioritario dell'unicità dei sistemi strumentali per il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della sem-

plificazione di strutture e procedure, nonché con riguardo alla dismissione del patrimonio dei predetti enti previdenziali, il Commissario straordinario predispone, entro il 31 ottobre 2011, un Piano strategico-operativo per l'organizzazione dell'Istituto e la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, da avviarsi entro il 30 novembre 2011. Il Piano è approvato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione».

---

**1.79**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

*Al comma 7, sostituire le parole: «dovuta ai dipendenti» con le seguenti: «dovuta a tutti gli organici dirigenziali di ogni livello».*

---

**1.80**

GHEDINI, NEROZZI, MORANDO, ROILO, BIANCO, MERCATALI, LEGNINI, ADAMO, ADRAGNA, AGOSTINI, BLAZINA, CARLONI, CECCANTI, DE SENA, GIARETTA, INCOSTANTE, ICHINO, LUMIA, LUSI, MAURO MARIA MARINO, PASSONI, SANNA, TREU, VITALI

*Al comma 7, sostituire le parole: «tre rate annuali posticipate» con le seguenti: «in una rata annuale posticipata all'anno successivo al differimento».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

*(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti, riorganizzazione degli uffici periferici dello Stato e disposizioni in materia di utilizzo delle c.d. auto blu)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni

di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al comma 1.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. In mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. È fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che, egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. È fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione dei commi da 1 a 6 devono derivare risparmi per 200 milioni di euro per l'anno 2011 e per 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui ai commi da 1 a 7, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

9. Nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture – uffici territoriali del Governo.

10. Le prefetture – uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali.

11. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture – uffici territoriali del Governo.

12. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura – ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del governo, o di sue articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza.

13. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica.

14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali.

15. Dall'attuazione dei commi da 9 a 14 devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

16. All'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 4 è sostituito dal seguente:

”4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

4-bis. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4-ter. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovetture di Stato.

4-quater. Entro il 31 dicembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti "Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche", ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

17. Dall'attuazione del comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dal comma 16 del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012».

---

### 1.81

BASTICO, MORANDO, ROILO, GHEDINI, BIANCO, MERCATALI, LEGNINI, ADAMO, ADRAGNA, AGOSTINI, BLAZINA, CARLONI, CECCANTI, DE SENA, GIARETTA, INCOSTANTE, ICHINO, LUMIA, LUSI, MAURO MARIA MARINO, NEROZZI, PASSONI, SANNA, TREU, VITALI

*Al comma 7, sostituire le parole:* «Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze» *con le seguenti:* «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

---

### 1.82

ZANDA

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. Al comma 5, dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98, dopo le parole: "è ridotta" sono aggiunte le seguenti: "salvo casi di convivenza da almeno dieci anni,".

7-ter. Ai soli fini di cui al comma 7-bis, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative con-

cernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai tabacchi lavorati, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011».

---

### 1.83

DELOGU, MASSIDDA, SANCIU

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. All'articolo 20 del decreto-legge n. 98 del 2011, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

''4-bis. A decorrere dall'anno 2011, i saldi ovvero i limiti di spesa rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno della regione Sardegna, sono rimodulati in conseguenza delle modifiche apportate al sistema finanziario regionale, nel rispetto dell'autonomia finanziaria garantita dallo Statuto Sardo e nel rispetto della vigente normativa statale disciplinante il patto di stabilità interno. Nelle more dell'approvazione delle norme di attuazione dello Statuto in materia di entrata, le quote regionali di compartecipazione ai tributi erariali sono provvisoriamente determinate in base agli indicatori di gettito e alle elaborazioni del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia.''.».

---

### 1.84

VITALI, GHEDINI, BIANCO, MERCATALI, BARBOLINI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, D'UBALDO, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. All'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 2 è sostituito dal seguente:

''2. Ai fini di favorire il concorso degli enti al raggiungimento degli obiettivi di saldo stabiliti dal patto di stabilità interno per il triennio 2012-2014, i predetti enti sono ripartiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e per la coesione territoriale, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto



1997, n. 281, in quattro classi, sulla base dei seguenti parametri di virtuosità:

- a) prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni *standard*;
- b) rispetto degli indicatori di deficiarietà strutturale di cui al decreto del Ministro dell'interno del 24 settembre 2009;
- c) rispetto del patto di stabilità interno nel triennio precedente;
- d) squilibrio della parte corrente del bilancio;
- e) grado di autofinanziamento della spesa in conto capitale;
- f) riduzione del debito.

Il valore medio degli indicatori per gli enti locali è individuato sulla base delle seguenti classi demografiche e dovrà tenere conto anche delle aree geografiche da individuare con il decreto di cui al primo periodo:

- a) per le province:
  - 1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti;
  - 2) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti;
- b) per i comuni:
  - 1) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti;
  - 2) comuni con popolazione superiore a 50.000 e fino a 100.000 abitanti;
  - 3) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

Annualmente, i criteri di virtuosità possono essere modificati o aggiornati con la legge di stabilità.'».

---

## 1.85

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, MERCATALI, GHEDINI, BIANCO, BARBOLINI, DELLA SETA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, D'UBALDO, LEDDI, MUSI, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

*Sostituire il comma 8, con il seguente:*

«8. All'articolo 20, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 5 è soppresso».

*Conseguentemente:*

- *sopprimere il comma 9;*
- *ai relativi maggiori oneri, pari a 6.000 milioni di euro per l'anno 2012 e a 6.400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede:*

1) per un ammontare pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 a valere sui seguenti risparmi di spesa:

– all'**articolo 1**, dopo il comma 33, aggiungere i seguenti:

«33-bis. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'I-STAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Entro il 31 dicembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti "Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni - Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche", ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

33-ter. Nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture - uffici territoriali del Governo. Le prefetture - uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture - uffici territoriali del Governo. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della

legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura - ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovranazionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura - ufficio territoriale del Governo, o di sue articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano, inoltre, agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

33-*quater*. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è costituito l'Istituto di previdenza generale (IPG), di seguito "Istituto". L'Istituto esercita le funzioni svolte dai seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decorrere dalla medesima data:

- a) Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);
- b) Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);
- c) Istituto postelegrafonici (IPOST);
- d) Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPAIS);

L'Istituto succede in tutti i rapporti attivi e passivi in essere dalla data del 1° gennaio 2011. Dalla medesima data sono soppressi i comitati centrali regionali e provinciali dell'INPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell'INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dell'Istituto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è nominato il Commissario straordinario dell'Istituto. Entro il 30 settembre 2011 il Commissario straordinario predispone lo statuto dell'Istituto, da emanare entro i successivi 60 giorni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Lo statuto definisce le attribuzioni degli organi dell'Istituto, che sono individuati come segue:

- a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da cinque membri e composto da cinque membri, e dura in carica quattro anni;

c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il Consiglio dura in carica quattro anni;

d) il Collegio dei sindaci, composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di Presidente; per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

Alla costituzione dei predetti organi si provvede a decorrere dal 1° gennaio 2012. Lo statuto reca disposizioni sulla formazione dei bilanci dell'Istituto volte ad assicurare piena e separata evidenza contabile alla gestione delle prestazioni rispettivamente previdenziali, assistenziali, creditizie e sociali. Con il criterio prioritario dell'unicità dei sistemi strumentali per il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della semplificazione di strutture e procedure, nonché con riguardo alla dismissione del patrimonio dei predetti enti previdenziali, il Commissario straordinario predispose, entro il 31 ottobre 2011, un Piano strategico-operativo per l'organizzazione dell'Istituto e la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, da avviarsi entro il 30 novembre 2011. Il Piano è approvato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

*33-quinquies.* A decorrere dal 1° gennaio 2012, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli *standard* di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, re-

quisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al presente comma. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva. A decorrere dal 1° gennaio 2012:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi per 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato;

2) per un ammontare pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2012 e a 4.400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, a valere su quota parte delle maggiori entrate, valutate in 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, di cui alle seguenti misure:

– dopo l'**articolo 1**, aggiungere i seguenti:

**«Art. 1-bis.**

*(Misure antievasione)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 5, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-*bis* e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-*ter* dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-*bis* dell'articolo 8-*bis* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-*bis* nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

### **Art. 1-*bis*.**

#### *(Imposta sui grandi patrimoni)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari.

2. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato.

3. Per i soggetti persone fisiche di cui al comma 2, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:

a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,50 per cento;

b) oltre 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,80 per cento.

4. Entro il 31 marzo 2012, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori di cui al comma 8.

5. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 2 sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.

6. L'imposta di cui al comma 2 è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno.

7. Il valore complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dalla presente legge».

### 1.86

MERCATALI, GHEDINI, BIANCO, BARBOLINI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, D'UBALDO, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

*Sostituire il comma 8, con il seguente:*

«8. All'articolo 20, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 5 è sostituito dal seguente:

»5. Ai medesimi fini di cui al comma 4, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, concorrono con le seguenti ulteriori misure in termini di fabbisogno e di indebitamento netto:

a) le regioni a statuto ordinario per 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012;

b) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano per 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012;

c) le province per 350 milioni di euro per l'anno 2012 e per 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

d) i comuni per 850 milioni di euro per l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2012 e a 3.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede:*

1) per un ammontare pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 a valere sui seguenti risparmi di spesa:

– all'**articolo 1**, dopo il comma 33, aggiungere i seguenti:

«33-bis. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e

sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Entro il 31 dicembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti "Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni - Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche", ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

*33-ter.* Nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture - uffici territoriali del Governo. Le prefetture - uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture - uffici territoriali del Governo. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura - ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del governo, o di sua articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano, inoltre, agli uffici



i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012;

2) per un ammontare pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2012 e a 2.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, a valere su quota parte delle maggiori entrate, valutate in 4.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 di cui alle seguenti misure:

– dopo l'**articolo 1**, aggiungere il seguente:

**«Art. 1-bis.**

*(Imposta sui grandi patrimoni)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è Istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari.

2. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato.

3. Per i soggetti persone fisiche di cui al comma 2, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:

a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,50 per cento;

b) oltre 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,80 per cento.

4. Entro il 31 marzo 2012, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori di cui al comma 8.

5. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 2 sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.

6. L'imposta di cui al comma 2 è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno.

7. Il valore complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dalla presente legge».

---

**1.87**

SANCIU, SARO, SANTINI, PISANU, LENNA, DE ECCHER, DELOGU, CAMBER, MASSIDDA

*Al comma 8, le lettere a) e b) sono sostituite dalla seguente:*

«a) le Regioni a Statuto ordinario, e, in base ad intese da stabilire nel rispetto delle prerogative e procedure costituzionali e delle disposizioni dei rispettivi statuti speciali e dell'articolo 27 della legge 5 maggio

2009, n. 42, le Regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, per 900 milioni, da ripartire in base a parametri oggettivi consolidati, tenendo conto del numero degli abitanti e della superficie delle singole Regioni o Province».

*Conseguentemente all'articolo 2, è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

«36-bis. L'aliquota a carico dei beni e servizi gravati dall'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, pari al 20 per cento, è aumentata dell'1 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2012».

---

### **1.88**

SANCIU, SARO, SANTINI, PISANU, LENNA, DE ECCHER, DELOGU, CAMBER, MASSIDDA

*Al comma 8, le lettere a) e b) sono sostituite dalla seguente:*

«a) le Regioni a Statuto ordinario, e, in base ad intese da stabilire nel rispetto delle prerogative e procedure costituzionali e delle disposizioni dei rispettivi statuti speciali e dell'Articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, per 1.800 milioni, da ripartire in base a parametri oggettivi consolidati, tenendo conto del numero degli abitanti e della superficie delle singole Regioni o Province».

*Conseguentemente all'articolo 2, è aggiunto infine il seguente comma:*

«36-bis. l'aliquota a carico dei beni e servizi gravati dall'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, pari al 20 per cento, è aumentata dell'1 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2012».

---

### **1.89**

PISTORIO, LUMIA, GALIOTO, D'ALIA

*Al comma 8, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) alla lettera a) sostituire le parole: »per l'anno 2013« con le parole: »per ciascun anno 2012 e 2013».

*E sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) alla lettera b) sostituire le parole: "per l'anno 2013" con le seguenti: "per ciascuno degli anni 2012 e 2013" e aggiungere in fine le seguenti parole: "In ossequio al principio costituzionale di uguaglianza dei cittadini e di leale collaborazione istituzionale, gli incrementi del concorso alla stabilizzazione della finanza pubblica posti a carico delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano devono tenere in ogni caso conto della popolazione residente a livello regionale e provinciale e delle superfici territoriali. I criteri di tale ripartizione devono essere concertati con gli Enti interessati e per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, devono essere definiti nel rispetto delle prerogative statutarie"».

*Conseguentemente, dopo il comma 33 aggiungere i seguenti:*

«33-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. A decorrere dall'anno 2011 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori *market* sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2009 ridotta del 5 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,5 miliardi di euro nel 2011 e in 2,8 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2012. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398"».

---

## 1.90

PISTORIO, LUMIA, GALIOTO, D'ALIA

*Al comma 8, sopprimere la lettera c).*

*Conseguentemente, dopo il comma 33 aggiungere i seguenti:*

«33-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. A decorrere dall'anno 2011 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori *market* sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto eco-

nomico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2009 ridotta del 5 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,5 miliardi di euro nel 2011 e in 2,8 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2012. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398''«.

---

### 1.91

SANNA

*Al comma 8, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

''b) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano per 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012''».

*Consequentemente, dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. In ossequio al principio costituzionale di uguaglianza dei cittadini e di leale collaborazione istituzionale, gli incrementi del concorso alla stabilizzazione della finanza pubblica posti a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano devono tenere in ogni caso conto della popolazione residente a livello regionale e provinciale».

---

### 1.92

SANNA

*Al comma 8, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

''b) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano per 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012''».

*Consequentemente, dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. In ossequio al principio costituzionale di uguaglianza dei cittadini e di leale collaborazione istituzionale, gli incrementi del concorso alla stabilizzazione della finanza pubblica posti a carico delle regioni a

statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano devono essere proporzionali a quelli richiesti per le Regioni a Statuto ordinario, tenendo in ogni caso conto della popolazione residente a livello regionale e provinciale».

---

**1.93**

SANTINI, DE ECCHER

*Al comma 8, lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto di quanto previsto nei rispettivi statuti speciali e nelle relative norme di attuazione».*

---

**1.94**

TONINI, MERCATALI, SANNA, PEGORER, CECCANTI, MORANDO, FINOCCHIARO, ZANDA, PERTOLDI, BLAZINA, CABRAS, LUMIA, SCANU

*Al comma 8, alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nella medesima lettera b), sono aggiunte, in fine le seguenti parole: "nel rispetto di quanto previsto nei rispettivi statuti speciali e nelle relative norme di attuazione"».*

---

**1.95**

THALER AUSSERHOFER, MOLINARI, PINZGER, PETERLINI, FOSSON, SARO

*Al comma 8, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nella medesima lettera, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: "nel rispetto di quanto previsto nei rispettivi statuti speciali e nelle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42"».*

---

**1.96**

THALER AUSSERHOFER, MOLINARI, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

*Al comma 8, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nella medesima lettera, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: "nel rispetto di quanto previsto nei rispettivi statuti speciali e nelle relative norme di attuazione"».*

---

**1.97**

BASTICO, LEGNINI, BARBOLINI

*All'articolo 1 sono apportare le seguenti modificazioni:*

1. Al comma 8 sopprimere la lettera e);
2. dopo il comma 9 inserire il seguente comma:

«9-bis. Per l'anno 2011 il 10 per cento dei residui passivi in conto capitale dei Comuni può essere pagato fuori dai vincoli stabiliti per il patto di stabilità interno.».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**Art. 1-bis.**

*(Imposta sui grandi patrimoni immobiliari)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari.
  2. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato.
  3. Per i soggetti persone fisiche di cui al comma 2, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:
    - a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,50 per cento;
    - b) oltre 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,80 per cento.
  4. Entro il 31 Marzo 2012, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del Territorio individua i valori di cui al comma 4.
  5. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 2 sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.
  6. L'imposta è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno.
  7. Il valore complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dalla presente legge.
-

**1.98**

VITALI, GHEDINI, BIANCO, MERCATALI, BARBOLINI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, D'UBALDO, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO

*Al comma 8, la lettera e) è sostituita con la seguente: «e) la lettera d) è soppressa.».*

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 1.700 milioni di euro per l'anno 2012 e a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate, valutate in 4.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, di cui alla seguente misura:*

*– dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**Art. 1-bis.**

*(Imposta sui grandi patrimoni immobiliari)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari.

2. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato.

3. Per i soggetti persone fisiche di cui al comma 2, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:

a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,50 per cento,

b) oltre 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,80 per cento.

4. Entro il 31 marzo 2012, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del Territorio individua i valori di cui al comma 2.

5. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 2 sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.

6. L'imposta è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno.

7. Il valore complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dalla presente legge».

**1.99**

VITALI, GHEDINI, BIANCO, MERCATALI, BARBOLINI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, D'UBALDO, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

*Al comma 8, la lettera e) è soppressa.*

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 1.700 milioni di euro per l'anno 2012 e a 1.000 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate, valutate in 4.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, di cui alla seguente misura:*

*– dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**Art. 1-bis.**

*(Imposta sui grandi patrimoni immobiliari)*

1. A decorrere dal 1 gennaio 2012 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari.

2. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato.

3. Per i soggetti persone fisiche di cui al comma 2, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:

a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,50 per cento;

b) oltre 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,80 per cento.

4. Entro il 31 marzo 2012, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del Territorio individua i valori di cui al comma 2.

5. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 2 sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.

6. L'imposta è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno.

7. Il valore complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dalla presente legge.



**1.100**

FLERES

*Al comma 8 aggiungere il seguente periodo:* «Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto dei propri rispettivi statuti, delle relative norme di attuazione e dell'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42».

---

**1.101**

PISTORIO, LUMIA

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

«8-bis. Nell'ultimo capoverso del comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole "tale data" e "per l'anno 2007" sono sostituite, rispettivamente, con "il 31 dicembre 2011" e "dall'anno 2012", la cifra "44,09" è sostituita con "42,5".

*Conseguentemente, dopo il comma 35 dell'articolo 2 inserire i seguenti:*

«35-bis. Al comma 1-bis., dell'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, apportare le seguenti modificazioni:

- alla lettera *b*) sostituire la parola "4,65" con la parola "8,5";
- alla lettera *c*) sostituire la parola "5,90" con la parola "8,5".

35-ter. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: "nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché dal comma 1 dell'articolo 45".

35-quater. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

35-quinques. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

---

**1.102**

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

«8 bis. All'articolo 20 del decreto legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, i commi da 2 a 2-quater sono sostituiti dai seguenti:

''2. Ai fini di favorire il concorso degli enti al raggiungimento degli obiettivi di saldo stabiliti dal patto di stabilità interno per il triennio 2012-2014 e di ripartire tra gli enti del singolo livello di governo l'ammontare del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati, a decorrere dall'anno 2012, i predetti enti sono ripartiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e per la coesione territoriale, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in classi, sulla base dei seguenti parametri di virtuosità:

- a) rispetto del patto di stabilità interno nel triennio precedente;
- b) percorso di convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard;
- c) riduzione del debito;
- d) squilibrio della parte corrente del bilancio;
- e) grado di autofinanziamento della spesa in conto capitale.

2-bis. I comuni virtuosi sono individuati per fasce demografiche, così come fissate dall'articolo 156 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 e mediante accorpamento delle fasce individuate alle lettere m) e n), e aree geografiche. Gli obiettivi del patto di stabilità e la distribuzione del fondo sperimentale di riequilibrio sono ripartiti in relazione al posizionamento dei comuni sulla base dei parametri indicati.

2-ter. Annualmente, i criteri di virtuosità di cui al decreto del comma 2. possono essere modificati o aggiornati con la legge di stabilità''».

**1.103**

DE ANGELIS, GALIOTO, Nicola ROSSI, BALDASSARRI, D'ALIA, PISTORIO, RUTELLI

*Dopo il comma 8, inserire i seguenti commi:*

«8-bis. Per gli anni 2012 e 2013 sono esclusi dal computo del patto di Stabilità interno, per le Regioni ad Obiettivo Convergenza, le quote di cofinanziamento a carico dei bilanci delle Regioni e/o degli altri Enti pubblici partecipanti ai programmi, di cui all'articolo 1, comma 129, lettera c)

della legge 13 dicembre 2010, n. 220, destinate alla realizzazione dei Programmi Operativi Regionali ai fini della realizzazione di progetti d'investimento nell'ambito dei Fondi strutturali 2007/2013.

8-ter. All'onere derivante dal comma 8-bis, per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica».

---

### 1.104

SANNA, PEGORER, PERTOLDI, LUMIA, TONINI, CABRAS, BLAZINA, SCANU, CECCANTI, GARRAFFA, PAPANIA

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. L'incremento del concorso alla manovra di finanza pubblica a carico delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano si applica nel rispetto di quanto previsto nei rispettivi statuti speciali e nelle relative norme di attuazione. Sono altresì rispettate le disposizioni sulle quali è stato raggiunto l'accordo in sede di commissioni paritetiche per le quali il Governo non ha emanato il relativo decreto legislativo nonché le intese intercorse ai fini del coordinamento della finanza pubblica, nell'ambito del processo di attuazione del federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione».

---

### 1.105

PISTORIO, LUMIA, GALIOTO, D'ALIA

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. L'incremento del concorso alla manovra di finanza pubblica a carico delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano si applica nel rispetto di quanto previsto nei rispettivi statuti speciali e nelle relative norme di attuazione».

---

### 1.106

BASTICO, LEGNINI, BARBOLINI

*Al comma 9 sostituire la lettera a) con la seguente:*

*a) il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Ai fini di ripartire l'ammontare del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati, a decorrere dall'anno 2012,

dal comma 5, nonché dall'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, tra gli enti del singolo livello di governo, i predetti enti sono ripartiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e per la coesione territoriale, previo accordo sancito in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9 di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 per i Comuni e le Province e previo accordo sancito in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 per le Regioni, in quattro classi, secondo parametri di virtuosità finanziaria relativi all'ultimo quinquennio, tenuto conto della determinazione dei fabbisogni standard ove effettuata».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente;*

**«Art. 1-bis.**

*(Imposta sui grandi patrimoni immobiliari)*

1. A decorrere dal 1 gennaio 2012 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari.
  2. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato.
  3. Per i soggetti persone fisiche di cui al comma 2, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:
    - a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,50 per cento;
    - b) oltre 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,80 per cento.
  4. Entro il 31 Marzo 2012, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del Territorio individua i valori di cui al comma 4.
  5. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 2 sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.
  6. L'Imposta è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno.
  7. Il valore complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dalla presente legge.
-

**1.107**

BASTICO, LEGNINI, BARBOLINI

*Al comma 9 sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Al fine di ripartire tra gli enti del singolo livello di governo l'ammontare del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati, a decorrere dall'anno 2013, dal comma 5, nonché dall'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, i predetti enti sono ripartiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e per la coesione territoriale, previo accordo sancito in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9 di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 per i Comuni e le Province, e previo accordo sancito in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 per le Regioni, sono ripartiti in classi secondo i seguenti parametri di virtuosità. I comuni virtuosi sono individuati per fasce demografiche e aree geografiche in riferimento ai seguenti parametri:

- a) Equilibrio della parte corrente del bilancio;
- b) Riduzione dello stock di debito;
- c) Rispetto del patto di stabilità interno;
- d) Percorso di convergenza verso i fabbisogni standard.

Gli obiettivi del patto di stabilità e la distribuzione del fondo sperimentale di riequilibrio sono ripartiti in relazione al posizionamento dei comuni sulla base dei parametri indicati. Ai fini della individuazione del posizionamento dei comuni nelle classi di virtuosità di cui al primo periodo del presente comma si tiene conto per il 50 per cento dell'andamento degli stessi nell'ultimo quinquennio e per il restante 50 per cento dell'andamento dall'entrata in vigore della presente legge.».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Imposta sui grandi patrimoni immobiliari)*

1. A decorrere dal 1 gennaio 2012 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari.

2. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato.

3. Per i soggetti persone fisiche di cui al comma 2, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:

a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,50 per cento;

b) oltre 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,80 per cento.

4. Entro il 31 Marzo 2012, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del Territorio Individua i valori di cui al comma 4.

5. Dall'applicazione dell'Imposta di cui al comma 2 sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.

6. L'imposta è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno.

7. Il valore complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dalla presente legge».

---

### 1.108

PISTORIO, GALIOTO, D'ALIA, LUMIA

*Al comma 9, lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: «, tenendo conto degli squilibri economici e sociali esistenti, stabilendo i tempi necessari per l'adeguamento delle performance degli enti territoriali con minore capacità fiscale per abitante».*

---

### 1.109

POLI BORTONE, CASTIGLIONE, FLERES, VIESPOLI, MENARDI, CENTARO, FERRARA, CARRARA, PISCITELLI, SAIA

*Al comma 9, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

*«b-bis) dopo il comma 5 inserire il seguente:*

*''5-bis. Sono esclusi dal computo del patto di stabilità interno gli investimenti realizzati con fondi comunitari nelle aree sottoutilizzate ed è vietato l'utilizzo dei fondi comunitari per coprire debiti di bilancio''».*

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**1.110**

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, PICCIONI, ALLEGRINI, SANTINI, ZANOLETTI,  
DI STEFANO

*Al comma 9 inserire la seguente lettera:*

«c) comma 2, lettera d) le parole: "autonomia finanziaria" sono sostituite dalle seguenti: "rapporto tra indebitamento ed entrate correnti"».

---

**1.111**

VITALI, GHEDINI

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Sono esclusi dal saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista ai sensi dell'articolo 1, comma 89 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i pagamenti finanziati con entrate derivanti da alienazioni immobiliari».

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri I pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 si provvede a valere sui seguenti risparmi di spesa:*

*all'articolo 11 dopo il comma 33, aggiungere i seguenti:*

«33-bis. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Entro il 31 dicembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti "Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni –

Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche», ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012».

### 1.112

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, MERCATALI, AGOSTINI, Marco FILIPPI, BARBOLINI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MORANDO, LEDDI, MUSI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Per l'anno 2012, nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 89 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, limitatamente agli enti locali virtuosi che hanno rispettato il Patto di stabilità per l'anno 2009, non sono considerate le spese in conto capitale complessivamente sostenute per la realizzazione di opere di pubblica utilità, per la messa in sicurezza delle scuole, per interventi a tutela dell'ambiente e messa in sicurezza del territorio e per la mobilità sostenibile.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 3 miliardi di euro per l'anno 2012, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui a commi 3 e i maggiori risparmi di spesa di cui a i commi da 4 a 7.

3. L'Agenzia delle entrate, al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, provvede all'avvio, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente legge, ad una ricognizione di tali contribuenti. Nei successivi trenta giorni, l'Agenzia delle entrate provvede, altresì, ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate degli interessi maturati, anche mediante l'invio di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 31 dicembre 2011, a pena del venir meno dell'efficacia del concesso e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo, anche con riferimento al mancato versamento di singole rate, la sanatoria non produce effetto e la lite non può considerarsi estinta. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute e non corrisposte le sanzioni e gli interessi previsti dalla legislazione



vigente sono raddoppiati. In ogni caso, i soggetti interessati che non effettuano il pagamento entro i termini previsti dal presente comma, sono fatti oggetto di accertamento relativamente ai due periodi d'imposta precedenti a quello in corso. In esecuzione della sentenza 17 luglio 2008 della Corte di giustizia dell'Unione europea e a seguito degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 25 luglio 2011 in materia di raddoppio dei termini di decadenza per gli accertamenti ai fini delle imposte dirette e dell'IVA in presenza di fattispecie aventi rilevanza penale, entro il 31 dicembre 2011 l'Agenzia delle entrate è tenuta a procedere alla notifica di un avviso di accertamento ai fini dell'IVA, limitatamente all'anno 2002, ai soggetti già aderenti al condono di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Gli importi corrisposti ai sensi della predetta disposizione sono scomputati in sede di calcolo della maggiore imposta dovuta, a titolo di ripetizione dell'imposta illegittimamente riscossa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione della presente disposizione, nonché le modalità e i termini per la rateizzazione dei pagamenti entro e non oltre i dieci periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle auto vetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. l'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Entro il 31 dicembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti "Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche", ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili. Dall'attuazione del pre-

sente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

5. Nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture – uffici territoriali del Governo. Le prefetture – uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture – uffici territoriali del Governo. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura – ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del governo, o di sua articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano, inoltre, agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è costituito l'Istituto di previdenza generale (IPG), di seguito "Istituto". L'Istituto esercita le funzioni svolte dai seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decorrere dalla medesima data:

- a*) Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);
- b*) Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);
- c*) Istituto postelegrafonici (IPOST);
- d*) Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS).

L'Istituto succede in tutti i rapporti attivi e passivi in essere dalla data del 1° gennaio 2011. Dalla medesima data sono soppressi i comitati centrali regionali e provinciali dell'INPS e i comitati di vigilanza delle ge-

zioni dell'INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dell'Istituto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è nominato il Commissario straordinario dell'Istituto. Entro il 30 settembre 2011 il Commissario straordinario predispone lo statuto dell'Istituto, da emanare entro i successivi 60 giorni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Lo statuto definisce le attribuzioni degli organi dell'Istituto, che sono individuati come segue:

a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da cinque membri e composto da cinque membri, e dura in carica quattro anni;

c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il Consiglio dura in carica quattro anni;

d) il Collegio dei sindaci, composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di Presidente; per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

Alla costituzione dei predetti organi si provvede a decorrere dal 1° gennaio 2012. Lo statuto reca disposizioni sulla formazione dei bilanci dell'Istituto volte ad assicurare piena e separata evidenza contabile alla gestione delle prestazioni rispettivamente previdenziali, assistenziali, creditizie e sociali. Con il criterio prioritario dell'unicità dei sistemi strumentali per il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della semplificazione di strutture e procedure, nonché con riguardo alla dismissione del patrimonio dei predetti enti previdenziali, il Commissario straordinario predispone, entro il 31 ottobre 2011, un Piano strategico-operativo per l'organizzazione dell'Istituto e la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, da avviarsi entro il 30 novembre 2011. Il Piano è approvato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pub-

blica amministrazione e l'innovazione. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2012, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1 gennaio 2012, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al presente comma. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva. A decorrere dal 1° gennaio 2012:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; 11 dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi per 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna

amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».0

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

9. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 8, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

---

### 1.113

VITALI, GHEDINI

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. All'articolo 20 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

''3-bis. A decorrere dall'anno 2012, i comuni beneficiari di finanziamenti per opere infrastrutturali assegnati dal CIPE condizionati al reperimento di una quota di cofinanziamento dell'opera che, a causa dei vincoli del Patto di stabilità interno e dei vincoli finanziari del proprio bilancio,

non riescano ad assicurare il reperimento di tale quota, possono indicare altre opere da realizzare il cui costo sia compreso entro i limiti del finanziamento assegnato. Con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono indicate le modalità per l'attuazione della presente disposizione».

*Conseguentemente, all'articolo 1, dopo il comma 33, aggiungere i seguenti:*

«33-bis. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Entro il 31 dicembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti "Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche", ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. 33-ter. Nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture – uffici territoriali del Governo. Le prefetture – uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed age-

volare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture – uffici territoriali del Governo. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura – ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del governo, o di sue articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano, inoltre, agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012».

---

#### 1.114

MERCATALI, BIANCO, MARCO FILIPPI, BARBOLINI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, RANUCCI, VIMERCATI, D'UBALDO, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO

*Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:*

«9-bis. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, è istituita, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, una centrale unica per gli acquisti di beni e servizi per ogni articolazione della pubblica amministrazione.

9-ter. Le modalità operative per la istituzione ed il funzionamento delle Centrali di cui al comma 9-bis, nonché eventuali disposizioni di raccordo tra i medesimi, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con le Regioni e gli enti locali, da adottarsi entro 180 giorni dalla conversione del presente decreto legge».

---

**1.115**

VITALI, GHEDINI

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. All'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente:

''2-quinquies. I criteri di virtuosità di cui al comma precedente possono essere aggiornati annualmente, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, dalla legge di stabilità''».

---

**1.116**

STRADIOTTO

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. È facoltà delle Regioni l'utilizzo dei dati relativi allo "spesometro". Le Regioni possono integrare tali dati con ulteriori indicatori – sulle tipologie di spesa – che possano accertare l'effettivo stato di bisogno e/o di reale difficoltà dei richiedenti sussidi o agevolazioni economiche nei servizi, al fine di perseguire il miglior utilizzo delle risorse pubbliche secondo criteri oggettivi di equità».

---

**1.117**

STRADIOTTO

*Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:*

«9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2012, al fine di rafforzarne l'autonomia finanziaria, è attribuito a ciascun Comune:

a) il 30 per cento del gettito complessivo derivante dall'imposta di registro, bollo e ipotecaria per beni immobili censiti nel territorio comunale;

b) il 21,6% del gettito della cedolare secca sugli affitti per abitazioni censite nel territorio comunale.

A decorrere dalla medesima data, ai fini dei controlli antievasione, è fatto obbligo ai contraenti di depositare, anche presso l'ufficio tributi del Comune, copia degli atti di compravendita degli immobili e dei relativi atti notarili, nonché copia dei contratti di affitto. Il gettito derivante dall'IRPEF sugli immobili è destinato ai comuni tramite il Fondo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.



9-ter. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Entro il 31 dicembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti "Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche", ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

9-quater. Nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture – uffici territoriali del Governo. Le prefetture – uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture – uffici territoriali del Governo. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura – ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale

della prefettura ufficio territoriale del governo, o di sue articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza. la rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica. le disposizioni del presente comma non si applicano alle amministrazioni periferiche del Ministero degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano, inoltre, agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

*9-quinquies.* A decorrere dal 1° gennaio 2012 è costituito l'Istituto di previdenza generale (IPG), di seguito "Istituto". l'Istituto esercita le funzioni svolte dai seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decorrere dalla medesima data:

- a) Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);
- b) Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);
- c) Istituto postelegrafonici (IPOST)
- d) Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);

l'Istituto succede in tutti i rapporti attivi e passivi in essere dalla data del 1° gennaio 2011. Dalla medesima data sono soppressi i comitati centrali regionali e provinciali dell'INPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell'INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dell'Istituto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è nominato il Commissario straordinario dell'Istituto. Entro il 30 settembre 2011 il Commissario straordinario predispone lo statuto dell'Istituto, da emanare entro i successivi 60 giorni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. lo statuto definisce le attribuzioni degli organi dell'Istituto, che sono individuati come segue:

- a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- b) Il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze,

e composto da cinque membri e composto da cinque membri, e dura in carica quattro anni;

c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il Consiglio dura in carica quattro anni;

c) il Collegio dei sindaci, composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di Presidente; per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

Alla costituzione dei predetti organi si provvede a decorrere dal 1° gennaio 2012. lo statuto reca disposizioni sulla formazione dei bilanci dell'Istituto volte ad assicurare piena e separata evidenza contabile alla gestione delle prestazioni rispettivamente previdenziali, assistenziali, creditizie e sociali. Con il criterio prioritario dell'unicità dei sistemi strumentali per il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della semplificazione di strutture e procedure, nonché con riguardo alla dismissione del patrimonio dei predetti enti previdenziali, il Commissario straordinario predispose, entro il 31 ottobre 2011, un Piano strategico-operativo per l'organizzazione dell'Istituto e la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, da avviarsi entro il 30 novembre 2011. Il Piano è approvato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

*9-sexies.* A decorrere dal 1° gennaio 2012, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. la Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al presente comma. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura

non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva. A decorrere dal 1° gennaio 2012:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere al propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi per 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

## 1.118

STRADIOTTO

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2012, al fine di rafforzarne l'autonomia finanziaria, in ciascun Comune può essere istituito, previa deliberazione del Consiglio, un canone municipale facoltativo dei servizi comuni. Il relativo gettito è destinato garantire la manutenzione e la gestione degli spazi e dei fabbricati pubblici, nonché di strade, parcheggi, spazi verdi pubblici ed edifici comunali. Il canone municipale facoltativo si applica alle unità immobiliari, possedute a qualsiasi titolo, di cui alle categorie A, B, C, e D, ad esclusione delle pertinenze di cui alle categorie C6 e C7. Il canone municipale facoltativo è disciplinato da un apposito regolamento comunale e non può comunque superare l'importo di euro

150 per anno d'imposta, per ciascuna unità immobiliare. le entrate totali derivanti dall'eventuale approvazione del canone municipale facoltativo non potranno essere superiori alle spese sostenute dall'amministrazione per la manutenzione e la gestione delle strade, degli spazi verdi e comuni e dei fabbricati pubblici.

9-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2012, l'addizionale comunale IRPEF è abrogata».

---

### 1.119

#### STRADIOTTO

*Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:*

9-bis. Fatto salvo quanto previsto dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a decorrere dall'anno 2012. I Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono assoggettati ai vigenti parametri del patto di stabilità. A decorrere dall'anno 2012, non sono assoggettati ai vigenti parametri del Patto di stabilità:

a) i Comuni che rispettano i parametri previsti dal comma 3 dell'articolo 20 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e che destinano un importo complessivo, per il pagamento degli interessi passivi, inferiore al 4 per cento delle entrate correnti di cui al titolo I (Entrate tributarie), II (Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti), III (Entrate extra tributarie) del medesimo bilancio;

b) le Province che rispettano i parametri previsti dal comma 4 dell'articolo 20 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e che destinano un importo complessivo, per il pagamento degli interessi passivi, inferiore al 3 per cento delle entrate correnti di cui al titolo I (Entrate tributarie), II (Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti), III (Entrate extratributarie) del medesimo bilancio.

Sono, altresì, considerati virtuosi:

a) i Comuni che hanno un rapporto tra spese per le indennità e le entrate proprie del titolo I (Entrate tributarie) inferiore al 5 per cento. Nelle spese per le indennità sono ricomprese tutte le spese per le indennità del Sindaco, degli assessori e dei componenti il consiglio comunale compresi gli oneri, le imposte, i rimborsi ed ogni contributo versato a vario titolo.

b) le Province che hanno un rapporto tra spese per le indennità e le entrate proprie del titolo I (Entrate tributarie) inferiore al 3 per cento. Nelle spese per le indennità sono ricomprese tutte le spese per le indennità del Presidente della Provincia degli assessori e dei componenti il consiglio

provinciale compresi gli oneri, le imposte, i rimborsi ed ogni contributo versato a vario titolo.

*9-ter.* Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Entro il 31 dicembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti «Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche», ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

*9-quater.* Nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture – uffici territoriali del Governo. Le prefetture – uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture – uffici territoriali del Governo. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura – ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del governo, o di sue articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano, inoltre, agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

*9-quinquies.* A decorrere dal 1° gennaio 2012 è costituito l'Istituto di previdenza generale (IPG), di seguito «Istituto». L'Istituto esercita le funzioni svolte dai seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decorrere dalla medesima data:

- e)* Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);
- f)* Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);
- g)* Istituto postelegrafonici (IPOST);
- h)* Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);

L'Istituto succede in tutti i rapporti attivi e passivi in essere dalla data del 1° gennaio 2011. Dalla medesima data sono soppressi i comitati centrali regionali e provinciali dell'INPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell'INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dell'Istituto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è nominato il Commissario straordinario dell'Istituto. Entro il 30 settembre 2011 il Commissario straordinario predispone lo statuto dell'Istituto, da emanare entro i successivi 60 giorni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Lo statuto definisce le attribuzioni degli organi dell'Istituto, che sono individuati come segue:

- a)* il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da cinque membri e composto da cinque membri, e dura in carica quattro anni;

c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il Consiglio dura in carica quattro anni;

c) il Collegio dei sindaci, composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di Presidente; per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

Alla costituzione dei predetti organi si provvede a decorrere dal 1° gennaio 2012. lo statuto reca disposizioni sulla formazione dei bilanci dell'Istituto volte ad assicurare piena e separata evidenza contabile alla gestione delle prestazioni rispettivamente previdenziali, assistenziali, creditizie e sociali. Con il criterio prioritario dell'unicità dei sistemi strumentali per il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della semplificazione di strutture e procedure, nonché con riguardo alla dismissione del patrimonio dei predetti enti previdenziali, il Commissario straordinario predispose, entro il 31 ottobre 2011, un Piano strategico-operativo per l'organizzazione dell'Istituto e la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, da avviarsi entro il 30 novembre 2011. Il Piano è approvato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

*9-sexies.* A decorrere dal 1° gennaio 2012, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, re-



quisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al presente comma. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva. A decorrere dal 1° gennaio 2012:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi per 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

---

## 1.120

CARLONI

*Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:*

«9-bis. Per l'anno 2012, al fine di consentire la chiusura dei programmi comunitari 2000/2006, le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non sono computate nei risultati del patto di stabilità interno delle regioni e degli enti locali.

9-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 9-bis, pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, si provvede a valere su quota

parte delle maggiori entrate di cui ai commi *9-quater* e *9-quinquies* e sui maggiori risparmi di spesa di cui ai commi 7 e 8.

*9-quater*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) Il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

*9-quinquies*. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 4, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, *12-bis* e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a *37-ter* dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma *4-bis* dell'articolo *8-bis* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo *8-bis* nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

*9-sexies*. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla ca-

rica, perdono Il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Entro il 31 dicembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 62010 e n. 6/2011 recanti "Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche", ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011».

---

### **1.121**

SARO, LENNA, CAMBER, PITTONI, SANCIU

*Dopo il comma 9 , aggiungere il seguente:*

«9-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto dei propri statuti, delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42».

---

### **1.121-bis**

GALIOTO

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. All'articolo 20, comma 5, del Decreto legge 6 luglio 2011, n.98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la lettera d) è soppressa».

---

**1.121-ter**

GALIOTO

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. All'articolo 1, comma 8, del Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, la lettera e) è soppressa».

---

**1.121-quater**

GALIOTO

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Dopo il comma 10, dell'articolo 1 del Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, è aggiunto il seguente:

''10-bis. Limporto dei saldi obiettivo dei singoli comuni nel 2012 e nel 2013 non può comunque essere superiore ai due terzi dell'ammontare delle somme impegnate da ogni ente a titolo di rimborso prestiti dei rispettivi bilanci al 31 dicembre 2010. Al recupero delle somme eventualmente necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica per gli effetti di cui alla presente lettera si provvede con una imposizione straordinaria fino al 5 per cento sui capitali di cui all'articolo 13-bis del Decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito nella Legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono stabilite le modalità per l'attuazione della presente lettera''».

---

**1.122**

VITALI

*Dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:*

«10-bis. L'importo dei saldi obiettivo dei singoli comuni nel 2012 e nel 2013 non può comunque essere superiore ai due terzi dell'ammontare delle somme impegnate da ogni ente a titolo di rimborso prestiti dei rispettivi bilanci al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2010».

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 1.000 milioni di euro per gli anni 2012 e 2013, si provvede a valere sui seguenti risparmi di spesa:*

*All'articolo 1, dopo il comma 33, aggiungere i seguenti:*

«33-bis. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre

1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Entro il 31 dicembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti "Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche", ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

33-ter. Nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture – uffici territoriali del Governo. Le prefetture – uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture – uffici territoriali del Governo. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura – ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del governo, o di sua articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di

funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano, inoltre, agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012».

---

**1.123**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

*Sopprimere il comma 11.***1.124**

VITALI

*Al comma 11, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: «, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360».*

---

**1.125**

PICHETTO FRATIN

*All'articolo 1, comma 11, alla fine è aggiunto il seguente periodo: «Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i Comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e che, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo».*

---

**1.126**

ORSI

*Al comma 12, sopprimere dal terzo periodo fino alla fine del comma.*

---

**1.127**

FLUTTERO

*Al comma 12, sopprimere le parole da: «Per tali atti soggetti ad IVA» fino a: «conseguentemente loro spettanti».*

---

**1.128**

MORRI, BUBBICO

*Dopo il comma 12, inserire i seguenti:*

«12-bis. All'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dopo il comma 5-sexies è aggiunto il seguente:

''5-septies. A seguito delle dichiarazioni dello stato di emergenza, successive al 28 febbraio 2011, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, dopo aver verificato le disponibilità di cassa e le capacità finanziarie degli enti colpiti soggetti al patto di stabilità interno può autorizzare, con proprio decreto che definisca le compensazioni finanziarie ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, le Regioni interessate a derogare dai vincoli del patto di stabilità per un ammontare definito da suddividere fra Regioni e singoli comuni o province esclusivamente per opere di ripristino, manutenzione e prevenzione conseguenti allo stato di calamità''.

12-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 12-bis, si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 12-quater.

12-quater. All'articolo 2 del decreto legge 98 del 2011, sostituire il comma 4, con i seguenti:

''4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

4-bis. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4-ter. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

4-quater. Entro il 31 ottobre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti "Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche", ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 31 dicembre 2011, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

4-quinquies. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

---

### 1.129

SAIA, FLERES

*All'articolo 1, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Il Governo è delegato a definire con le Regioni un patto di stabilità della spesa sanitaria applicando i costi standard».

---

### 1.130

PISTORIO, LUMIA

*Sopprimere il comma 13.*

---

### 1.131

MENARDI

*Al comma 13, dopo le parole: «struttura paritetica da istituire» sono aggiunte le seguenti: «nell'ambito della Conferenza Stato – Regioni»;*



*dopo le parole: «organizzazione del trasporto pubblico locale», sono aggiunte le seguenti parole: «definisce prioritariamente i criteri di determinazione dei costi standard associati alla fornitura del servizio per la corretta quantificazione dei corrispettivi di esercizio e delle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico, conformemente a quanto previsto dagli articoli 4 e 6 del regolamento (CE) 23 ottobre 2007, n. 1370/2007.»; dopo le parole: «a evidenza pubblica», sono aggiunte le seguenti parole: «e sulla base di corrispettivi a base d'asta rispondendo ai criteri di determinazione dei costi standard ed espressamente previsti nel bando di gara o nella lettera di invito di cui al successivo articolo 4; comma 11».*

*Conseguentemente, all'articolo 4, comma 5, dopo le parole: «alle aziende esercenti i servizi stessi», sono aggiunte le seguenti parole: «determinate, ove possibile, secondi il criterio dei costi standard».*

---

### **1.132**

TANCREDI

*Al comma 13, dopo le parole: «struttura paritetica da istituire» sono aggiunte le seguenti: «nell'ambito della Conferenza Stato – Regioni»; dopo le parole: «organizzazione del trasporto pubblico locale» sono aggiunte le seguenti parole: «e definisce prioritariamente i criteri di determinazione dei costi standard associati alla fornitura del servizio per la corretta quantificazione dei corrispettivi di esercizio e delle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico, conformemente a quanto previsto dagli articoli 4 e 6 del regolamento (CE) 23 ottobre 2007, n. 1370/2007»; dopo le parole: «a evidenza pubblica», sono aggiunte le seguenti: «e sulla base di corrispettivi a base d'asta rispondenti ai criteri di determinazione dei costi standard ed espressamente previsti nel bando di gara o nella lettera di Invito di cui al successivo articolo 4, comma 11.».*

---

### **1.133**

LATRONICO

*Al comma 13, aggiungere infine il seguente periodo: «Al fine di individuare il coerente ambito applicativo della disposizione di cui all'articolo 1 comma 604 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, l'esenzione dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto ivi prevista si intende applicata ai soli collegi universitari gestiti da enti che operano esclusivamente negli ambiti di cui all'articolo 1 comma 4 della legge 14 novembre 2000 n. 338».*

---

**1.134**

BERTUZZI, GHEDINI, LEGNINI, MERCATALI, NEROZZI, PASSONI, PIGNEDOLI, ROILO

*Al comma 14, capoverso «1-bis», sopprimere le parole: «anche nei confronti del personale che non abbia raggiunto l'anzianità massima contributiva di quaranta anni».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 19 inserire il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

1. All'articolo 2 del decreto-legge n. 98 del 20 Il, convertito con legge n. 111 del 2011, sostituire il comma 4 con i seguenti:

''4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei, soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

*4-bis.* L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

*4-ter.* Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

*4-quater.* Entro il 31 ottobre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti ''Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche'', ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 31 dicembre 2011, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

*4-quinquies.* Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011''».

**1.135**

BERTUZZI, GHEDINI, LEGNINI, MERCATALI, NEROZZI, PASSONI, PIGNEDOLI, ROILO

*Al comma 14, capoverso «1-bis» aggiungere in fine le seguenti parole: «, a condizione che il dipendente abbia maturato i requisiti per il trattamento pensionistico».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 19 inserire il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

1. All'articolo 2 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito con legge n. 111 del 2011, sostituire il comma 4 con i seguenti:

''4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

*4-bis.* L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

*4-ter.* Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

*4-quater.* Entro il 31 ottobre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 612011 recanti ''Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche'', ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 31 dicembre 2011, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

*4-quinquies.* Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011''».

---

**1.136**

POLI BORTONE, CASTIGLIONE, FLERES

*Al comma 14, aggiungere il seguente periodo: «Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le società municipalizzate sono obbligate ad azzerare i consigli di amministrazione e procedere alla nomina dell'amministratore unico e, in caso di inadempienze di quest'ultimo si procede alla nomina di un commissario ad acta».*

---

**1.137**

D'UBALDO

*Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:*

«14-bis. Gli immobili ceduti allo Stato e agli enti territoriali in pagamento di debiti di imposta sono computati al valore di stima effettuata dal creditore e non generano plusvalenze imponibili.

14-ter. All'articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sostituire il comma 4 con i seguenti:

»4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

4-bis. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4-ter. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

4-quater. Entro il 31 ottobre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti »Misure di contenimento e razionalizzazione

della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle auto vetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche”, ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 31 dicembre 2011, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

*4-quinquies.* Dall’attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2011.

*14-quater.* A decorrere dal 1° gennaio 2012 è costituito l’Istituto di previdenza generale (IPG), di seguito ”Istituto”. L’Istituto esercita le funzioni svolte dai seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decorrere dalla medesima data:

Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);

Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP);

Istituto postelegrafonici (IPOST);

Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);

L’Istituto succede in tutti i rapporti attivi e passivi in essere dalla data del 1° gennaio 2011. Dalla medesima data sono soppressi i comitati centrali regionali e provinciali dell’INPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell’INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dell’Istituto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, è nominato il Commissario straordinario dell’Istituto. Entro il 30 settembre 2011 il Commissario straordinario predispone lo statuto dell’Istituto, da emanare entro i successivi 60 giorni ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Lo statuto definisce le attribuzioni degli organi dell’Istituto, che sono individuati come segue:

*a)* il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze;

*b)* il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, e composto da cinque membri e composto da cinque membri, e dura in carica quattro anni;

*c)* il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell’economia e delle fi-

nanze, e composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il Consiglio dura in carica quattro anni;

c) il Collegio dei sindaci, composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di Presidente; per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

Alla costituzione dei predetti organi si provvede a decorrere dal 1° gennaio 2012. Lo statuto reca disposizioni sulla formazione dei bilanci dell'Istituto volte ad assicurare piena e separata evidenza contabile alla gestione delle prestazioni rispettivamente previdenziali, assistenziali, creditizie e sociali. Con il criterio prioritario dell'unicità dei sistemi strumentali per il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della semplificazione di strutture e procedure, nonché con riguardo alla dismissione del patrimonio dei predetti enti previdenziali, il Commissario straordinario predispose, entro il 31 ottobre 2011, un Piano strategico-operativo per l'organizzazione dell'Istituto e la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, da avviarsi entro il 30 novembre 2011. Il Piano è approvato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

---

### 1.138

D'UBALDO

*Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:*

«14-bis. Il debito d'imposta degli enti pubblici confluito nelle Gestioni commissariali del debito degli Enti locali è ammesso a transazione. L'accordo transattivo può prevedere il pagamento parziale o dilazionato del debito e dei relativi accessori.

14-ter. All'articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n.196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza per-

sonale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

*4-bis.* L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

*4-ter.* Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

*4-quater.* Entro il 31 ottobre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti "Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche", ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 31 dicembre 2011, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

*4-quinquies.* Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011.

*4-quater.* A decorrere dal 1° gennaio 2012 è costituito l'Istituto di previdenza generale (IPG), di seguito «Istituto». L'Istituto esercita le funzioni svolte dai seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decorrere dalla medesima data:

Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);

Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);

Istituto postelegrafonici (IPOST);

Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);

L'Istituto succede in tutti i rapporti attivi e passivi in essere dalla data del 1 gennaio 2011. Dalla medesima data sono soppressi i comitati centrali regionali e provinciali dell'INPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell'INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dell'Istituto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è nominato il Commissario straordinario dell'Istituto. Entro il 30 settembre 2011 il Commissario straordinario predispone lo statuto dell'Istituto, da emanare entro i successivi 60 giorni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'econo-

mia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Lo statuto definisce le attribuzioni degli organi dell'Istituto, che sono individuati come segue:

a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da cinque membri e composto da cinque membri, e dura in carica quattro anni;

c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il Consiglio dura in carica quattro anni;

c) il Collegio dei sindaci, composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di Presidente; per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

Alla costituzione dei predetti organi si provvede a decorrere dallo gennaio 2012. Lo statuto reca disposizioni sulla formazione dei bilanci dell'Istituto volte ad assicurare piena e separata evidenza contabile alla gestione delle prestazioni rispettivamente previdenziali, assistenziali, creditizie e sociali. Con il criterio prioritario dell'unicità dei sistemi strumentali per il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della semplificazione di strutture e procedure, nonché con riguardo alla dismissione del patrimonio dei predetti enti previdenziali, il Commissario straordinario predispose, entro il 31 ottobre 2011, un Piano strategico-operativo per l'organizzazione dell'Istituto e la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, da avviarsi entro il 30 novembre 2011. Il Piano è approvato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.».

---



**1.139**

PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

*Dopo il comma 14 inserire il seguente:*

«14-bis. All'articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito con legge n. 111 del 2011, dopo il comma 29 sono aggiunti i seguenti:

''29-bis. Entro il 31 dicembre 2011, il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali provvede alla redazione di un Piano di riforma, da trasmettere alle Camere per le conseguenti determinazioni, relativo agli enti vigilati e controllati dal medesimo Ministero, al fine di verificare le modalità per procedere al loro riordino e alla loro riduzione. Nel Piano sono inoltre evidenziate le aree di attività di ciascun ente, le sovrapposizioni operative e organizzative e le eventuali duplicazioni delle funzioni e delle attività, anche con riferimento alle strutture di livello regionale che svolgono compiti analoghi, e le risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate. Il Piano deve altresì: a) delineare un disegno strategico che indichi gli obiettivi economici per il settore e di ruolo dello stesso rispetto a interessi di carattere più generale; b) indicare un numero limitato e selettivo di strumenti connotati da forti livelli di specializzazione, sulla base del principio di sussidiarietà; c) ridefinire complessivamente un sistema di governance del settore, indicando i rispettivi ruoli dello Stato e delle Regioni e degli Enti locali, nonché la responsabilità degli operatori economici nella gestione operativa ed economica delle filiere agricole-alimentari.

29-ter. Al fine di favorire la trasparenza nella gestione degli Enti vigilati dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, nonché di facilitare un efficace controllo della stessa, i suddetti Enti vigilati provvedono a pubblicare in modo facilmente accessibile agli utenti sul proprio sito internet o, in mancanza, sul sito internet del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali:

a) il bilancio e gli altri atti approvati dagli organi amministrativi anche di livello dirigenziale che comportano una spesa a carico del bilancio;

b) l'organigramma degli Enti, comprensivo degli incarichi di consulenza, con indicazione, per questi ultimi, della data di inizio e di conclusione e dei relativi costi;

c) l'anagrafe patrimoniale dei componenti degli organi amministrativi e dei dirigenti.».

---

**1.139-bis**

GALIOTO

*Sopprimere i commi 16 e 17.*

---

**1.140**

ANDRIA

*Sopprimere il comma 16.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Informatizzazione della pubblica amministrazione)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, le amministrazioni pubbliche adottano prioritariamente, nell'ambito delle attività e dei compiti assegnati a ciascuna di esse, le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 2 allo scopo di:

- a) migliorare i servizi offerti ai cittadini e alle imprese;
- b) favorire lo sviluppo coordinato dei sistemi informativi pubblici, la valorizzazione e la condivisione del patrimonio informativo pubblico;
- c) garantire una più efficace e diffusa partecipazione dei cittadini, delle imprese, delle associazioni di categoria e di ogni altro soggetto interessato ai processi decisionali pubblici, ai processi di formazione delle norme e alla verifica dei risultati dell'azione amministrativa.

2. Ai fini di cui al comma 1, in conformità con il principio di neutralità tecnologica, le amministrazioni pubbliche utilizzano soluzioni basate su *software* aperto, anche al fine di contenere e razionalizzare la spesa pubblica, favorire la possibilità di riuso e l'interoperabilità dei componenti facendo uso di protocolli e formati aperti, e adottano soluzioni informatiche basate su protocolli e formati aperti di generale accettazione e tali da consentire l'acquisizione e la trattazione dei documenti, in qualunque formato gli stessi siano prodotti.

3. Le amministrazioni pubbliche utilizzano le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 2 per la fornitura di servizi ai cittadini, anche per via telematica, nonché nelle procedure ad evidenza pubblica. Analogamente, le pubbliche amministrazioni accettano e trattano i documenti consegnati, anche in via telematica, da cittadini, imprese e altri soggetti, in qualunque formato gli stessi siano prodotti.

4. Le informazioni pubbliche, inserite nei siti istituzionali di cui all'articolo 11, sono accessibili ai cittadini, alle imprese alle associazioni e agli altri soggetti interessati, in modo del tutto gratuito.

5. Le amministrazioni pubbliche non possono imporre al pubblico costi per l'accesso ai propri documenti dovuti al pagamento di licenze d'uso direttamente o indirettamente legate a diritti di proprietà intellettuale propri di terzi.

6. Al fine di far valere i diritti di cui al presente articolo è ammesso ricorso al giudice amministrativo.

7. Al fine di consentire una efficiente ed efficace attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le amministrazioni pubbliche predispongono appositi corsi di formazione per il personale in organico finalizzati alla piena conoscenza del *software* utilizzato.

8. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

18. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.».

---

#### **1.140-bis**

GALIOTO

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. Al fine di un più efficace e razionale utilizzo delle risorse umane finalizzato al contenimento della spesa pubblica i dipendenti non dirigenti delle amministrazioni dello Stato, in servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla data del 30 dicembre 2010, ad esclusione degli appartenenti delle forze armate e alle forze di polizia, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono trasferiti nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei limiti dei posti vacanti. Il personale è trasferito nel rispetto dell'ordine di anzianità del servizio prestato in posizione di comando o fuori ruolo ed è inquadrato nella qualifica corrispondente. A seguito delle procedure di trasferimento di cui al presente comma, le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza sono ridotte in misura pari alle unità di personale trasferito e sono contemporaneamente trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le corrispondenti risorse finanziarie relative al trattamento stipendiale. A seguito dell'inquadramento del personale di prestito nelle qualifiche dell'organico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è ridotto in misura corrispondente il contingente di personale non di ruolo utile per l'espletamento dei compiti istituzionali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il personale non immediatamente trasferito per carenza di posti disponibili in organico permane nella posizione di comando o fuori ruolo, previo assenso dell'interessato, fino al successivo inquadramento a copertura dei posti resisi disponibili in organico. È escluso ogni onere aggiuntivo per retribuzioni ri-

ferite, a qualsiasi titolo, a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Alle spese derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede in parte mediante le risorse trasferite di cui al terzo periodo e per la restante parte mediante le risorse finanziarie attualmente esistenti nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le disposizioni del presente comma, fermo restando il rispetto dell'invarianza finanziaria, non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica».

---

### 1.141

GERMONTANI

*Dopo il comma 23, sono aggiunti i seguenti:*

«23-bis. Al fine di ridurre le spese di giustizia, per l'espletamento degli accertamenti nel corso di un procedimento, le richieste di Informazioni e di copia della documentazione ritenuta utile e le relative risposte, nonché le notifiche aventi come destinatari le banche e gli intermediari finanziari, sono effettuate esclusivamente in via telematica, previa consultazione dell'Archivio dei rapporti, costituito in apposita sezione dell'Anagrafe tributaria ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Le richieste telematiche devono seguire procedure compatibili con quelle in uso presso le banche e gli intermediari finanziari e da questi adottate al fini e secondo le modalità previsti dall'articolo 32, comma 1, n. 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con provvedimento del Ministero della giustizia, da adottarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sentita l'Agenzia delle entrate, sono stabilite le disposizioni attuative e le modalità di trasmissione delle richieste alle banche ed agli intermediari finanziari e delle relative risposte.

23-ter. Con decreto del Ministro della giustizia la procedura di cui al comma precedente può essere estesa anche per le richieste e le relative risposte nonché per le notifiche aventi come destinatari altre categorie di soggetti indicati nell'articolo 32, comma 1, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In tal caso con Provvedimento del Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia delle entrate, sono stabilite le disposizioni attuative e le modalità di trasmissione delle richieste e delle risposte.».

---

**1.142**

D'AMBROSIO

*Al comma 16 dopo la parola: «2014» aggiungere le seguenti: «La presente disposizione non si applica al personale della dirigenza medica e sanitaria del S.S.N.».*

---

**1.143**

CASTIGLIONE, FLERES

*Dopo il comma 16, inserire il seguente:*

«16-bis. All'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, sopprimere il comma 8».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**1.144**

CENTARO, FLERES, FERRARA

*Sopprimere il comma 18.*

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**1.145**

CENTARO, FLERES, FERRARA

*Sopprimere il comma 19.*

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizza-*

*zioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

### **1.146**

SARO

*Dopo il comma 19 è aggiunto il seguente:*

*«19-bis....*

1) Al fine di un più efficace e razionale utilizzo delle risorse umane finalizzato al contenimento della spesa pubblica i dipendenti non dirigenti delle amministrazioni dello Stato, in servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla data del 30 dicembre 2010, ad esclusione degli appartenenti alle forze annate e alle forze di polizia su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono trasferiti nei moli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei limiti dei posti vacanti. Il personale è trasferito nel rispetto dell'ordine di anzianità del servizio prestato in posizione di comando o fuori ruolo ed è inquadrato nella qualifica corrispondente. A seguito delle procedure di trasferimento di cui al presente comma, le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza sono ridotte in misura pari alle utilità di personale trasferito e sono contemporaneamente trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le corrispondenti risorse finanziarie relative al trattamento stipendiale;

2) A seguito dell'inquadramento del personale di prestito nelle qualifiche dell'organico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è ridotto in misura corrispondente il contingente di personale non di molo utile per l'espletamento dei compiti istituzionali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

3) Il personale non immediatamente trasferito per carenza di posti disponibili in organico permane nella posizione di comando o fuori molo, previo assenso dell'interessato, fino al successivo inquadramento a copertura dei posti resisi disponibili in organico. È escluso ogni onere aggiuntivo per retribuzioni riferite, a qualsiasi titolo, a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

4) Alle spese derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede in parte mediante le risorse trasferite di cui al comma 1) e per la restante parte mediante le risorse finanziarie attualmente esistenti nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

5) Le disposizioni del presente articolo, fermo restando il rispetto dell'invarianza finanziaria, non determina effetti sui saldi di finanza pubblica».

---

**1.147**

FLERES, CENTARO, FERRARA

*Dopo il comma 19 è inserito il seguente:*

«19-bis. Al fine di un più efficace e razionale utilizzo delle risorse umane finalizzato al contenimento della spesa pubblica i dipendenti non dirigenti delle amministrazioni dello Stato, in servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla data del 30 dicembre 2010, ad esclusione degli appartenenti alle forze armate e alle forze di polizia, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei limiti dei posti vacanti. Il personale è trasferito nel rispetto dell'ordine di anzianità del servizio prestato in posizione di comando o fuori ruolo ed è inquadrato nella qualifica corrispondente. A seguito delle procedure di trasferimento di cui al presente comma, le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza sono ridotte in misura pari alle unità di personale trasferito e sono contemporaneamente trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le corrispondenti risorse finanziarie relative al trattamento stipendiale. A seguito dell'inquadramento del personale di prestito nelle qualifiche dell'organico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è ridotto in misura corrispondente il contingente di personale non di ruolo utile per l'espletamento dei compiti istituzionali di cui all'art. 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il personale non immediatamente trasferito per carenza di posti disponibili in organico permane nella posizione di comando o fuori ruolo, previo assenso dell'interessato, fino al successivo inquadramento a copertura dei posti resisi disponibili in organico. È escluso ogni onere aggiuntivo per retribuzioni riferite, a qualsiasi titolo, a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

*Alle spese derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede in parte mediante le risorse trasferite di cui al quarto periodo e per la restante parte mediante le risorse finanziarie attualmente esistenti nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

*Le disposizioni del presente articolo, fermo restando il rispetto dell'invarianza finanziaria, non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.*

---

**1.148**

TANCREDI

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. Al fine di contenere la spesa per l'espletamento delle procedure concorsuali, gli enti locali che versano in stato strutturalmente deficitario possono, entro i limiti fissati dalla legge vigente per le assunzioni, utilizzare le graduatorie di concorsi già espletati determinando autonomamente la loro attuale validità».

---

**1.149**

Nicola Rossi

*Sostituire il comma 20 con i seguenti:*

«20. All'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ferma restando la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, per le lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di sessanta anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di un anno. Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente aumentati di un anno a decorrere dal 1° luglio 2013, nonché di un ulteriore anno per ogni anno e mezzo successivo, fino all'elevazione a 65 anni di età.

20-bis. La Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni è sostituita dalla Tabella contenuta nell'Allegato 1 alla presente legge.

20-ter. Le risorse derivanti dal presente articolo affluiscono al Fondo per le politiche sociali, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e sono finalizzate (a) alla promozione di misure di sostegno alla non auto sufficienza e per la conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici, nonché (b) al finanziamento di uno schema di prestiti contributivi intesi a consentire la formazione di carriere contributive continue ai lavoratori dipendenti e (c) alla riduzione degli oneri



gravanti sulle imprese a seguito della riforma del sistema di relazioni industriali nonchè, in subordine, al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, e sono finalizzate alla graduale riduzione degli oneri contributivi e fiscali gravanti sulle famiglie e sulle imprese».

## ALLEGATO 1

	Lavoratori dipendenti pubblici e privati		Lavoratori autonomi iscritti all'Inps	
	(1) Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 1	(2) Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 2
2009 (dall'1-7-2009 al 31-12-2009)	95	59	96	60
2010	95	59	96	60
2011	96	60	97	61
dal 2012	100	65	100	65

**1.150**

DE ANGELIS, GALIOTO, Nicola ROSSI, BALDASSARRI, D'ALIA, PISTORIO, RUTELLI

*Sostituire il comma 20 con il seguente:*

«20. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ferma restando la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le lavoratrici dipendenti e le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, nonchè della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, conseguono l'accesso alla pensione di vecchiaia con il requisito anagrafico di sessantuno anni. Il requisito anagrafico di sessantuno anni è incrementato di un anno di età, ogni diciotto mesi a partire dal 1° gennaio 2012, sino al raggiungimento di 65 anni di età a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Le risorse derivanti dal presente comma, relativamente al solo periodo 2012-2016, affluiscono al Fondo per le politiche sociali e sono inte-

gralmente finalizzate alla promozione di misure di sostegno alla non autosufficienza e per la conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché alla graduale adozione di un sistema fiscale di vantaggio per le famiglie con figli. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere entro il 31 ottobre 2011 un programma pluriennale sugli interventi dedicati alla non autosufficienza e all'esigenza di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici con l'indicazione delle dotazioni del Fondo di cui al precedente periodo utilizzate a tal fine in ciascuna annualità.

Il Fondo per le politiche sociali è ridenominato in: "Fondo per le politiche sociali e familiari".».

---

### 1.151

SBARBATI, DEL PENNINO

*Al comma 20, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «Le risorse economiche derivanti dal presente comma affluiscono al Fondo per le politiche sociali e sono finalizzate alla promozione di misure *welfare* e, in particolare, al sostegno dei servizi per l'infanzia.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere entro il 31 ottobre 2011 un programma pluriennale sugli interventi di cui al periodo precedente con l'indicazione delle dotazioni del Fondo di cui al precedente periodo utilizzate a tal fine in ciascuna annualità».

*Conseguentemente, dopo il comma 20, aggiungere il seguente:*

«20-bis. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sostituire le parole, ovunque ricorrano "20 per cento" con le seguenti: "21 per cento"».

---

### 1.152

BONFRISCO, ESPOSITO

*Dopo il comma 20, inserire il seguente:*

«20-bis. Per gli anni 2012 e 2013 è istituito in via sperimentale un contributo di solidarietà in misura del 10 per cento, da applicarsi sulla quota di pensione eccedente il trattamento minimo vigente, a carico delle pensioni erogate a soggetti di età inferiore ad anni 50 e con una anzianità contributiva non superiore ad anni 25, con l'eccezione delle pensioni in-

dirette o erogate in conseguenza del riconoscimento di una condizione di invalidità o inabilità».

---

### **1.153**

Vittoria FRANCO, FINOCCHIARO, GHEDINI, MERCATALI, ROILO, LEGNINI, ADRAGNA, BLAZINA, CARLONI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, TREU

*Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:*

«20-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:

3-bis. Le economie di spesa di cui al comma 3 sono destinate al finanziamento del Fondo per le politiche sociali e familiari finalizzate alla non autosufficienza e alla realizzazione di azioni a sostegno delle politiche di conciliazione tra famiglia e lavoro, anche di natura fiscale e previdenziale, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3-ter. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere entro il 31 dicembre 2011 un programma pluriennale sugli interventi dedicati alla realizzazione delle finalità di cui al comma 3-bis con l'indicazione delle dotazioni del Fondo di cui al comma 3 utilizzate a tal fine in ciascuna annualità».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 19-bis.**

*(Riorganizzazione degli uffici periferici dello Stato e Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti)*

1. Nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture - uffici territoriali del Governo.

2. Le prefetture - uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali.

3. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture uffici territoriali del Governo.

4. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura - ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura - ufficio territoriale del governo, o di sua articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza.

5. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali.

7. Dall'attuazione dei commi da 1 a 6 devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2012, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli *standard* di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

9. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al comma 8.

10. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

11. A decorrere dal 1° gennaio 2012, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al ri-

sultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

12. A decorrere dal 1° gennaio 2012, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

13. A decorrere dal 1° gennaio 2012, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività o sovradimensionamento dell'organico.

14. Dall'attuazione dei commi da 8 a 13 devono derivare risparmi per 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

15. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

16. All'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 4 è sostituito dal seguente:

''4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

4-bis. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4-ter. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

4-*quater*. Entro il 31 dicembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti "Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche" ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili».

17. Dall'attuazione dei commi da 4 a 4-*quater* dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificati dal comma 16 del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012».

---

### 1.154

GHEDINI, ROILO, MERCATALI, LEGNINI, BLAZINA, CARLONI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, TREU

*Dopo il comma 20 aggiungere i seguenti:*

«20-*bis*. All'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, al comma 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinnea è sostituita dalla seguente: «40. Ai fini del computo dei trattamenti pensionistici delle lavoratrici e dei lavoratori dei settori pubblico e privato, sono riconosciuti i seguenti periodi di accredito figurativo:

b) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

''a) per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino all'ottavo anno di età in ragione di dodici mesi per ciascun figlio;

b) per assenza dal lavoro per assistenza a figli dall'ottavo anno di età, al coniuge e al genitore purché conviventi, nel caso ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la durata di venticinque giorni complessivi l'anno, nel limite massimo complessivo di trentasei mesi''.

20-*ter*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le parti sociali, sono individuate le modalità per accedere all'accredito figurativo di cui all'articolo 1, comma 40, lettere a) e b), della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni, nonché la retribuzione convenzionale di riferimento per il computo del predetto accredito.».

Conseguentemente, dopo l'**articolo 19** aggiungere il seguente:

**«Art. 19-bis.**

*(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti, norme in materia di utilizzo delle c.d. auto blu, disposizioni in materia di riorganizzazione degli uffici periferici dello Stato e imposta sui grandi patrimoni immobiliari e misure in materia di contrasto all'evasione fiscale)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al comma 1.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. In mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. È fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. È fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi non inferiori a 150 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui ai commi da 1 a 7, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

9. All'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

4-bis, L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4-ter. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

4-quater. Entro il 30 settembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti «Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche», ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.



4-*quinquies*. Dall'attuazione dei commi da 4 a 4-*quater* devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 150 milioni di euro per l'anno 2011 ed 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.».

10. Nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture – uffici territoriali del Governo.

11. Le prefetture – uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali.

12. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture – uffici territoriali del Governo.

13. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura – ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovragiungale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del governo, o di sue articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza.

14. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica.

15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali.

16. Dall'attuazione dei commi da 10 a 14 devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011».

17. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari.

18. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato.

19. Per i soggetti persone fisiche di cui al comma 18, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:

- a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l' aliquota del 0,50 per cento,
- b) oltre 1.700.000 si applica l' aliquota del 0,80 per cento.

20. Entro il 31 marzo 2012, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del Territorio individua i valori di cui al comma 18.

21. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 18 sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.

22. L'imposta è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno.

23. Il valore complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dalla presente legge»

24. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;
- b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4-ter. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

- a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
  - b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;
  - c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
  - d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  - e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».
-

**1.155**

GHEDINI, ROILO, MERCATALI, LEGNINI, BLAZINA, CARLONI, NEROZZI, PASSONI, TREU

*Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:*

«20-bis. All'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, al comma 40, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternità, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19 pari a dodici mesi per ogni figlio e nel limite massimo di ventiquattro mesi. In alternativa al detto anticipo la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del moltiplicatore di cui all'allegata tabella A, relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in caso di un figlio, e maggiorato di due anni in caso di due o più figli.».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

*(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti, norme in materia di utilizzo delle c.d. auto blu, disposizioni in materia di riorganizzazione degli uffici periferici dello Stato e imposta sui grandi patrimoni immobiliari misure in materia di contrasto all'evasione fiscale)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli *standard* di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al comma 1.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. In mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. È fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. È fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi non inferiori a 150 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui ai commi da 1 a 7, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

9. All'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

4-bis. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4-ter. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovetture di Stato.

4-quater. Entro il 30 settembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti "Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche", ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

4-quinquies. Dall'attuazione dei commi da 4 a 4-quater devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 150 milioni di euro per l'anno 2011 ed 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.».

10. Nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture – uffici territoriali del Governo.

11. Le prefetture – uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali.

12. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture uffici territoriali del Governo.

13. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del governo, o di sue articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza.

14. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica.

15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e

della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali.

16. Dall'attuazione dei commi da 10 a 14 devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011.

17. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari.

18. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato.

19. Per i soggetti persone fisiche di cui al comma 18, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:

a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,50 per cento;

b) oltre 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,80 per cento.

20. Entro il 31 marzo 2012, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del Territorio individua i valori di cui al comma 18.

21. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 18 sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.

22. L'imposta è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno.

23. Il valore complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dalla presente legge.

24. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4-ter. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in

vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

---

### 1.156

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

*Dopo il comma 20, inserire i seguenti:*

«20-bis. All'articolo 1, comma 40, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "fino al sesto anno di età in ragione di centosettanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "naturali e adottivi nonché per i figli affidati fino al sesto anno di età in ragione di due anni";

b) alla lettera c), le parole: "pari a quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "pari a ventiquattro mesi per ogni figlio naturale e adottivo nonché per ogni figlio affidato e nel limite massimo di settantadue mesi" e le parole: "maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e maggiorato di due anni in caso di tre o più figli" sono sostituite dalle seguenti: "maggiorato di due anni per ogni figlio fino al limite di sei anni per tre o più figli.".

20-ter. Nell'Allegato I, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 nella parte relativa alle Alcole bevande alcoliche, le parole: "Vino: lire zero;" sono sostituite dalle seguenti: "Vino: euro 0,30 per litro;"».

---

### 1.157

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

*Dopo il comma 20, inserire i seguenti:*

«20-bis. All'articolo 1, comma 40, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "fino al sesto anno di età in ragione di cento settanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "naturali e adottivi nonché per i figli affidati fino al sesto anno di età in ragione di un anno";

b) alla lettera c), le parole: "pari a quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "pari a dodici mesi per ogni figlio naturale e adottivo nonché per ogni figlio affidato e nel limite massimo di trentasei mesi" e le parole: "maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e maggiorato di due anni in caso di tre o più figli" sono sostituite dalle seguenti: "maggiorato di un anno per ogni figlio fino al limite di tre anni per tre o più figli.".

20-ter. Nell'Allegato 1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 nella parte relativa alle Alcole e bevande alcoliche, le parole: "Vino: lire zero;" sono sostituite dalle seguenti: "Vino: euro 0,30 per litro;"».

---

### 1.158

DE ANGELIS, GALIOTO, NICOLA ROSSI, BALDASSARRI, D'ALIA, PISTORIO, RUTELLI

*Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:*

«20-bis. Con effetto dal 1° gennaio 2012 il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità per i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive della medesima, ferma restando la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si consegue esclusivamente con il requisito di anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni. Resta ferma l'applicazione della disciplina in materia di accesso ai trattamenti pensionistici vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011, nonché nei confronti:

- dei lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni;
- dei lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni;
- dei titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- dei lavoratori di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 che abbiano svolto una o più delle attività lavorative di cui al comma 1 del medesimo decreto per un periodo di tempo pari ad almeno sette anni, negli ultimi dieci di attività lavorativa.

Le risorse derivanti dal presente comma affluiscono al Fondo per le politiche sociali e sono integralmente finalizzate a favorire l'occupazione e al finanziamento di politiche attive del lavoro e di sostegno al reddito e delle politiche per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere entro il 31 ottobre 2011 un programma pluriennale sugli interventi dedicati al finanziamento di politiche attive del lavoro e di sostegno al reddito e delle politiche per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale con l'indicazione delle dotazioni del Fondo di cui al precedente periodo utilizzate a tal fine in ciascuna annualità».

---



**1.159**

VIESPOLI, FLERES

*Dopo il comma 20 inserire il seguente:*

«20 bis. All'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 le parole "e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2010" sono sostituite dalle seguenti: ", in misura pari al 26 per cento per l'anno 2011, in misura pari al 29,5 per cento per Panno 2012 e in misura pari al 33 per cento a decorrere dall'anno 2013."».

**1.160**

VIESPOLI, FLERES

*Dopo il comma 20 inserire il seguente:*

«20-bis. La tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificata dall'articolo 1 della 24 dicembre 2007, n. 247, è sostituita dalla seguente:

TABELLA B

Lavoratori dipendenti pubblici e privati		Lavoratori autonomi iscritti all'INPS		Periodo
Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 1	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 2	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	
61	97	62	98	Dall'1.1.2012 al 31.12.2012
62	98	63	99	Dall'1.1.2013 al 31.12.2013
63	99	64	100	Dall'1.1.2014 al 31.12.2014
64	100	65	101	Dall'1.1.2015

**1.161**

SAIA, FLERES

*Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:*

«20-bis. Il Governo è delegato a varare entro 6 mesi una riforma organica delle pensioni di anzianità e di quelle di invalidità estendendo con effetto immediato la pensione di anzianità a 70 anni di età e parificando gradualmente il trattamento uomo-donna».

---

**1.162**

GIAMBRONE

*Sopprimere il comma 21.*

*Conseguentemente:*

a) l'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale. All'aumento dell'aliquota di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo;

b) all'articolo 7, comma 3, le parole: «4 punti percentuali» sono sostituite dalle seguenti: «5 punti percentuali».

---

**1.163**

PISTORIO

*Sopprimere il comma 21.*

*Conseguentemente, dopo il comma 33 aggiungere i seguenti:*

«33-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 5, inserire il seguente:

»5-bis. A decorrere dall'anno 2011 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori *market* sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2009 ridotta dello 5 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto

alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,5 miliardi di euro nel 2011 e in 2,8 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2012. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 3981''».

---

**1.164**

SARBATI, DEL PENNINO

*Sopprimere il comma 21.*

*Conseguentemente, al relativo onere, valutato in 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare a decorrere dall'anno 2012 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle voci relative alla missione: Politiche previdenziali.*

---

**1.165**

NEROZZI, MERCATALI, ROILO, MORANDO, BIANCO, BARBOLINI, ADAMO, AGOSTINI, ADRAGNA, BASTICO, BLAZINA, CARLONI, CECCANTI, GHEDINI, GIARETTA, ICHINO, INCOSTANTE, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MAURO MARIA MARINO, PASSONI, SANNA, TREU, VITALI

*Sopprimere i commi 22 e 23.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

*(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti, norme in materia di utilizzo delle c. d. auto blu, disposizioni in materia di riorganizzazione degli uffici periferici dello Stato e norme in materia di informatizzazione della pubblica amministrazione)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13

del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al comma 1.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. In mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. È fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. È fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione dei commi da 1 a 6 devono derivare risparmi non inferiori a 100 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui ai commi da 1 a 7, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

9. All'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

”4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l’uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

4-*bis*. L’uso in via esclusiva delle auto vetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell’articolo 2. commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4-*ter*. Ai sensi dell’articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all’uso dell’autovettura di Stato.

4-*quater*. Entro il 30 settembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti ”Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche”, ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

4-*quinqües*. Dall’attuazione dei commi da 4 a 4-*quater* devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 100 milioni di euro per l’anno 2011 ed 250 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012”.

10. Nelle more dell’adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture – uffici territoriali del Governo.

11. Le prefetture – uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell’ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali.

12. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni

statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture uffici territoriali del Governo.

13. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura – ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del governo, o di sue articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza.

14. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica.

15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali.

16. Dall'attuazione dei commi da 10 a 14 devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

17. A decorrere dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni pubbliche adottano prioritariamente, nell'ambito delle attività e dei compiti assegnati a ciascuna di esse, le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 2 allo scopo di:

- a) migliorare i servizi offerti ai cittadini e alle imprese;
- b) favorire lo sviluppo coordinato dei sistemi informativi pubblici, la valorizzazione e la condivisione del patrimonio informativo pubblico;
- c) garantire una più efficace e diffusa partecipazione dei cittadini, delle imprese, delle associazioni di categoria e di ogni altro soggetto interessato ai processi decisionali pubblici, ai processi di formazione delle norme e alla verifica dei risultati dell'azione amministrativa.

18. Ai fini di cui al comma 17, in conformità con il principio di neutralità tecnologica, le amministrazioni pubbliche utilizzano soluzioni basate su *software* aperto, anche al fine di contenere e razionalizzare la spesa pubblica, favorire la possibilità di riuso e l'interoperabilità dei componenti facendo uso di protocolli e formati aperti, e adottano soluzioni informatiche basate su protocolli e formati aperti di generale accettazione e tali da consentire l'acquisizione e la trattazione dei documenti, in qualunque formato gli stessi siano prodotti.

19. Le amministrazioni pubbliche utilizzano le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 18 per la fornitura di servizi ai cittadini, anche per via telematica, nonché nelle procedure ad evidenza pubblica. Analogamente, le pubbliche amministrazioni accettano e trattano i documenti consegnati, anche in via telematica, da cittadini, imprese e altri soggetti, in qualunque formato gli stessi siano prodotti.

20. Le informazioni pubbliche sono accessibili ai cittadini, alle imprese alle associazioni e agli altri soggetti interessati, in modo del tutto gratuito.

21. Le amministrazioni pubbliche non possono imporre al pubblico costi per l'accesso ai propri documenti dovuti al pagamento di licenze d'uso direttamente o indirettamente legate a diritti di proprietà intellettuale propri di terzi.

22. Al fine di far valere i diritti di cui al presente articolo è ammesso ricorso al giudice amministrativo.

23. Al fine di consentire una efficiente ed efficace attuazione delle disposizioni di cui al ai commi 18 a 23, le amministrazioni pubbliche predispongono appositi corsi di formazione per il personale in organico finalizzati alla piena conoscenza del *software* utilizzato.

24. Dall'attuazione dei commi da 18 a 23 devono derivare risparmi per 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

25. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente deuzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

## 1.166

SBARBATI, DEL PENNINO

*Sopprimere i commi 22 e 23.*

*Conseguentemente, al relativo onere, valutato in 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare a decorrere dall'anno 2012 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle voci relative alla missione: Politiche previdenziali.*

---

**1.167**

BALDASSARRI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, VALDITARA

*Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:*

«22-bis. In applicazione del principio di specificità di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili dei Fuoco. Al fine di garantire l'invarianza del saldo derivante dai risparmi di spesa di cui al comma 22, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2011-2013».

---

**1.168**

CARRARA

*Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:*

«22-bis. In applicazione del principio di specificità di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili dei Fuoco. Al fine di garantire l'invarianza del saldo derivante dai risparmi di spesa di cui al comma 22, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2011-2013».

---

**1.169**

GERMONTANI

*Dopo il comma 23, sono aggiunti i seguenti commi:*

«23-bis. Al fine di ridurre le spese di giustizia, per l'espletamento degli accertamenti nel corso di un procedimento, le richieste di informazioni e di copia della documentazione ritenuta utile e le relative risposte, nonché le notifiche aventi come destinatari le banche e gli intermediari finanziari, sono effettuate esclusivamente in via telematica, previa consultazione dell'Archivio dei rapporti, costituito in apposita sezione dell'Anagrafe tributaria ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Le richieste telematiche devono seguire procedure compatibili con quelle in uso presso le banche e gli intermediari finanziari e da questi adottate ai fini e secondo le modalità previsti dall'art. 32, comma 1, n. 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre



1973, n. 600. Con provvedimento del Ministero della giustizia, da adottarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sentita l'Agenzia delle entrate, sono stabilite le disposizioni attuative e le modalità di trasmissione delle richieste alle banche ed agli intermediari finanziari e delle relative risposte.

23-ter. Con decreto del Ministro della giustizia la procedura di cui al comma precedente può essere estesa anche per le richieste e le relative risposte nonché per le notifiche aventi come destinatari altre categorie di soggetti indicati nell'articolo 32, comma 1, n.7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In tal caso con Provvedimento del Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia delle entrate, sono stabilite le disposizioni attuative e le modalità di trasmissione delle richieste e delle relative risposte».

---

### 1.170

CALABRÒ, ESPOSITO, BONFRISCO, SARRO, NESSA

*Dopo il comma 23, inserire il seguente:*

«23-bis. Per le regioni sottoposte ai piani di rientro per le quali in attuazione dell'articolo 1, comma 174, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005), è stato applicato il blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, su richiesta della regione interessata, può essere disposta la deroga al predetto blocco del turn over, previo accertamento, in sede congiunta, da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui rispettivamente agli articoli 9 e 12 dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, sentita l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), della necessità di procedere alla suddetta deroga al fine di assicurare il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza, del conseguimento di risparmi derivanti dalla corrispondente riduzione di prestazioni di lavoro straordinario o in regime di autoconvencionamento, nonché della compatibilità con la ristrutturazione della rete ospedaliera e con gli equilibri di bilancio sanitario, come programmati nel piano di rientro, ovvero nel programma operativo e fermo restando la previsione del raggiungimento dell'equilibrio di bilancio».

---

**1.171**

STRADIOTTO

*Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:*

«23-bis. In considerazione della eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2012 è fatto divieto al dipendente pubblico di percepire più di uno stipendio o di cumulare lo stipendio con altri trattamenti economici qualora chiamato a svolgere un incarico fuori ruolo nell'ambito dell'amministrazione pubblica, negli organismi istituzionali, nelle autorità nazionali o in organismi internazionali. In tal caso il dipendente pubblico è tenuto ad optare per un solo trattamento economico, fatto salvo il diritto alla conservazione del proprio posto di lavoro. In caso di mancato esercizio dell'opzione è applicata una sanzione pari al trattamento economico connesso all'incarico fuori ruolo».

---

**1.172**

SARRO

*Dopo il comma 23 inserire il seguente:*

«23-bis. Tutti i dipendenti pubblici chiamati a ricoprire incarichi presso Organi Costituzionali, pubbliche amministrazioni, Organi dello Stato, Autorità Indipendenti, Società Pubbliche ed ogni altro organismo riconducibile all'Amministrazione dello Stato, non possono cumulare la relativa indennità di funzione con retribuzioni ovvero emolumenti comunque denominati, derivanti dal rapporto di pubblico impiego. A tal fine gli interessati, all'atto della nomina, hanno l'obbligo di indicare quale indennità, emolumento o retribuzione intendono percepire».

---

**1.173**

DI NARDO

*Dopo il comma 23, inserire il seguente:*

«23-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 35-novies e 35-decise, del decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78 convertito con modificazioni con la legge 3 agosto 2009, n. 102, si applicano al personale dipendente della pubblica amministrazione a condizione che, oltre al compimento dei 40 anni di contribuzione, abbia raggiunto anche i limiti di età per il collocamento in quiescenza».

---

**1.174**

GALIOTO

*Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:*

«23-bis. Al comma 1, dell'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo n. 502 del 1992 le parole: "dirigenti medici e del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "dirigenti di tutte le aree dirigenziali del servizio sanitario nazionale"».

---

**1.175**

FIRRARELLO

*Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:*

«23-bis. Il coniuge superstite, a seguito di matrimonio di durata inferiore ai dieci anni, non ha diritto alla pensione di reversibilità».

---

**1.176**

BEVILACQUA

*Dopo il comma 23 aggiungere i seguenti:*

«23-bis. Le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, possono rilasciare per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, appositi finanziamenti a valere sull'indennità di fine servizio, comunque denominata, agli stessi spettante previa adesione a una convenzione tipo approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Banca d'Italia, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) possibilità di accedere al beneficio dopo almeno venti anni di servizio continuativo e nel limite del 50 per cento di quanto maturato al momento della richiesta, prevedendo che la richiesta possa essere rinnovata nell'ipotesi che il rimborso rateale di cui alla lettera c) sia stato completato;

b) applicazione di tassi di interesse a carico dei richiedenti, differenziati secondo le modalità di rimborso e concordati tra le parti convenzionali avendo come riferimento i tassi di interesse praticati dagli enti previdenziali per analoghe fattispecie;

c) possibilità di rimborso rateale, nei limiti del quinto degli emolumenti periodici spettanti al dipendente a titolo fisso e continuativo ovvero, anche parzialmente, in un'unica soluzione all'atto dell'erogazione dell'indennità di fine servizio, comunque denominata, spettante con capitalizzazione degli oneri finanziari;

d) eventuale previsione di garanzie reali accessorie, in proporzione alla concreta ed effettiva entità del rischio presente nella singola operazione;

e) rispetto di esigenze di equilibrio di bilancio e di invarianza della spesa delle amministrazioni pubbliche e assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

23-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i termini e le modalità per l'individuazione, da parte delle amministrazioni pubbliche interessate, dei soggetti finanziari idonei alle operazioni di cui al comma 23-bis per l'attivazione di adeguate forme di controllo e di sistematica comunicazione tra le amministrazioni pubbliche, le banche o gli intermediari finanziari garanti e erogatori, ivi compresi i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria e del Corpo della guardia di finanza, dei contratti stipulati ai sensi del comma 23-bis e di ogni altro patto o convenzione agli stessi afferente».

---

### **1.176-bis**

GALIOTO

*Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:*

«23-bis. Il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato, previa stipula di convenzione, ad avvalersi di società strumentali a totale partecipazione della Regione in quanto compatibili con la normativa comunitaria, attivando l'affidamento *in house*, nella misura del 30 per cento dello stanziamento, di interventi di ricerca e innovazione nell'ambito degli assi prioritari del Programma Operativo Nazionale "Ricerca e Competitività" 2007-2013, in relazione alle quote fissate per ogni regione».

---

**1.177**

MERCATALI, ROILO, MORANDO, BIANCO, ADAMO, AGOSTINI, ADRAGNA, BARBOLINI, BASTICO, BLAZINA, CARLONI, CECCANTI, DELLA SETA, DE LUCA, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, Vittoria FRANCO, FERRANTE, GHEDINI, GIARETTA, ICHINO, INCOSTANTE, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MARCUCCI, MAURO MARIA MARINO, MAZZUCONI, NEROZZI, PASSONI, PERDUCA, SANNA, TREU, VITALI, GRANAIOLA

*Sopprimere il comma 24.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

*(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti, norme in materia di utilizzo delle cosiddette auto blu)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al comma 1.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. In mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. È fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. È fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione dei commi da 1 a 6 devono derivare risparmi non inferiori a 100 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui ai commi da 1 a 7, si provvede alla corrispondente riduzione per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

9. All'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

''4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

4-bis. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4-ter. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

4-quater. Entro il 30 settembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti ''Misure di contenimento e razionalizzazione

della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche”, ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

4-quinquies. Dall’attuazione dei commi da 4 a 4-*quater* devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 100 milioni di euro per l’anno 2011 ed 250 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012”».

### 1.178

ARMATO

*Sopprimere il comma 24.*

*Consequentemente, dopo l’articolo 19 aggiungere il seguente:*

#### «Art. 19-bis.

1. All’articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sostituire il comma 4 con i seguenti:

”4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l’uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

4-*bis*. L’uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell’articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4-*ter*. Ai sensi dell’articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all’uso dell’autovettura di Stato.

4-*quater*. Entro il 31 dicembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/

2010 e n. 6/2011 recanti "Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche", ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

*4-quinquies.* Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012».

---

**1.179**

CENTARO, FLERES, FERRARA

*Sopprimere il comma 24.*

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**1.180**

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*Sopprimere il comma 24.*

---

**1.181**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

*Sostituire il comma 24, con il seguente:*

«24. A decorrere dall'anno 2012 le festività introdotte con legge dello Stato non conseguenti ad accordi con la Santa Sede, nonché le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni che cadono in giorno lavorativo sono differiti al lunedì seguente la prima domenica immediatamente successiva».

---



**1.182**

CASTRO

*Sostituire il comma 24 con il seguente:*

«24. A decorrere dall'anno 2012, le festività introdotte con legge dello Stato non conseguente ad accordi con la Santa Sede, nonché le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni, sono spostate alla domenica successiva. Le conseguenze economiche e retributive dello spostamento per i lavoratori subordinati sono regolate dalla contrattazione collettiva, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo interconfederale del 26 gennaio 1977».

---

**1.183**

ALLEGRIANI

*Al comma 24 sopprimere le seguenti parole: «e le festività dei Santi Patroni».*

---

**1.184**

RUTELLI, MILANA, CONTINI, GERMONTANI

*Al comma 24 sopprimere le parole: «ovvero coincidano con tale domenica».*

---

**1.185**

LATRONICO

*Al comma 24, le parole: «entro il 30 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2011 per le festività dell'anno 2012 ed entro il 30 giugno dell'anno precedente per le festività degli anni successivi»;*

*Al comma 24 le parole: «il venerdì precedente ovvero il lunedì seguente la prima domenica immediatamente successiva ovvero coincidano con tale domenica.» sono sostituite dalle seguenti: «il venerdì ovvero il lunedì di una delle due settimane precedenti o successive».*

---

**1.186**

FIORONI, SANGALLI, MERCATALI

*Al comma 24 apportare le seguenti modificazioni:*

*a) le parole: «entro il 30 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2011 per le festività dell'anno 2012 ed entro il 30 giugno di ciascun anno per le festività degli anni successivi»;*

*b) le parole: «il venerdì precedente ovvero il lunedì seguente la prima domenica immediatamente successiva ovvero coincidano con tale domenica.» sono sostituite dalle seguenti: «il venerdì ovvero il lunedì di una delle due settimane precedenti o successive».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

1. All'articolo 2 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111, del 2011, sostituire il comma 4 con i seguenti:

”4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

4-bis. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4-ter. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

4-quater. Entro il 31 ottobre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti ”Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche”, ai fini della loro completa

dismissione entro e non oltre il 31 dicembre 2011, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

4-*quinqüies*. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare inferiori a 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011».

### 1.187

DELLA SETA, FERRANTE

*Al comma 24 dopo le parole: «, nonché le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione del 25 aprile, festa della liberazione, del 1° maggio, festa del lavoro, e del 2 giugno, festa nazionale della Repubblica,».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 19, inserire il seguente:*

#### «Art. 19-bis

1. All'articolo 2 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito con legge n. 111 del 2011, sostituire il comma 4 con i seguenti:

''4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

4-*bis*. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4-*ter*. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

4-*quater*. Entro il 31 dicembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti ''Misure di contenimento e razionalizzazione

della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche”, ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

4-*quinquies*. Dall’attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012”».

---

### 1.188

FERRANTE, DELLA SETA

*Al comma 24 dopo le parole: «, nonché le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione del 25 aprile, anniversario della liberazione,»*

*Conseguentemente, dopo l’articolo 19, inserire il seguente:*

#### «Art. 19-bis

1. All’articolo 2 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito con legge n. 111 del 2011, sostituire il comma 4 con i seguenti:

”4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l’uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

4-*bis*. L’uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell’articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4-*ter*. Ai sensi dell’articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all’uso dell’autovettura di Stato.

4-*quater*. Entro il 31 dicembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza

del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti "Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche", ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

4-*quinquies*. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012».

---

### 1.189

DELOGU, MASSIDDA, SANCIU

*Al comma 24 è aggiunto il seguente periodo:*

«Alle Regioni è data facoltà di individuare un giorno di festività all'anno di rilevanza regionale».

In relazione alla proposta di soppressione delle festività civili nazionali, la competenza in materia, trattandosi di feste nazionali, è evidentemente dello Stato.

In Sardegna si pone in particolare un problema per il 1° maggio in cui la festività nazionale del lavoro coincide con la festa religiosa di S. Efisio.

Il presente emendamento, ferma la soppressione delle feste nazionali sancita dalla manovra, consente alle singole Regioni di individuare un giorno di festività regionale, che per la Sardegna sarebbe il 1° maggio, giorno della festa di S. Efisio, anche in considerazione del fatto che le feste religiose sono fatte salve dal testo della manovra.

---

### 1.190

POLI BORTONE, FLERES

*Dopo il comma 24 inserire il seguente:*

«24-*bis*. All'articolo 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, dopo il comma 7-*bis* aggiungere il seguente: "7-*ter*. Nelle regioni a vocazione turistica, al fine di rilanciare l'economia, la data di inizio delle lezioni scolastiche è prorogata al 1° ottobre"».

**1.191**

RUTELLI, MILANA, CONTINI, GERMONTANI

*Inserire il seguente comma:*

«24-bis. Ai fini dell'IVA i servizi erogati e i beni ceduti ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive, come individuate dagli articolo da 9 a 14 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, si considerano prestazioni e cessioni accessorie alle medesime strutture, con l'applicazione dell'aliquota IVA prevista dal n.120 della Tabella A, parte terza del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

Nella tabella B allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) la lettera *e*) e la lettera *f*) sono soppresse;
- 2) Aggiungere infine "PARTE II (prodotti soggetti ad aliquota del 24 per cento); *a*) autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose carrozzati a pianale o a cassone con cabina profonda o a furgone anche finestrato con motore di potenza superiore ai 150 chilowatt; *b*) motocicli per uso privato con motore di potenza superiore a 30 chilowatt"».

**1.192**

LATRONICO

*Al comma25, aggiungere infine il seguente periodo:*

«A valere sulla dotazione del fondo di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2012, a titolo di cofinanziamento nazionale e fermo restando gli ulteriori finanziamenti da parte delle Regioni nell'ambito delle risorse trasferite con DPCM 11.5.2001, per assicurare l'unitarietà dello svolgimento e le attività di miglioramento genetico degli animali di interesse zootecnico previste dalla legge 15.1.1991 n. 30 svolte dall 'Associazione Italiana Allevatori, mediante i propri uffici periferici».

**1.193**

POLI BORTONE, FLERES

*Sopprimere i commi 26 e 27.*

**1.194**

D'UBALDO, COSENTINO, DI GIOVAN PAOLO, RANUCCI

*Sopprimere il comma 26.*

---

**1.195**

D'UBALDO, COSENTINO, DI GIOVAN PAOLO, RANUCCI

*Al comma 26 sostituire le parole: «determina dirigenziale del Comune» con le seguenti: «delibera della Giunta di Roma Capitale, la quale diventa esecutiva entro trenta giorni dalla sua approvazione, anche in assenza di apposita deliberazione dell'Assemblea capitolina».*

---

**1.196**

LATRONICO

*Al comma 27, sono soppresse le parole: «in luogo della deliberazione consiliare di cui al medesimo articolo 194, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26».*

---

**1.197**

BEVILACQUA

*Al comma 27, sopprimere le parole: «in luogo della deliberazione consiliare di cui al medesimo articolo 194, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26».*

---

**1.198**

CURSI

*Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:*

*«27-bis. Gli immobili ceduti allo Stato e agli enti territoriali in pagamento di debiti di imposta sono computati al valore di stima effettuata dal creditore e non generano plusvalenze imponibili».*

---

**1.199**

CURSI

*Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:*

«27-bis. Il debito d'imposta degli enti pubblici confluito nelle Gestioni commissariali del debito degli Enti locali è ammesso a transazione. L'accordo transattivo può prevedere il pagamento parziale o dilazionato del debito e dei relativi accessori».

---

**1.200**

CURSI

*Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:*

«27-bis. In considerazione della specificità di Napoli, il comune di Napoli concorda con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. A tal fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il Sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze evidenziando, tra l'altro, l'equilibrio della gestione ordinaria. l'entità del concorso è determinata in coerenza con gli obiettivi fissati per gli enti territoriali. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni che disciplinano il patto di stabilità interno per gli enti locali».

---

**1.201**

BEVILACQUA

*Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:*

«27-bis. L'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.10, è abrogato; conseguentemente è ripristinato lo stanziamento decurtato, pari a 50 milioni di euro per il 2011 e 24 milioni per il 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307».

---



**1.202**

LATRONICO

*Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:*

«27-bis. L'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.10, è abrogato; conseguentemente è ripristinato lo stanziamento decurtato, pari a 50 milioni di euro per il 2011 e 24 milioni per il 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307».

---

**1.203**

BEVILACQUA

*Dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:*

«27-bis. Al primo periodo del comma 14-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 le parole: "i piani di rientro" sono sostituite dalle seguenti: "Il raggiungimento degli obiettivi di stabilità finanziaria". Al secondo periodo dello stesso comma 14-bis le parole: "sono stabilite le modalità di utilizzo del fondo" sono sostituite con le parole: "entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge sono stabiliti i criteri di attribuzione e le conseguenti spettanze".

27-ter. All'articolo 4 comma 8-bis, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n.2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Nell'ultimo periodo sono soppressa le seguenti parole: "con sentenze pubblicate".

b) Dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente: "il primo periodo del comma 3 dell'articolo 78 del decreto-legge n.112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.133 del 2008, si interpreta altresì nel senso che sono assunti dalla gestione commissariale i finanziamenti attivati in data anteriore al 28 aprile 2008 anche se contrattualizzati successivamente"».

---

**1.204**

LATRONICO

*Dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:*

«27-bis. Al primo periodo del comma 14-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 le parole: "i piani di rientro" sono sostituite dalle seguenti: "Il raggiungimento degli obiettivi di stabilità finanziaria". Al secondo periodo dello stesso comma 14-bis le parole: "sono stabilite le modalità di utilizzo del fondo" sono sostituite con le parole: "entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge sono stabiliti i criteri di attribuzione e le conseguenti spettanze".

27-ter. All'articolo 4 comma 8-bis, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n.2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Nell'ultimo periodo sono soppresse le seguenti parole: "con sentenze pubblicate".

b) Dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente: "il primo periodo del comma 3 dell'articolo 78 del decreto-legge n.112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.133 del 2008, si interpreta altresì nel senso che sono assunti dalla gestione commissariale i finanziamenti attivati in data anteriore al 28 aprile 2008 anche se contrattualizzati successivamente"».

---

**1.205**

LATRONICO

*Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:*

«27-bis. All'art. 14, comma 16 del decreto-legge del 31 maggio 2010 n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) a decorre dal 1° gennaio 2012 l'aliquota di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, è stabilita nella misura del 7,6 per mille. La predetta aliquota può essere modificata, con deliberazione dell'Assemblea capitolina, da adottarsi entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, in aumento o in diminuzione, nella misura massima del 3 per mille, con riferimento alla categoria catastale di appartenenza delle unità immobiliari e al loro utilizzo".

b) dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

”i) anche in deroga all’ordinamento vigente, il distacco del personale dipendente dalle società interamente partecipate presso gli uffici dell’Amministrazione di Roma Capitale”».

---

### 1.206

BEVILACQUA

*Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:*

«27-bis. All’art. 14, comma 16 del decreto-legge del 31 maggio 2010 n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

”g) a decorre dal 1° gennaio 2012 l’aliquota di cui all’articolo 6 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, è stabilita nella misura del 7,6 per mille. La predetta aliquota può essere modificata, con deliberazione dell’Assemblea capitolina, da adottarsi entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, in aumento o in diminuzione, nella misura massima del 3 per mille, con riferimento alla categoria catastale di appartenenza delle unità immobiliari e al loro utilizzo”.

b) dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

”i) anche in deroga all’ordinamento vigente, il distacco del personale dipendente dalle società interamente partecipate presso gli uffici dell’Amministrazione di Roma Capitale”».

---

### 1.207

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

*Sopprimere il comma 28.*

---

### 1.208

FLUTTERO, PICHETTO FRATIN

*Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:*

«28-bis. All’articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,

dopo le parole: "della Confederazione generale dell'industria italiana" sono aggiunte le parole: ", di R.ETE. Imprese Italia"».

---

**1.209**

LATRONICO

*Dopo il comma 28 inserire il seguente:*

«28-bis. All'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: "della Confederazione generale dell'industria italiana" sono aggiunte le altre: ", di R.E TE. Imprese Italia"».

---

**1.210**

MERCATALI, FIORONI, SANGALLI

*Dopo il comma 28 inserire il seguente:*

«28-bis. All'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: "della Confederazione generale dell'industria italiana" sono aggiunte le altre: ", di R.E TE. Imprese Italia"».

---

**1.211**

AGOSTINI, BUBBICO, MERCATALI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO

*Dopo il comma 28, inserire il seguente:*

«28-bis. All'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: "della Confederazione generale dell'industria italiana" sono inserite le seguenti: ", di R.ETE. Imprese Italia"».

---

**1.211-bis**

GALIOTO

*Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:*

«28-bis. All'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: "della Confederazione generale dell'industria italiana" sono aggiunte le altre: ", di R.E TE. Impresa Italia"».

---

**1.212**

MALAN

*All'articolo 1, dopo il comma 29, è aggiunto il seguente:*

«29-bis. 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 2012, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) determinare una riduzione degli organici delle pubbliche amministrazioni attraverso meccanismi di incentivazione e razionalizzazione delle procedure e degli assetti organizzativi;

b) introdurre la possibilità per i dipendenti e i dirigenti di individuare unità funzionali all'interno dei quali i compiti affidati possono essere svolti, anche temporaneamente, da un personale di dimensioni numeriche ridotte; tali unità funzionali possono essere diverse dalle suddivisioni esistenti, purché includano tutti coloro sui quali può ricadere la riduzione del personale;

c) consentire ai soggetti di cui alla lettera b) di stabilire di comune accordo le modalità delle assenze, anche temporanee, anche con turnazione, conseguenti alle riduzioni di personale individuate;

d) assegnare a coloro che si assentano ai sensi delle lettere b) e c) il 65 per cento del compenso ordinariamente spettante, mantenendo gli effetti previdenziali relativi al compenso pieno;

e) distribuire in patti uguali a tutti coloro che appartengono alla medesima unità funzionale e che prestano effettivamente servizio, un compenso pari al 20 per cento di quello ordinariamente spettante a coloro che si assentano ai sensi delle lettere b) e c);

f) erogare i benefici di cui alla lettera e) proporzionalmente all'effettiva presenza, fino a quando i corrispondenti soggetti di cui all'articolo d) sono in forza alla pubblica amministrazione;

g) prevedere la possibilità di una età o anzianità pensionabile ridotta per i soggetti di cui alla lettera d) che negli ultimi tre anni abbiano usufruito per almeno un anno delle norme di cui al presente comma;

h) condizionare la possibilità di avvalersi delle norme di cui alle lettere b), c) d) e ) alla pieno svolgimento dei compiti attribuiti all'unità funzionale interessata;

*i)* consentire ai soggetti di cui alla lettera *d)* di poter effettuare altri lavori;

*j)* prevedere che i dipendenti e i dirigenti interessati possano formulare a chi di competenza proposte di semplificazione, velocizzazione, modificazione o eliminazione di procedure, ai fini di cui alle lettere *a)* e *b)*; coloro che ricevono tali proposte sono tenuti ad esaminarle nel più breve tempo possibile, con precedenza a quelle che comportano il maggiore risparmio, giustificandone l'eventuale respingimento, ovvero inoltrarle a coloro che ritengano essere competenti;

*k)* prevedere sanzioni per coloro che respingono proposte di cui al comma *j)* senza giustificato motivo;

*l)* le piante organiche degli uffici dove vengono applicate le norme di cui al presente articolo sono rideterminate in modo da non eccedere la dotazione di personale derivante dall'applicazione del medesimo.

---

### 1.213

Vittoria FRANCO, RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA

*Sopprimere il comma 31.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 19 inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis* – 1. All'articolo 2 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito con legge n. 111 del 2011, sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

4-*bis*. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4-*ter*. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

4-*quater*. Entro il 31 ottobre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti «Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche», ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 31 dicembre 2011, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

4-*quinqüies*. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è costituito l'Istituto di previdenza generale (IPG), di seguito «Istituto». L'Istituto esercita le funzioni svolte dai seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decorrere dalla medesima data:

Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);

Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);

Istituto postelegrafonici (IPOST);

Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);

3. L'Istituto succede in tutti i rapporti attivi e passivi in essere dalla data del 1° gennaio 2011. Dalla medesima data sono soppressi i comitati centrali regionali e provinciali dell'INPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell'INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dell'Istituto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è nominato il Commissario straordinario dell'Istituto. Entro il 30 settembre 2011 il Commissario straordinario predispose lo statuto dell'Istituto, da emanare entro i successivi 60 giorni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Lo statuto definisce le attribuzioni degli organi dell'Istituto, che sono individuati come segue:

a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze,

e composto da cinque membri e composto da cinque membri, e dura in carica quattro anni;

c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il Consiglio dura in carica quattro anni;

d) il Collegio dei sindaci, composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di Presidente; per ciascuno dei componenti è nominato no membro supplente.

4. Alla costituzione dei predetti organi si provvede a decorrere dal 1° gennaio 2012. Lo statuto reca disposizioni sulla formazione dei bilanci dell'Istituto volte ad assicurare piena e separata evidenza contabile alla gestione delle prestazioni rispettivamente previdenziali, assistenziali, creditizie e sociali. Con il criterio prioritario dell'unicità dei sistemi strumentali per il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della semplificazione di strutture e procedure, nonché con riguardo alla dismissione del patrimonio dei predetti enti previdenziali, il Commissario straordinario predispone, entro il 31 ottobre 2011, un Piano strategico-operativo per l'organizzazione dell'Istituto e la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, da avviarsi entro il 30 novembre 2011. Il Piano è approvato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.'».

---

## 1.214

GRAMAZIO, PARAVIA, CALIGIURI, LAURO, RIZZOTTI

*Sostituire il comma 31 con il seguente:*

«31. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2011, n. 196, con una dotazione organica inferiore alle settanta unità, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria e della legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito



decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; il medesimo decreto può altresì disporre l'accorpamento di enti ad altre amministrazioni od enti pubblici, la federazione di due o più enti tra loro ovvero la loro trasformazione in fondazioni di diritto privato entro un termine congruo e comunque non oltre il 31 dicembre 2012. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Nel caso di accorpamenti, federazioni o trasformazione in fondazione di diritto privato l'amministrazione provvede al trasferimento, totale o parziale del patrimonio al nuovo soggetto titolare; esclusivamente in tal caso non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 1 comma 14 del presente decreto-legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente posseduta dallo Stato».

---

**1.215**

POLI BORTONE, FLERES

*Al comma 31, sopprimere le seguenti parole: «anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva del Giorno della memoria e della legge 30 marzo 2004, n. 92. istitutiva del Giorno del ricordo».*

---

**1.216**

CENTARO, FLERES, FERRARA

*Al comma 31, nell'ultimo periodo sopprimere le parole: «, riferiti anche ad enti locali.».*

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**1.217**

LIVI BACCI

*Al comma 31, sostituire le parole: «nonché delle Autorità portuali e degli enti parco» con le seguenti: «nonché dell'Accademia Nazionale dei Lincei, delle Autorità portuali e degli enti parco».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 19 inserire il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

1. All'articolo 2 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito con legge n. 111 del 2011, sostituire il comma 4 con i seguenti:

''4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle auto vetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

*4-bis.* L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

*4-ter.* Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

*4-quater.* Entro il 31 ottobre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 612011 recanti ''Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche'', ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 31 dicembre 2011, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

*4-quinquies.* Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011».

---

**1.218**

PISCITELLI, FLERES

*Al comma 31, dopo il primo capoverso, sono inserite le seguenti parole: «Sono altresì soppresse le sedi di rappresentanza degli enti locali situate al di fuori del territorio regionale nonché quelle situate al di fuori del territorio nazionale».*

---

**1.219**

SAIA, FLERES

*Al comma 31, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «È altresì soppresso il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU)».*

---

**1.220**

POSSA, ASCIUTTI, BARELLI, BEVILACQUA, CARUSO, COLLI, DE ECCHER, DE FEO, FIRRARELLO, SIBILIA

*Al comma 31, primo periodo, dopo le parole: «con esclusione» inserire le seguenti: «degli enti di ricerca, delle istituzioni culturali.».*

---

**1.221**

POSSA, ASCIUTTI, BARELLI, BEVILACQUA, CARUSO, COLLI, DE ECCHER, DE FEO, FIRRARELLO, SIBILIA

*Al comma 31, primo periodo, dopo le parole: «con esclusione» inserire le seguenti: «degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle istituzioni culturali vigilate dal Ministero per i beni e le attività culturali».*

---

**1.222**

VITA, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, SOLIANI, MERCATALI, LEGNINI, LIVI BACCI

*Al comma 31 dopo le parole: «con esclusione» inserire le seguenti: «degli enti di ricerca e delle istituzioni culturali, ».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 19 inserire il seguente:*

«Art. 19-bis. – 1. All'articolo 2 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito con legge n. 111 del 2011, sostituire il comma 4 con i seguenti:

”4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

4-bis. l'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4-ter. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

4-quater. Entro il 31 ottobre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti «Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche», ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 31 dicembre 2011. a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

4-quinquies. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011».

2. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è costituito l'Istituto di previdenza generale (IPG), di seguito «Istituto». L'Istituto esercita le funzioni svolte dai seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decorrere dalla medesima data:

Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);

Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);

Istituto postelegrafonici (IPOST);

Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);

3. L'Istituto succede in tutti i rapporti attivi e passivi in essere dalla data del 1° gennaio 2011. Dalla medesima data sono soppressi i comitati centrali regionali e provinciali dell'INPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell'INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dell'Istituto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è nominato il Commissario straordinario dell'Istituto. Entro il 30 settembre 2011 il Commissario straordinario predispone lo statuto dell'Istituto, da emanare entro i successivi 60 giorni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Lo statuto definisce le attribuzioni degli organi dell'Istituto, che sono individuati come segue:

a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da cinque membri e composto da cinque membri, e dura in carica quattro anni;

c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il Consiglio dura in carica quattro anni;

d) il Collegio dei sindaci, composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di Presidente; per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

4. Alla costituzione dei predetti organi si provvede a decorrere dal 1° gennaio 2012. Lo statuto reca disposizioni sulla formazione dei bilanci dell'Istituto volte ad assicurare piena e separata evidenza contabile alla gestione delle prestazioni rispettivamente previdenziali, assistenziali, crediti-

zie e sociali. Con il criterio prioritario dell'unicità dei sistemi strumentali per il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della semplificazione di strutture e procedure, nonché con riguardo alla dismissione del patrimonio dei predetti enti previdenziali, il Commissario straordinario predispone, entro il 31 ottobre 2011, un Piano strategico-operativo per l'organizzazione dell'Istituto e la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, da avviarsi entro il 30 novembre 2011. Il Piano è approvato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.'».

---

### 1.223

PASTORE, SARO, TANCREDI, MALAN

*Al comma 31, aggiungere dopo le parole: «ordini professionali e loro federazioni» le seguenti: «degli istituti ed enti di previdenza sia pubblici che privati».*

---

### 1.224

CASTRO

1. All'articolo 1, comma 31, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole «degli ordini professionali e loro federazioni» sono inserite le seguenti: «, degli enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103»;

b) al secondo periodo, le parole «entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite con le parole «entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

---

### 1.225

DELOGU, MASSIDDA, SANCIU

*Al comma 31, dopo le parole: «delle autorità portuali» sono aggiunte le seguenti: «degli enti di ricerca».*

Il comma 3 articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138 prevede la soppressione degli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco

di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 con una dotazione organica inferiore a 70 unità.

Il Consorzio del Parco Geominerario della Sardegna, pur essendo stato costituito come parco con decreto del Ministero dell'ambiente (D.M. 16 ottobre 2001), è stato assimilato per la sua organizzazione gestionale agli enti di ricerca di cui alla legge 168/1989.

Al fine di evitare qualsiasi dubbio relativo ad una sua possibile soppressione, l'emendamento proposto fa salvi esplicitamente anche gli enti di ricerca a cui il parco geominerario può, per certi aspetti, essere assimilato.

La tutela del Parco Geominerario, che è stato anche riconosciuto dall'Unesco patrimonio dell'Umanità, è volta alla salvaguardia dell'ente la cui attività assicura il rilancio socio economico e ambientale di un'area particolarmente depressa della Sardegna Meridionale, qual è il Sulcis Iglesiente.

---

### 1.226

DELOGU, MASSIDDA, SANCIU

*Al comma 31, dopo le parole: «delle autorità portuali» sono aggiunte le seguenti: «degli enti di ricerca».*

---

### 1.227

VITA, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, SOLIANI, LEGNINI, LIVI BACCI, MERCATALI

*Al comma 31, dopo le parole: «nonché delle Autorità portuali» inserire le seguenti: «, degli enti di ricerca».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 19, inserire il seguente:*

#### **«Art. 19-bis.**

1. All'articolo 2 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito con legge n. 111 del 2011, sostituire il comma 4 con i seguenti:

''4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è animo esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso

per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

4-bis. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4-ter. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

4-quater. Entro il 31 ottobre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti "Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle auto vetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche", ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 31 dicembre 2011, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

4-quinquies. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011».

---

## 1.228

MARCUCCI

*Al comma 31, dopo le parole: «nonché delle Autorità portuali» inserire le seguenti: «, degli istituti culturali».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 19, inserire il seguente:*

### «Art. 19-bis.

1. All'articolo 2 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito con legge n. 111 del 2011, sostituire il comma 4 con i seguenti:

»4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è am-



messo esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

*4-bis.* L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

*4-ter.* Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

*4-quater.* Entro il 31 ottobre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti "Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche", ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 31 dicembre 2011, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

*4-quinquies.* Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 400 milioni annui a decorrere dall'anno 2011».

---

## 1.229

DELLA SETA, FERRANTE

*Al comma 31 dopo le parole: «nonché delle Autorità portuali» sono inserite le seguenti: «, degli istituti di studi storici e filosofici individuati con decreto del Ministro dei beni e le attività culturali, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge,».*

*Consequentemente, dopo l'articolo 19, inserire il seguente:*

### «Art. 19-bis.

1. All'articolo 2 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito con legge n. 111 del 2011, sostituire il comma 4 con i seguenti:

''4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT,

ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle auto vetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

*4-bis.* L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

*4-ter.* Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

*4-quater.* Entro il 31 ottobre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti "Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche", ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 31 dicembre 2011, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

*4-quinquies.* Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è costituito l'Istituto di previdenza generale (IPG), di seguito "l'Istituto". L'Istituto esercita le funzioni svolte dai seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decorrere dalla medesima data:

Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);

Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);

Istituto postelegrafonici (IPOST);

Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS).

3. L'Istituto succede in tutti i rapporti attivi e passivi in essere dalla data del 1° gennaio 2011. Dalla medesima data sono soppressi i comitati centrali regionali e provinciali dell'INPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell'INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dell'Istituto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è nominato il Commissario straordinario dell'Istituto. Entro il 30 settembre 2011 il Commissario straordinario predispone lo statuto dell'Istituto, da emanare entro i successivi 60 giorni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Lo statuto definisce le attribuzioni degli organi dell'Istituto, che sono individuati come segue:

a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da cinque membri e composto da cinque membri, e dura in carica quattro anni;

c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il Consiglio dura in carica quattro anni;

d) il Collegio dei sindaci, composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di Presidente; per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

4. Alla costituzione dei predetti organi si provvede a decorrere dal 1° gennaio 2012. Lo statuto reca disposizioni sulla formazione dei bilanci dell'Istituto volte ad assicurare piena e separata evidenza contabile alla gestione delle prestazioni rispettivamente previdenziali, assistenziali, creditizie e sociali. Con il criterio prioritario dell'unicità dei sistemi strumentali per il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della semplificazione di strutture e procedure, nonché con riguardo alla dismissione del patrimonio dei predetti enti previdenziali, il Commissario straordinario predispone, entro il 31 ottobre 2011, un Piano strategico-operativo per l'organizzazione dell'Istituto e la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, da avviarsi entro il 30 novembre 2011. Il Piano è approvato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione».

---

**1.230**

MARCUCCI

*Al comma 31, dopo le parole: «nonché delle Autorità portuali» inserire le seguenti: «, dell'Accademia Nazionale dei Lincei, della Scuola Archeologica Italiana di Atene, dell'Accademia della Crusca».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 19, inserire il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

1. All'articolo 2 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito con legge n. 111 del 2011, sostituire il comma 4 con i seguenti:

''4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

*4-bis.* L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

*4-ter.* Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

*4-quater.* Entro il 31 ottobre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti ''Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche'', ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 31 dicembre 2011, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

*4-quinquies.* Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011».

---

**1.231**

Vittoria FRANCO, RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA

*Al comma 31, dopo le parole: «nonché delle Autorità portuali» inserire le seguenti: «, del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, del Museo storico della fisica e centro di studi e ricerche "Enrico Fermi", dell'Istituto italiano di studi germanici, dell'Istituto nazionale di alta matematica, dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, dell'Accademia dei Lincei, dell'Accademia della Crusca, della scuola archeologica italiana di Atene».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 19 inserire il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

1. All'articolo 2 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito con legge n. 111 del 2011, sostituire il comma 4 con i seguenti:

''4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

4-bis. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4-ter. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

4-quater. Entro il 31 ottobre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti "Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche", ai fini della loro completa di-

smissione entro e non oltre il 31 dicembre 2011, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

*4-quinquies.* Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011».

---

### 1.232

BLAZINA, PEGORER

*Al comma 31, dopo le parole: «nonché delle Autorità portuali» inserire le seguenti: «, del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 19 inserire il seguente:*

#### **«Art. 19-bis**

1. All'articolo 2 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito con legge n. 111 del 2011, sostituire il comma 4 con i seguenti:

''4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

*4-bis.* L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

*4-ter.* Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

*4-quater.* Entro il 31 ottobre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti «Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni Utilizzo delle autovetture in

dotazione alle amministrazioni pubbliche», ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 31 dicembre 2011, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

4-*quinquies*. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011'».

---

### 1.233

SANNA, CABRAS, SCANU

*Al comma 31, dopo le parole: «e degli enti parco,» sono inserite le seguenti: «compresi i parchi geominerari».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 19, inserire il seguente:*

#### «Art. 19-bis

1. All'articolo 2 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito con legge n. 111 del 2011, sostituire il comma 4 con i seguenti:

''4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

4-*bis*. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4-*ter*. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

4-*quater*. Entro il 31 ottobre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti ''Misure di contenimento e razionalizzazione

della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche”, ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 31 dicembre 2011, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

*4-quinquies.* Dall’attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2011».

---

### 1.234

SANNA, CABRAS, SCANU

*Al comma 31, dopo le parole: «e degli enti parco,» sono inserite le seguenti: «, qualsiasi forma assuma la loro personalità giuridica e in qualsiasi modalità si espliciti la loro gestione, compresi quelli istituiti per assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e ambientale, anche per finalità sociali e produttive,».*

*Conseguentemente, dopo l’articolo 19, inserire il seguente:*

#### **«Art. 19-bis**

1. All’articolo 2 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito con legge n. 111 del 2011, sostituire il comma 4 con i seguenti:

”4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l’uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

*4-bis.* L’uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell’articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

*4-ter.* Ai sensi dell’articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all’uso dell’autovettura di Stato.



4-*quater*. Entro il 31 ottobre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti: «Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche» ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 31 dicembre 2011, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

4-*quinqüies*. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011«.

---

### 1.235

TANCREDI

*Al comma 31, dopo le parole: «degli enti parco», aggiungere le seguenti: «e delle Agenzie che gestiscono programmi pluriennali promossi e finanziati dalla Commissione Europea, normativamente non attuabili dalle strutture ministeriali svolgenti il ruolo di autorità vigilanti».*

---

### 1.236

THALER AUSSERHOFER, MOLINARI, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

*Al comma 31, dopo le parole: «nonché delle Autorità portuali e degli enti parco», sono aggiunte le parole: «e degli enti ed organismi ad ordinamento regionale e provinciale, o, comunque, finanziati in via ordinaria dalle regioni e dalle province autonome».*

---

### 1.237

TONINI, MERCATALI, SANNA, PEGORER, CECCANTI, MORANDO, FINOCCHIARO, ZANDA, PERTOLDI, BLAZINA, CABRAS, LUMIA, SCANU

*Al comma 31 dopo le parole: «nonché delle Autorità portuali e degli enti parco», o sono inserite le seguenti parole: «e degli enti ed organismi*

ad ordinamento regionale e provinciale, o, comunque, finanziati in via ordinaria dalle regioni e dalle province autonome».

*Conseguentemente dopo l'articolo 19 inserire il seguente*

«Art. 19-bis. – 1. All'articolo 2 del decreto legge 98 del 2011, sostituire il comma 4, con i seguenti: "4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

4-bis. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 4-ter. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

4-quater. Entro il 31 ottobre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti «Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche», ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 31 dicembre 2011, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

4-quinquies. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

---

## 1.238

ZANETTA

*Al comma 31, secondo periodo, aggiungere il seguente:* «Sono comunque escluse dalla soppressione, considerato che non gravano né direttamente, né indirettamente sul Bilancio dello Stato, le Casse conguaglio prezzi istituite ai sensi del D. Lgs. 26 gennaio 1948, n. 98/1».

---

**1.238-bis**

GALIOTO

*Al comma 31, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto ovvero, nel caso di enti di ricerca, al Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR).».*

---

**1.239**

DELLA SETA, FERRANTE, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

*Al comma 31, secondo periodo, aggiungere infine il seguente periodo: «Resta in ogni caso fermo quanto previsto dal combinato disposto dall'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dall'art. 1, comma 1, decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 e relative disposizioni di attuazione».*

---

**1.240**

D'ALÌ

*Al comma 31, dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente:*

«Resta in ogni caso fermo quanto previsto dal combinato disposto dall'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e dall'articolo 1, comma 1, decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 e relative disposizioni di attuazione».

---

**1.241**

FLERES, CENTARO, FERRARA, VIESPOLI

*Al comma 31 dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente:*

«Resta in ogni caso fermo quanto previsto dal combinato disposto dall'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e dall'art. 1, comma 1, decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 e relative disposizioni di attuazione».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, il. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**1.242**

SAIA, FLERES

*Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:*

«31-bis. È istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze una Commissione per la verifica della trasparenza di tutte le voci delle spese correnti, incaricata di proporre tagli mirati in particolare ai contributi a favore di enti con meno di 70 dipendenti, allo svolgimento di manifestazioni e ad altri organismi esterni».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**1.243**

SAIA, FLERES

*Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:*

«31-bis. Il Governo è delegato a mettere in vendita gradualmente il proprio patrimonio immobiliare inutilizzato o reso ridondante in seguito a riforme già effettuate e ad introdurre un meccanismo di incentivo-disincentivo per stimolare gli enti locali nella stessa direzione».

---

**1.243-bis**

GALIOTO

*Dopo il comma 31, aggiungere i seguenti:*

«31-bis. I risparmi conseguiti con l'applicazione del comma 31 agli enti di ricerca sono destinati ad incrementare il Fondo di finanziamento

ordinario degli enti di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 204/1998 con vincolo di destinazione al reclutamento del personale.

31-ter. Alla copertura dell'onere relativo al comma 31-bis, si provvede, a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

**1.244**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

*Al comma 32, sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**1.245**

POLI BORTONE, FLERES

*Dopo il comma 32 inserire il seguente:*

«32-bis. È fatto divieto agli ATO dei rifiuti e agli Ambiti Territoriali delle acque di assumere personale anche a consulenza o a titolo precario e di riconoscere ulteriori emolumenti al personale distaccato degli enti locali».

---

**1.246**

POLI BORTONE, CASTIGLIONE, FLERES

*Dopo il comma 33, inserire il seguente:*

«33-bis. Per tutte le aziende agricole, comunque denominate, i cui governi regionali abbiano dichiarato lo stato di crisi, si applica l'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.*

---

**1.247**

POLI BORTONE, CASTIGLIONE, FLERES, VIESPOLI

*Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:*

«33-bis. Nel rispetto del principio di territorialità dell'imposta è prevista, a beneficio delle regioni in cui si localizzano le attività imprenditoriali estere, una compartecipazione straordinaria del 20 per cento del gettito derivante dalle imposte sui redditi, generato dalle predette attività economiche».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a decorrere dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**1.248**

CASTIGLIONE, FLERES

*Dopo il comma 33, inserire il seguente:*

«33-bis. L'articolo 92, comma 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni si applica anche per ciascuno intervento relativo all'acquisizione di beni e servizi».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**1.249**

LATRONICO

*Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:*

«33-bis. Il Centro studi e ricerche e museo storico della Fisica Enrico Fermi», sito in Roma, Via Panisperna è riassegnato con il relativo personale di ruolo all'Università di Roma La Sapienza e viene integrato nella rete museale dell'Università».

---

**1.250**

LAURO

*Dopo il comma 33, è aggiunto il seguente:*

«33-bis. All'articolo 39, comma 13, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011 è aggiunto il seguente periodo: "Resta ferma la validità delle procedure di riscossione mediante ruolo degli importi relativi al prelievo supplementare, accertati come dovuti ed iscritti nel Registro nazionale dei debiti, di cui al decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119 ed agli articoli 8-bis e seguenti del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 aprile 2009, n. 33"».

---

**1.251**

DI STEFANO

*Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:*

«33-bis. Al comma 19 dell'articolo 17 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sostituire le parole: "30 settembre 2003" con le seguenti: "1° gennaio 1999"».

---

**1.252**

BALDINI, PISCITELLI

*Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:*

«33-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze è sostituito da due Ministeri: Il Ministero dell'economia ed il Ministero delle finanze.

---

**1.253**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:*

«33-bis. All'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive moificazioni, è aggiunto, dopo il penultimo periodo, il seguente periodo: "Nelle Aziende ospedaliere, nelle Aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 di-

cembre 1999, n. 517 e negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici le funzioni e i compiti del direttore sanitario di cui al presente articolo sono svolti dal dirigente medico, di cui al successivo articolo 4, comma 9, del presidio ospedaliero costituito in Azienda''».

---

### 1.254

LATRONICO

*Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:*

«33-bis. Al fine di ridurre la spesa e di razionalizzare l'utilizzazione del personale addetto alle attività sanitarie nelle Aziende ospedaliero-universitarie di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999 n. 517, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Direttore generale dell'Azienda ospedaliera-universitaria determina i contingenti di personale universitario delle professioni sanitarie, nonché di quello addetto alle funzioni amministrative e tecniche attualmente in servizio presso l'Azienda che sono ritenuti necessari per l'organizzazione aziendale; in relazione a tali contingenti il Rettore decreta l'assegnazione all'Azienda a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 70 comma 12 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165; ove il personale universitario attualmente in servizio presso la singola Azienda ecceda i contingenti determinati dal Direttore generale, il Rettore provvede avuto riguardo dell'anzianità di servizio nell'Azienda; il personale assegnato a tempo indeterminato all'Azienda assume i doveri ed i diritti del personale aziendale».

---

### 1.255

CONTINI, GERMONTANI, BALDASSARRI

*Dopo il comma 33 aggiungere il seguente:*

«33-bis. Nelle more della definitiva individuazione da parte del Ministero della difesa degli alloggi da alienare ai sensi dell'articolo 297, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, individuazione già parzialmente operata, giusto decreto direttoriale n. 14/2/5/2010 22 novembre 2010 della Direzione generale dei lavori e del genio del Ministero della difesa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vi-



gore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro con proprio decreto disciplina:

a) i termini e le modalità di sospensione del recupero forzoso a carico di conduttori *sine titulo* in godimento di unità abitative in atto non incluse fra quelle di prevista alienazione;

b) la conferma dei canoni di locazione applicati ai conduttori prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro della difesa n. 122 del 16 marzo 2011 concernente "Rideterminazione del canone degli alloggi di servizio militari occupati da utenti senza titolo", per tutta la durata della sospensione dei recuperi forzosi».

---

### 1.256

TONINI, MERCATALI, SANNA, PEGORER, CECCANTI, MORANDO, FINOCCHIARO, ZANDA, PERTOLDI, BLAZINA, CABRAS, LUMIA, SCANU

*Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:*

«33-bis. Le disposizioni del presente articolo nonché quelle di cui agli articoli successivi che riguardano le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano si applicano nel rispetto di quanto previsto nei rispettivi statuti speciali, nelle relative norme di attuazione secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42».

---

### 1.257

CENTARO, FLERES, FERRARA

*Dopo il comma 33 aggiungere il seguente:*

«33-bis. I termini di cui all'articolo 1, comma 363 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, originariamente previsti per il 30 settembre 2006 e 1° ottobre 2006, sono prorogati rispettivamente al 30 giugno 2012 e 1° luglio 2012».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**1.258**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MAURO

*Dopo il comma 33 aggiungere il seguente:*

«33-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2012, i compensi per l'assistenza fiscale, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono fissati nella misura di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa».

---

**1.259**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MAURO

*Dopo il comma 33 aggiungere il seguente:*

«33-bis. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, recante nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1° gennaio 2012 l'aliquota del presente comma è fissata nella misura dello 0,113 per cento».

---

**1.260 (testo 2)**

PICHETTO FRATIN

*All'articolo 1, dopo il comma 33, è inserito il seguente:*

«33-bis. All'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, i commi secondo e terzo sono sostituiti dal seguente: "Le somme stanziare per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso il periodo di conservazione è protratto di un anno."».

---

**1.260**

PICHETTO FRATIN

*Dopo il comma 33, è inserito il seguente:*

«33-bis. All'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, all'articolo 36 ivi richiamato, sopprimere il secondo e il terzo comma.».

---

**1.261**

ANDRIA

*Dopo il comma 33, inserire il seguente:*

«33-bis. Le disposizioni in materia di rimborso delle spese legale applicabili ai pubblici dipendenti sono estese agli amministratori, eletti o nominati, degli enti locali e degli enti pubblici economici.».

---

**1.262**

PISTORIO, CONTINI

*Dopo il comma 33 aggiungere il seguente:*

«33-bis. Tutti i contributi, a vario titolo concessi, quali provvidenze per l'editoria, di cui alla Legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni, a partire dal 1° gennaio 2012, sono soppressi.».

---

**1.263**

POLI BORTONE, FLERES

*Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:*

«33-bis. Al comma 61 della legge 21 dicembre 2010, n. 220 sono aggiunti i seguenti periodi: "Al fine di integrare le risorse destinate al sostegno dell'emittenza locale, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993 n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento per il servizio pubblico radiotelevisivo e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, è ridotta del 44 per cento limitatamente agli anni 2011, 2012 e 2013. Alle emittenti radio-televisive locali sono, pertanto, riconosciuti 150 milioni di euro nel 2011,

2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014. In caso di incapienza delle suddette quote di competenza delle amministrazioni statali, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, all'incremento del canone per le radioaudizioni circolari, di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.'».

---

**1.264**

ZANDA

*Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:*

«33-bis. 1. La società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, fermo restando, a norma dell'articolo 49, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante Testo unico della Radiotelevisione, il suo assoggettamento alla disciplina generale delle società di capitali ed alla giurisdizione ordinaria, anche per quanto riguarda l'organizzazione, l'amministrazione, la gestione, l'attività e la responsabilità, salvo quanto diversamente disposto dallo stesso decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è tenuta ad osservare le disposizioni relative alle imprese pubbliche operanti in regime di concorrenza nel mercato delle telecomunicazioni e della radiotelevisione contenute nella sola Parte I del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. Gli affidamenti di lavori, servizi e forniture, pertanto, dovranno essere effettuati nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, proporzionalità, parità di trattamento e trasparenza».

---

**1.265**

BORNACIN

*Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:*

«33-bis. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

''8-bis. I destinatari dei benefici pensionistici di cui alla legge 3 agosto 2004, 206, e successive modificazioni, maturano il diritto alla pensione di anzianità e vecchiaia secondo le disposizioni in vigore nei rispettivi regimi previdenziali, esclusivamente vigenti alla data del 31 dicembre 2007.

8-ter. I soggetti di cui al precedente comma possono richiedere all'Ente previdenziale di appartenenza o al Ministero del lavoro e delle po-

litiche sociali, a seconda che siano provvisti o meno della titolarità della posizione assicurativa pensionistica obbligatoria alla data della richiesta, la certificazione dei diritti pensionistici indicati nel presente comma e degli altri diritti previsti dalla normativa speciale vigente”».

---

**1.266**

BORNACIN

*Dopo il comma 33, aggiungere infine il seguente:*

«33-bis. L’articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 2004, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che i benefici sono riconosciuti al coniuge e ai figli dell’invalido, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all’atto terroristico. Qualora l’invalido contragga matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge e i figli dell’invalido medesimo ne sono esclusi».

---

**1.267**

BORNACIN

*Dopo il comma 33, aggiungere infine il seguente:*

«33-bis. L’articolo 4, comma 2-bis della legge 3 agosto 2004, n. 206 si interpreta nel senso che l’ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata è riferita all’ultimo anno effettivamente lavorato e precedente la decorrenza della pensione ed è rappresentata dalla retribuzione lorda quale definita dall’ISTAT, determinata dalla somma della componente continuativa ed accessoria, nonché della componente saltuaria e occasionale delle retribuzioni, prescindendo, senza alcuna limitazione, da qualsiasi assoggettamento a contribuzione previdenziale e a trattenuta fiscale».

---

**1.268**

BORNACIN

*Dopo il comma 33, aggiungere infine il seguente:*

«33-bis. L’articolo 4, comma 3, della legge 3 agosto 2004, n. 206 si interpreta nel senso che, ai fini della sua applicazione, si considera valida

l'apertura della posizione assicurativa obbligatoria avvenuta all'atto dell'evento terroristico ovvero in un momento successivo al medesimo».

---

**1.269**

BORNACIN

*Dopo il comma 33, aggiungere infine il seguente:*

«33-bis. All'articolo 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

»3-bis. A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso un nuovo speciale assegno vitalizio non reversibile pari a 1.533 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. Conseguentemente cessano di essere corrisposti agli aventi diritto lo speciale assegno vitalizio non reversibile di 1.033 euro mensili e l'assegno non reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni.

3-ter. Il vitalizio di cui al comma 3 è concesso al coniuge ed ai figli, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico e, in mancanza dei predetti, ai genitori degli invalidi permanenti in misura non inferiore alla percentuale del 25 per cento, come determinata o rideterminata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, anche se deceduti successivamente alla data del 26 agosto 2004 ovvero anche se ancora in vita. Qualora l'invalido contragga matrimonio dopo che lo speciale assegno vitalizio sia stato già erogato ai genitori, il coniuge e i figli dell'invalido medesimo non hanno diritto al beneficio stesso»».

---

**1.270**

BORNACIN

*Dopo il comma 33, aggiungere infine il seguente:*

«33-bis. All'articolo 7-ter del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

»14-bis. Restano validi ed efficaci i provvedimenti di certificazione di esposizione all'amianto rilasciati dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, ai fini del conseguimento dei bene-

fici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni. I provvedimenti di revoca delle certificazioni rilasciate sono privi di effetto, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva.'».

---

**1.271**

CASTIGLIONE, FLERES

*Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:*

«33-bis. Alla Tabella A del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, recante benefici per le attività usuranti sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: "Lavori di segheria del marmo"».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**1.272**

BONFRISCO, ESPOSITO

*Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:*

«33-bis. Il trattamento economico omnicomprensivo degli amministratori delegati e dei direttori generali delle società a totale o prevalente partecipazione di enti locali, nonché le loro controllate, non può superare quello del Sindaco o del Presidente dell'ente partecipante. In caso di pluralità di enti partecipanti, il trattamento economico omnicomprensivo non può superare quello del Sindaco o del Presidente che gode del trattamento economico più elevato».

---

**1.273**

LANNUTTI

*Dopo il comma 33 è aggiunto il seguente:*

«33-bis. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili, gli avvocati dello Stato, i prefetti, i dirigenti generali dello Stato, gli ambasciatori e i ministri plenipotenziari di grado della carriera diplomatica collocati In

posizione di fuori ruolo o semplicemente autorizzati all'espletamento di incarichi, mantengono esclusivamente il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Le disposizioni di cui al presente comma prevalgono su ogni altra norma anche di natura speciale e si applicano anche agli incarichi già conferiti alla data della sua entrata in vigore».

---

## 1.284

MICHELONI, PEGORER, MERCATALI

*Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:*

«33-bis. All'articolo 12 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo il comma 2 è inserito il seguente:»2-bis. le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai lavoratori transfrontalieri ed ex transfrontalieri, in relazione ai fondi assimilabili al trattamento di fine rapporto versati ai lavoratori medesimi dalle casse pensioni aziendali e alle somme detenute all'estero sui conti correnti nei quali sono versati lo stipendio o il salario, nonché ai soggetti che percepiscono pensioni versate dalle casse pensioni aziendali estere.

33-ter. Alle minori entrate di cui al comma 33-bis, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 33-quater. 33-quater. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. la presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, al sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai sensi dell'articolo 21 comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Entro il 31 dicembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti «Misure di contenimento e razionalizzazione



della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche», ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

---

**1.275**

FLERES, CENTARO, FERRARA

*Dopo il comma 33 aggiungere il seguente:*

«33-bis. Le risorse finanziarie per le spese obbligatorie degli enti parco e degli enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale sono destinate altresì all'esercizio della rappresentanza legale da parte dei Presidenti dei medesimi enti, ivi compresi i rimborsi per missione e le indennità di funzione ridotte del 10 per cento a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

---

**1.276**

D'ALÌ

*Dopo il comma 33 aggiungere il seguente:*

«33-bis. le risorse finanziarie destinate, nell'ambito delle spese obbligatorie degli enti parco e degli enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale, all'esercizio della rappresentanza legale sono ridotte del 10 per cento a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge».

---

**1.0.1**

PORETTI, PERDUCA

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

Art. 1-bis. - (Disposizioni in materia di assunzione di personale nella Pubblica amministrazione). – 1. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5-ter è sostituito dal seguente:

«5-ter. Il principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferi-

mento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato»);

b) dopo il comma 5-ter sono inseriti i seguenti:

«5-quater. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. In presenza di norme che stabiliscono blocchi ovvero limitazioni delle assunzioni, il termine di decorrenza della vigenza delle graduatorie dei concorsi pubblici resta sospeso sino alla data di durata del blocco o limitazione.

5-quinquies. Le pubbliche amministrazioni, relativamente alle qualifiche ed alle mansioni di concorsi già indetti e di cui non si è proceduto all'effettiva assunzione dei vincitori e degli idonei, coprono i propri fabbisogni di personale attingendo alle graduatorie di concorsi pubblici ancora in vigore fino alloro esaurimento prima di poter procedere con l'indizione di un nuovo concorso o con l'assunzione senza concorso di lavoratori a tempo determinato o comunque alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato»).

2. All'articolo 3 e successive modificazioni della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 102 è sostituito dal seguente:

«102. Per il triennio 2011-2014, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente».

3. Alla disciplina di cui al comma 2 si applica l'ultimo periodo del comma 5-quater dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dal comma 1.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante:

a) l'utilizzo delle risorse derivanti dal risparmio dovuto alle cessazioni di permanenze in servizio del personale presso le singole amministrazioni durante l'anno precedente;

b) utilizzo di quota parte dei maggiori risparmi di spesa derivanti dalle previsioni di cui ai commi 5 e 6.

5. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. Ai

sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2010. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:

- a) Presidente del Consiglio dei ministri e Vicepresidente del Consiglio dei ministri;
- b) Ministri e viceministri;
- c) sottosegretari di Stato;
- d) primo presidente e procuratore generale della Corte di cassazione e presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, presidente del Consiglio di Stato, presidente e procuratore generale della Corte dei conti, avvocato generale dello Stato, segretario generale della presidenza del Consiglio dei Ministri, presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana;
- e) Presidenti di autorità indipendenti.

6. Non può superare il trattamento economico complessivo lordo attribuito ogni anno al primo presidente della Corte di cassazione il trattamento economico complessivo massimo annuo dei seguenti soggetti:

a) i titolari di rapporti di lavoro dipendente con amministrazioni pubbliche ed enti pubblici di ogni genere, comunque denominati, ed in particolare con:

- 1) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
- 2) le amministrazioni degli organi costituzionali;
- 3) le autorità indipendenti;
- 4) le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- 5) gli enti pubblici anche economici o di ricerca;
- 6) le università;
- 7) gli enti assoggettati al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259;
- 8) la Banca d'Italia;
- 9) la RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

b) i titolari di qualsiasi incarico, caratterizzato da durata e continuità della prestazione, con una delle amministrazioni, ente od organismo di cui al comma 1 dell'articolo 2-bis;

c) i titolari di rapporto di lavoro autonomo con una delle amministrazioni, enti o organismi di cui alla lettera a), il quale comporti il con-

ferimento di consulenze, collaborazioni esterne, incarichi o mandati di qualsiasi natura, il cui svolgimento avvenga nel territorio italiano;

*d)* gli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile:

1) nelle società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica, in cui azionista sia il Ministero dell'economia e delle finanze ovvero una delle amministrazioni, enti od organismi di cui alla lettera *a*);

2) nelle società controllate dalle o collegate alle società di cui al numero 1);

*e)* ai titolari di qualsiasi incarico, caratterizzato da durata e continuità della prestazione, con una delle società di cui alla lettera *d*);

*j)* ai titolari di rapporto di lavoro autonomo con una delle società di cui alla lettera *d*), il quale comporti il conferimento di consulenze, incarichi o mandati di qualsiasi natura nel territorio italiano con i medesimi soggetti.

7. I risparmi di cui al comma 4 devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili; in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

---

## 1.0.2

FIORONI

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis. – 1. All'articolo 2 del decreto legge n. 225 del 29 dicembre 2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 10 del 26 febbraio 2011, al comma 2-*quater* sopprimere i capoversi 5-*quater* e 5-*quinquies*».

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1 a decorrere dall'anno 2011, si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 3.

3. All'articolo 2 del decreto legge 98 del 2011, sostituire il comma 4, con i seguenti:

«4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso

per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

*4-bis.* L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

*4-ter.* Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

*4-quater.* Entro il 31 ottobre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti "Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche", ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 31 dicembre 2011, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

*4-quinquies.* Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

---

### 1.0.3

FIORONI

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 1-bis.

1. Il patto di stabilità si considera rispettato quando i consumi energetici dell'ente locale risultano ridotti di almeno il 20 per cento rispetto all'esercizio precedente, per effetto di interventi tesi a garantire efficienza e risparmio energetico anche per la pubblica illuminazione il cui investimento viene escluso dal computo del patto stesso.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1 a decorrere dall'anno 2011, si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 3.

3. All'articolo 2 del decreto legge 98 del 2011, sostituire il comma 4, con i seguenti:

«4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

4-bis. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4-ter. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

4-quater. Entro il 31 ottobre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti "Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni — Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche" ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 31 dicembre 2011, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

4-quinquies. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

#### 1.0.4

LEGNINI, MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MORANDO, BARBOLINI

*Dopo l'articolo 1 inserire i seguenti:*

#### «Art. 1-bis.

1. L'articolo 1, comma 562 della legge n. 27 dicembre 2006 n. 296 è sostituito dal seguente:

»Art. 1. Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle

amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004.

2. Gli enti che registrano un rapporto, espresso in termini percentuali, tra spese di personale e spese correnti pari o inferiore al 36 per cento si considerano virtuosi. Il rapporto di cui al precedente periodo è calcolato sulla base della media dei dati relativi alle spese di personale per il quinquennio 2005-2009.

3. I Comuni virtuosi, così come definiti dal precedente comma, non sono assoggettati alle disposizioni di cui al comma 1. Tali Enti adottano comunque politiche di spesa di personale volte ad evitare che la programmazione triennale registri nel suo insieme un superamento del rapporto definito al comma 2.

4. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di virtuosità di cui al presente articolo, per i Comuni con un organico inferiore a 10 unità, non sono computate le spese per le sostituzioni di personale a copertura di posti unici in dotazione organica.

5. In ogni caso, per tutti gli Enti i piani di fabbisogno del personale elaborati in vigenza della presente disposizione possono assicurare il mantenimento operativo delle figure infungibili, a copertura di posti apicali nella dotazione organica dell'ente, previa documentata attestazione della assenza dell'ente di figure con adeguato profilo professionale e ove l'eventuale copertura non sia attribuibile ad autonome scelte gestionali dell'ente.

#### **Art. 1-ter.**

##### *(Imposta sui grandi patrimoni immobiliari)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è istituita l'Imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari.

2. l'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato.

3. Per i soggetti persone fisiche di cui al comma 2, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:

a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,50 per cento;

b) oltre 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,80 per cento.

4. Entro il 31 marzo 2012, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del Territorio individua i valori di cui al comma 4.

5. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 2 sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.

6. l'imposta è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno.

7. Il valore complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dalla presente legge''».

---

### 1.0.5

LEGNINI, BARBOLINI

*Dopo l'articolo 1, inserire i seguenti:*

#### «Art. 1-bis.

1. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, la lettera *d*) è abrogata.

#### Art. 1-bis.

*(Imposta sui grandi patrimoni immobiliari)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari.

2. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato.

3. Per i soggetti persone fisiche di cui al comma 2, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:

*a)* da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,50 per cento;

*b)* oltre 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,80 per cento.

4. Entro il 31 marzo 2012, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del Territorio individua i valori di cui al comma 4.

5. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 2 sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.

6. L'imposta è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno.

7. Il valore complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dalla presente legge.

---



**1.0.6**

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, BARBOLINI, MERCATALI, BUBBICO, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**Art. 1-bis.**

*(Imposta sui grandi patrimoni immobiliari)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari.
2. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato.
3. Per i soggetti persone fisiche di cui al comma 2, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:
  - a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,50 per cento;
  - b) oltre 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,80 per cento.
4. Entro il 31 marzo 2012, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del Territorio individua i valori di cui al comma 2.
5. Dall'applicazione dell'Imposta di cui al comma 2 sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.
6. L'imposta è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno.
7. Il valore complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dalla presente legge.

**1.0.7**

DE ANGELIS, GALIOTO, Nicola ROSSI, BALDASSARRI, D'ALIA, PISTORIO, RUTELLI

*Sostituire l'articolo 1 con i seguenti:*

«Art. 1 - *(Disposizioni in materia di spese per consumi intermedi della pubblica amministrazione)*. – 1. Al fine di perseguire l'obiettivo di azzeramento del *deficit* rafforzandone il raggiungimento con il contestuale sostegno all'economia, ed evitando pertanto effetti di freno sulla crescita, a decorrere dall'anno 2012 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle

amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2009, ridotta del 12 per cento relativamente alla spesa delle amministrazioni centrali e delle regioni e pari alla spesa sostenuta nel 2009 per i comuni e le province. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nella decisione di finanza per gli anni 2011-2014, quantificata complessivamente in 16,5 miliardi di euro per l'anno 2012, in 20 miliardi di euro per l'anno 2013 e in 25 miliardi di euro a decorrere dal 2014. Tale riduzione è ripartita in 4 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 12,5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno 2012, 4, 5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 14,5 per le amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno per l'anno 2013, e 8 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 16 per le spese delle amministrazioni decentrate e locali a decorrere dal 2014. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati.

3. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le regioni, entro il 31 dicembre 2011, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente articolo costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea.

*1-bis. - (Contributi in conto capitale alle imprese e fiscalità zero sui nuovi investimenti e base imponibile irap).* – 1. A decorrere dall'anno 2012 gli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle imprese, di parte capitale e parte corrente sono soppressi, ad eccezione dei trasferimenti all'ANAS, al settore del trasporto pubblico locale e alle Ferrovie dello Stato SpA al fine di determinare un risparmio di spesa valutato a decorrere dal 2012 in 23 miliardi di euro.

2. Al fine di assicurare la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate le disposizioni transitorie. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui al presente articolo.

4. A decorrere dall'anno di imposta in corso al 1° gennaio 2012, i soggetti che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi e/o creano nuova occupazione, ovvero realizzano progetti produttivi secondo le modalità e le tipologie per le quali è previsto un finanziamento a fondo perduto fruiscono di un credito di imposta, utilizzabile in dieci anni, per un ammontare corrispondente ai contributi che sarebbero stati erogati in conto capitale e fino a concorrenza di tali somme, nel rispetto dei massimali previsti dalla disciplina degli aiuti di stato dell'Unione europea per le aree svantaggiate. La fruizione del credito di imposta è automatica e avviene a compensazione dei debiti di imposta ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2012 e per i successivi. Per le aree svantaggiate del Mezzogiorno tale credito d'imposta può essere collegato a uno schema tre per quindici e cioè all'introduzione di una unica aliquota pari al 15 per cento da applicarsi sui redditi ai fini IRPEF dei lavoratori e in riferimento agli oneri per contributi sociali, e del 15 per cento sull'IRES delle imprese. Il credito d'imposta, pertanto, può essere fatto valere per la copertura della differenza tra le aliquote ordinarie e quelle di vantaggio introdotte per un numero di anni corrispondente all'esaurimento del credito d'imposta. All'onere derivante dal presente comma si provvede, nel limite di 2 miliardi, parzialmente utilizzando i risparmi di spesa derivanti dal comma 1.

5. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012, dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 446, determinata ai sensi degli articoli 4, 5, 5-bis, 6 e 7 del citato decreto legislativo, si considerano deducibili le spese per il personale dipendente e assimilato. All'onere derivante dal presente comma si provvede, fino al limite di 12 miliardi di euro, a valere sui risparmi di spesa derivanti dal comma 1.

1-ter. - (Deduzione per carichi di famiglia). – 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sostituire l'articolo 12 con il seguente:

– "Art. 12. - (*Deduzioni per oneri di famiglia*). – 1. Dal reddito complessivo si deduce per ciascuna delle persone indicate nell'articolo 433, comma primo n. 2) del codice civile, per oneri di famiglia, l'importo di 5.000 euro.

2. Le deduzioni di cui al comma 1 sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. In caso di redditi di lavoro dipendente e assimilati, qualora la deduzione di cui al comma 1 sia di ammontare superiore al reddito complessivo, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del de-

creto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 maggio 1988, n. 153, è incrementato di un importo pari al risparmio d'imposta non goduto.

3. La deduzione di cui al comma 1 è stabilita in 3.000 euro per l'anno di imposta 2012, in 3.000 euro per l'anno di imposta 2013 e di 5.000 euro a decorrere dall'anno di imposta 2014.

4. Al maggiore onere derivante dal presente comma si provvede, a decorrere dal 2012 fino al limite di 15 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dall'articolo 1-*bis*.

1-*quater*. Al decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, all'articolo 10 il comma 6 è soppresso. Conseguentemente nel triennio 2012-2014 si applicano le disposizioni recate dal comma 5 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I risparmi di spesa derivanti dall'applicazione del presente articolo, al netto di quelli destinati agli interventi a favore delle famiglie e delle imprese di cui ai precedenti articoli 1-*bis* e 1-*ter*, e comunque per un importo non inferiore a 18 miliardi di euro nel 2012, 22 miliardi di euro nel 2013 e 25 miliardi a decorrere dal 2014 sono destinati esclusivamente alla riduzione del *deficit* pubblico nel 2012, al suo azzeramento nel 2013 e alla determinazione di un avanzo nel 2014'».

*Conseguentemente, sono soppressi gli articoli da 2 a 18, ad eccezione del comma 4 e dei commi da 6 a 35 dell'articolo 2; è altresì soppresso il comma 1 dell'articolo 19.*

---

### 1.0.8

DE ANGELIS, GALIOTO, NICOLA ROSSI, BALDASSARRI, D'ALIA, PISTORIO, RUTELLI, SPEZIALI

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 1-*bis*.

*(Ritardati pagamenti della pubblica amministrazione)*

1. Allo scopo di intervenire tempestivamente a sostegno del sistema produttivo nazionale, per superare la difficoltà del ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 7, lettera *a*) dell'articolo 5 della legge 24 novembre 2003, n. 326, i soggetti titolari di partite IVA, le imprese artigiane, le aziende che presentano i requisiti della piccola Impresa ai sensi dell'articolo I del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato della *Gazzetta Ufficiale* n. 229 dello ottobre 1997, ereditari per forniture di beni e servizi

delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e delle società a totale partecipazione pubblica, trascorsi sei mesi dal termine fissato negli strumenti contrattuali per il versamento, a titolo di acconto o saldo delle somme dovute come corrispettivo dei servizi prestati, possono richiedere alle amministrazioni pubbliche la certificazione delle somme oggetto di ritardato pagamento e cedere il credito vantato ad un istituto di credito che ne assume la piena titolarità, previo pagamento dell'intero ammontare del credito.

2. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».

---

### 1.0.9

DE ANGELIS, GALIOTO, NICOLA ROSSI, BALDASSARRI, D'ALIA, PISTORIO, RUTELLI

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Modifiche alla normativa in materia di notifiche di atti nel procedimento penale)*

1. Ai fini della riduzione della spesa pubblica e per ragioni di migliore organizzazione del servizio di giustizia, al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 148, il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti e salvo quanto previsto dalle norme del presente titolo, sono eseguite dall'ufficio giudiziario o da chi ne esercita le funzioni''.

b) All'articolo 148, al comma 3 è premesso il seguente:

''2-bis.1 Nell'ipotesi di cui al comma 2-bis, le notificazioni o gli avvisi ai difensori sono preferibilmente notificati dalla cancelleria del giudice o dalla segreteria del pubblico ministero a mezzo di posta elettronica certificata, utilizzando a tal fine gli indirizzi di posta elettronica predisposti e forniti dal Ministero della giustizia e dai consigli dell'ordine forense di ciascun distretto di corte di appello. Le notificazioni e gli avvisi ai difensori a mezzo di posta elettronica si intendono notificati al momento della ricezione, da parte dell'ufficio notificatore, della ricevuta di consegna dell'atto da parte del sistema informatico''.

c) All'articolo 151, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

”3-bis. Salvo quanto previsto dall’articolo 148, comma 2-bis.1, il pubblico ministero può disporre che le notificazioni o gli avvisi di atti del suo ufficio siano eseguiti dalla segreteria o dalla polizia giudiziaria a mezzo di posta elettronica certificata, quando siano diretti a soggetti pubblici o privati che risultino forniti di tale sistema informatico. In tal caso l’atto si intende notificato al momento della ricezione, da parte dell’organo notificatore, della ricevuta di consegna dell’atto da parte del sistema informatico”.

d) All’articolo 1531 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

”2-bis. Le notificazioni al pubblico ministero possono altresì essere effettuate a mezzo di posta elettronica certificata, qualora il soggetto che provvede alla notificazione sia dotato di tale sistema di certificazione”.

e) All’articolo 156, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

”5-bis. La notificazione all’imputato detenuto nei modi previsti dai precedenti commi può essere sostituita da notificazione a mezzo di posta elettronica certificata. In tal caso, l’autorità giudiziaria invia attraverso la cancelleria, la segreteria o la polizia giudiziaria, l’atto da notificare al direttore dell’istituto o a chi ne fa le veci, che provvede alla notifica e all’esito trasmette con lo stesso mezzo la relazione di notificazione all’autorità giudiziaria richiedente».

f) All’articolo 157, il comma 8-bis è sostituito dal seguente:

”8-bis. Le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell’articolo 96, mediante consegna ai difensori. In tal caso si procede sempre a mezzo di posta elettronica certificata con le modalità previste dall’articolo 148, comma 2-bis.1, salvo giustificato motivo».

g) All’articolo 158, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

”1-bis. L’autorità giudiziaria può disporre che, nel caso previsto dal comma 11 la notifica sia effettuata dalla cancelleria, dalla segreteria o dalla polizia giudiziaria a mezzo di posta elettronica certificata, utilizzando a tal fine gli indirizzi di posta elettronica predisposti e forniti dal Ministero della giustizia e dal Ministero della difesa, e trasmettendo copia dell’atto presso l’ufficio del comandante, il quale informa l’interessato nei modi di cui al comma 1 e all’esito trasmette con lo stesso mezzo la relazione di notificazione all’autorità giudiziaria richiedente”.

h) Al comma 1 dell’articolo 159 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ”, anche con le modalità previste dall’articolo 148, comma 2-bis.1”.

i) All’articolo 161, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

”4-bis. In caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell’articolo 96, le notificazioni alla persona sottoposta alle indagini o all’imputato

sono sempre eseguite mediante consegna ai difensori, preferibilmente con le modalità previste dall'articolo 148, comma 2-bis.1, anche se vi sia stata elezione o dichiarazione di domicilio''.

l) Al comma 1 dell'articolo 165 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', anche con le modalità previste dall'articolo 148, comma 2-bis.1''.

m) l'articolo 167 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

''Art. 167. - (*Notificazioni ad altri soggetti*). -1. Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono a norma dell'articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8, fatte salve le modalità previste dall'articolo 151 e salvi i casi di urgenza previsti dall'articolo 149''.

n) All'articolo 168, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

''3.-bis. In caso di notificazione a mezzo di posta elettronica certificata, la copia della comunicazione inviata e della ricevuta di consegna dell'atto prendono luogo della relazione di notificazione''.

o) Al comma 1 dell'articolo 171, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

«h-bis) se non sono state osservate le modalità previste dalla legge e dalle norme del presente titolo in materia di notificazione a mezzo di posta elettronica certificata».

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del legge di conversione del presente decreto legge, il Ministro della giustizia, con propri decreti, sentiti il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed i consigli dell'ordine forense, stabilisce i criteri di applicazione ed esecuzione dei sistemi di posta certificata, fissando le regole tecniche del servizio di trasmissione di documenti informatici mediante posta elettronica certificata, ai fini di quanto previsto dal presente articolo. A tal fine, con i medesimi decreti sono definite le modalità di collaborazione con il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e di ogni altra collaborazione ritenuta utile.

3. Entro il medesimo termine di cui al comma 2, con decreto dei Ministri della giustizia e della difesa, sono stabiliti i criteri di applicazione ed esecuzione dei sistemi di posta certificata previsti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera g).

4. Il Ministro della giustizia adotta le opportune iniziative al fine di sollecitare tutte le pubbliche amministrazioni alla conclusione di protocolli d'intesa ed alla emanazione di regole tecniche per la predisposizione di sistemi di posta certificata, ai fini dell'applicazione del presente articolo.

5. Per quanto previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

6. Entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 2, i consigli dell'ordine forense di ciascun distretto di corte di appello predispongono i sistemi informatici di posta certificata previsti dal presente articolo, in esecuzione dei predetti decreti ed applicando, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

7. Ogni avvocato iscritto all'albo professionale riceve, all'atto dell'iscrizione, un indirizzo di posta elettronica certificata, gestito dal consiglio dell'ordine forense, ai fini previsti dal presente articolo. Il consiglio dell'ordine forense cura il regolare funzionamento del sistema di posta elettronica certificata, predisponendo tutte le cautele volte alla corretta e sicura esecuzione delle connesse attività.

8. Qualora, entro il termine previsto al comma 6, il consiglio dell'ordine forense non abbia predisposto i sistemi di posta certificata, nonché in ogni ipotesi di mal funzionamento del sistema connesso, dipendente da mancata o carente manutenzione in violazione del comma 7, le notificazioni a mezzo di posta elettronica certificata possono essere sostituite con il deposito dell'atto da notificare al difensore presso la sede del consiglio dell'ordine forense.

9. Le modifiche al codice di procedura penale introdotte dal comma 1 del presente articolo, relative alle notificazioni effettuate a mezzo di posta elettronica certificata, entrano in vigore dopo la data di entrata in vigore dei decreti previsti dal comma 2, e decorso il termine previsto dal comma 6.

10. Le amministrazioni competenti provvedono allo svolgimento delle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

---

### 1.0.10

DE ANGELIS, GALIOTO, Nicola ROSSI, BALDASSARRI, D'ALIA, PISTORIO, RUTELLI

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis**

*(Modifiche alla normativa in materia di notifiche di atti  
nel procedimento civile)*

1. Ai fini della riduzione della spesa pubblica e per ragioni di migliore organizzazione del servizio di giustizia, al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 133, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

”1. Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma ed entro cinque giorni ne dà notizia, preferibil-



mente a mezzo posta elettronica certificata secondo quanto previsto dall'art.135-*bis*, alle parti che si sono costituite. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di volere ricevere l'avviso.

2. Ove per qualunque motivo non si potesse procedere con le modalità di cui al precedente comma, il cancelliere dà notizia del deposito della sentenza alle parti che si sono costituite mediante biglietto contenente il dispositivo''.

b) All'articolo 134, il comma 3 è sostituito dalla seguente normativa:

''3. L'avviso di cui al secondo comma va preferibilmente effettuato a mezzo posta elettronica certificata, secondo quanto previsto dall'art.135-*bis*. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile l'indirizzo di posta elettronica certificata presso cui dichiara di volere ricevere l'avviso'',

c) Dopo l'articolo 135, è aggiunto il seguente:

''Art. 135-*bis*. - (*Comunicazioni e notificazioni*). – Tutte le comunicazioni e le notificazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti costituite, al consulente ed agli altri ausiliari del giudice sono effettuate dalla cancelleria del giudice a mezzo posta elettronica certificata, utilizzando a tal fine gli indirizzi di posta elettronica predisposti e forniti dal Ministero della Giustizia e dai consigli dell'ordine forense di ciascun distretto di corte di appello.

Le comunicazioni e le notificazioni a mezzo posta elettronica si intendono notificati al momento della ricezione da parte dell'ufficio notificato re della ricevuta di consegna dell'atto da parte del sistema informatico.

In caso di notificazione a mezzo di posta elettronica certificata, la copia della comunicazione inviata e della ricevuta di consegna dell'atto prendono luogo della relazione di notificazione''.

d) All'articolo 136, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

''1. Il cancelliere, ove le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice ed ai testimoni non possano essere effettuate a mezzo di posta elettronica certificata, provvede con biglietto di cancelleria in carta non bollata.

2. Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o è rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica''.

e) All'articolo 137, il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. Le notificazioni, quando non sono eseguite a mezzo di posta elettronica certificata, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere''.

f) L'art. 170 è così sostituito:

''1. Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno, a mezzo di posta elettronica certificata, al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 2 e 3 dell'art.135-*bis*.

2. Se il procuratore è costituito per più parti è sufficiente una sola comunicazione o notificazione a mezzo di posta elettronica certificata. Ove non sia possibile l'uso della posta elettronica certificata, è sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto.

3. Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente, ove non sia possibile effettuarle a mezzo di posta elettronica certificata, si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto.

4. Le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante posta elettronica certificata. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 2 e 3 dell'art. 135-*bis*. Ove, per qualunque motivo, non sia possibile l'uso della posta elettronica certificata, – la comunicazione avviene mediante deposito in cancelleria oppure mediante notificazione a mezzo ufficiale giudiziario o mediante scambio documentato con l'apposizione sull'originale, in calce o in margine, del visto della parte o del procuratore».

g) All'articolo 368, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

''2. Il decreto è notificato alle parti ed al procuratore della repubblica presso il tribunale, se la causa pende davanti a questo, oppure al procuratore generale presso la corte d'appello, se pende davanti alla corte, a mezzo posta elettronica certificata, ovvero, ove non sia possibile, a mezzo ufficiale giudiziario. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 2 e 3 dell'art. 135-*bis*.

3. Il pubblico ministero comunica a mezzo posta elettronica certificata il decreto del prefetto al capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale pende la causa. Il capo dell'ufficio giudiziario sospende il procedimento con decreto che è notificato alle parti a cura del pubblico ministero a mezzo di posta elettronica certificata entro dieci giorni dalla sua pronuncia, sotto pena di decadenza della richiesta. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 2 e 3 dell'art. 135-*bis*''.

h) L'articolo 489 è così sostituito:

''1. Le notificazioni e le comunicazioni ai creditori pignoranti ed ai creditori intervenuti si fanno a mezzo di posta elettronica certificata, secondo quanto disposto dagli art. 170. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 135-*bis*.

2. Ove per qualunque motivo non sia possibile l'uso della posta elettronica certificata, le notificazioni e le comunicazioni ai creditori pignoranti ed ai creditori intervenuti si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto, rispettivamente, nell'atto di precetto e nella domanda di intervento.

3. In mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio le notificazioni possono farsi presso la cancelleria del giudice competente per l'esecuzione''.

*i)* Al comma 1 dell'articolo 645, dopo le parole: ''con atto di citazione notificato al ricorrente'', sono aggiunte le seguenti: ''a mezzo di posta elettronica certificata. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 2 e 3 dell'art. 135-*bis*. Ove non sia possibile l'uso della posta elettronica certificata l'opposizione è proposta con atto di citazione notificato al ricorrente''.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministro della giustizia, con propri decreti, sentiti il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed i consigli dell'ordine forense, stabilisce i criteri di applicazione ed esecuzione dei sistemi di posta certificata, fissando le regole tecniche del servizio di trasmissione di documenti informatici mediante posta elettronica certificata, ai fini di quanto previsto dai commi precedenti. A tal fine, con i medesimi decreti sono definite le modalità di collaborazione con il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e di ogni altra collaborazione ritenuta utile.

3. Entro il medesimo termine di cui al comma 2, con decreto dei Ministri della giustizia e della difesa, sono stabiliti i criteri di applicazione ed esecuzione dei sistemi di posta certificata previsti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera *f*).

4. Il Ministro della giustizia adotta le opportune iniziative al fine di sollecitare tutte le pubbliche amministrazioni alla conclusione di protocolli d'intesa ed alla emanazione di regole tecniche per la predisposizione di sistemi di posta certificata, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente articolo.

5. Per quanto previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

6. Entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 2, i consigli dell'ordine forense di ciascun distretto di corte di appello predispongono i sistemi informatici di posta certificata previsti dalla presente articolo, in esecuzione dei predetti decreti ed applicando, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

7. Ogni avvocato iscritto all'albo professionale riceve, all'atto dell'iscrizione, un indirizzo di posta elettronica certificata, gestito dal consiglio dell'ordine forense, ai fini previsti dalla presente articolo. Il consiglio dell'ordine forense cura il regolare funzionamento del sistema di posta elettronica certificata, predisponendo tutte le cautele volte alla corretta e sicura esecuzione delle connesse attività.

8. Le modifiche al codice di procedura civile introdotte dal comma 1 del presente articolo, relative alle notificazioni effettuate a mezzo di posta elettronica certificata, entrano in vigore dopo la data di entrata in vigore dei decreti previsti dal comma 2, e decorso il termine previsto dal comma 3.

9. Le amministrazioni competenti provvedono allo svolgimento delle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

---

### **1.0.11 (testo 2)**

Marco FILIPPI, MERCATALI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, RANUCCI, VIMERCATI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO

*Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente articolo:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Riduzione e controllo della spesa pubblica per contratti di lavori, servizi e forniture)*

1. È istituita presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'«Anagrafe unica» delle stazioni appaltanti. Sono tenuti a richiedere l'iscrizione alla «Anagrafe unica», e ad aggiornare annualmente i relativi dati identificativi, tutte le pubbliche amministrazioni ed organismi di diritto pubblico che agiscono in qualità di stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Dall'obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati deriva, in caso di inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità, anche contabile, dei funzionari responsabili.

2. È istituito un Sistema Unico di Codifica dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Il sistema assicura la tenuta, la correlazione, la consultazione e il controllo in tempo reale dei dati relativi a tali contratti detenuti, a diverso titolo, dalle stazioni appaltanti di cui al comma 1, dalla Ragioneria Generale dello Stato, dalla Banca d'Italia, dal CIPE e dalla Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a tutti i contratti pubblici, anche a quelli esclusi in tutto o in parte dalla applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

4. le modalità operative per la istituzione ed il funzionamento della Anagrafe e del Sistema Unico di Codifica di cui ai commi 1 e 2, nonché eventuali disposizioni di raccordo tra i medesimi, sono individuate con de-

creto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro 180 giorni dalla conversione del presente decreto-legge.

5. Agli oneri di cui al comma 1, relativi all'istituzione dell'«Anagrafe unica», pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante i maggiori risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione del sistema di gestione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.».

### 1.0.11

Marco FILIPPI, MERCATALI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, RANUCCI, VIMERCATI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO

*Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente articolo:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Riduzione e controllo della spesa pubblica per contratti di lavori, servizi e forniture)*

1. È istituita presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'«Anagrafe unica» delle stazioni appaltanti. Sono tenuti a richiedere l'iscrizione alla «Anagrafe unica», e ad aggiornare annualmente i relativi dati identificativi, tutte le pubbliche amministrazioni ed organismi di diritto pubblico che agiscono in qualità di stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Dall'obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati deriva, in caso di inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità, anche contabile, dei funzionari responsabili.

2. È istituito un Sistema Unico di Codifica dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Il sistema assicura la tenuta, la correlazione, la consultazione e il controllo in tempo reale dei dati relativi a tali contratti detenuti, a diverso titolo, dalle stazioni appaltanti di cui al comma 1, dalla Ragioneria Generale dello Stato, dalla Banca d'Italia, dal CIPE e dalla Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a tutti i contratti pubblici, anche a quelli esclusi in tutto o in parte dalla applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

4. le modalità operative per la istituzione ed il funzionamento della Anagrafe e del Sistema Unico di Codifica di cui ai commi 1 e 2, nonché eventuali disposizioni di raccordo tra i medesimi, sono individuate con de-

creto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro 180 giorni dalla conversione del presente decreto-legge».

---

### 1.0.12

DE ANGELIS, GALIOTO, Nicola ROSSI, BALDASSARRI, D'ALIA, PISTORIO, RUTELLI

*Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:*

#### «Art. 1-bis.

1. Ai fini della riduzione della spesa pubblica e per ragioni di migliore organizzazione del servizio di giustizia, all'articolo 81 bis delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

''1. Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, fissa, nel rispetto del principio di ragionevole durata del processo, il calendario delle udienze successive, indicando gli incumbenti che verranno in ciascuna di esse espletati, compresi quelli di cui all'articolo 189 primo comma. I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d'ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. la proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini.'';

b) dopo Il primo comma è inserito il seguente:

''1-bis. Il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario di cui al comma precedente da parte del giudice, del difensore o del consulente tecnico d'ufficio può costituire violazione disciplinare, nonché può essere considerato ai fini della valutazione di professionalità e della nomina o conferma agli uffici direttivi e semidirettivi''».

---

**1.0.13**

DE ANGELIS, GALIOTO, Nicola ROSSI, BALDASSARRI, D'ALIA, PISTORIO, RUTELLI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. Ai fini della riduzione della spesa pubblica e per ragioni di migliore organizzazione del servizio di giustizia le circoscrizioni giudiziarie sono modificate nei termini seguenti:

*a)* a decorrere dal 1° gennaio 2012 sono soppressi tutti i tribunali che alla data di entrata in vigore del presente decreto legge non hanno sede nelle città capoluogo di provincia e sono contestualmente istituiti tribunali provinciali in ogni città che alla data di entrata in vigore del presente decreto legge è capoluogo di provincia con competenza territoriale sull'intero territorio provinciale ad esclusione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

*b)* in deroga a quanto previsto nella lettera *a)*, a Cagliari è istituito un tribunale interprovinciale con competenza sulle province di Cagliari, di Carbonia-Iglesias e del Medio Campidano;

*c)* nel termine indicato alla lettera *a)* è istituito, presso il tribunale di sorveglianza presente nella città sede di distretto di corte di appello o di sezione distaccata di corte di appello l'ufficio di sorveglianza distrettuale, con competenza su tutto il territorio del distretto di corte di appello o della sezione distaccata e contestualmente sono soppressi tutti gli altri uffici di sorveglianza;

*d)* nel medesimo termine di cui alla lettera *a)* il ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio superiore della magistratura, determina con proprio decreto le nuove piante organiche dei magistrati addetti ai tribunali provinciali e alle procure della Repubblica presso i tribunali provinciali, nonché agli uffici di sorveglianza distrettuali, tenendo conto dei carichi di lavoro arretrati dei tribunali esistenti e di quelli soppressi, ed in particolare delle sopravvenienze civili e penali degli ultimi tre anni, del numero di abitanti della circoscrizione giudiziaria e della necessità di contrasto alla criminalità organizzata e, per gli uffici di sorveglianza distrettuali, anche alla media della popolazione carceraria nel territorio di riferimento relativamente all'ultimo triennio;

*e)* l'articolo 48-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è abrogato;

*f)* alla data dell'1° gennaio 2012 tutte le sezioni distaccate dei tribunali sono soppresse e le loro competenze assorbite dai tribunali provinciali, ad eccezione delle sezioni distaccate di Capri, Ischia, Lipari e Portoferraio e di quelle situate nel distretto di corte di appello di Cagliari e della sezione distaccata di corte di appello di Sassari. Il ministro della giustizia, con propri decreti, sentito il Consiglio superiore della magistratura,

può istituire ulteriori sezioni distaccate nel numero massimo di cento, da localizzare prioritariamente nelle città già sede dei tribunali soppressi.

2. Tutti i procedimenti pendenti presso gli uffici giudiziari soppressi sono trattati dagli uffici giudiziari che ne assorbono la competenza, senza avviso alle parti. l'udienza fissata in data successiva alla soppressione degli uffici giudiziari di cui al precedente comma si intende fissata davanti all'ufficio giudiziario che ne assorbe la competenza, senza nuovo avviso alle parti.

3. Nello stesso termine di cui al comma 1, lettera *a*), il ministro della giustizia determina con propri decreti gli organici del personale amministrativo dei tribunali provinciali, delle relative procure della Repubblica e degli uffici di sorveglianza distrettuali, anche assegnando a detti uffici il personale già in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi».

#### 1.0.14

VALDITARA

*Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:*

#### «Art. 1-bis.

*(Ulteriori disposizioni per la riduzione della spesa pubblica e la razionalizzazione di commissioni e organismi parlamentari bicamerali)*

1. La Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 23 dicembre 1997 n. 451 è soppressa.

2. Le competenze previste in capo alla commissione di cui al precedente comma 1, sono trasferite in modo paritetico alle Commissioni affari costituzionali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le quali provvedono a svolgere le relative funzioni in seduta comune.

3. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997 n. 451, sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Ogni anno, le Commissioni di cui al precedente comma 2 redigono una relazione sui risultati dell'attività svolta, mettendovi in risalto sia le osservazioni scaturite circa gli effetti e i limiti della legislazione vigente sia le proposte di modifica avendo riguardo in particolare riguardo alla rispondenza della legislazione stessa con la normativa dell'Unione Europea e con la Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991 n. 179.».

4. L'articolo 18 della legge 30 settembre 1993 n. 388 è così sostituito:

''1. Le Commissioni 14° Politiche dell'Unione europea del Senato della Repubblica e 14° Politiche dell'Unione europea della Camera dei



Deputati, in seduta comune, esaminano i progetti di decisione, vincolanti per l'Italia, pendenti innanzi al Comitato esecutivo contemplato dal Titolo VII della citata Convenzione. A tal fine, il rappresentante del Governo italiano, chiesto eventualmente al Comitato esecutivo il l'invio della decisione a norma dell'articolo 132, paragrafo 3, della Convenzione, trasmette immediatamente il progetto di decisione alle Commissioni riunite. Queste esprimono il proprio parere vincolante entro quindici giorni dalla data di ricezione del progetto; qualora il parere non venga espresso entro tale termine, esso s'intende favorevole alla decisione.

2. Le decisioni del Comitato esecutivo, approvate dal rappresentante del Governo italiano, sono pubblicate, salvo deroghe disposte dalle Commissioni riunite di cui al precedente comma 1, sulla Gazzetta Ufficiale entro quindici giorni dalla loro adozione definitiva unitamente agli eventuali provvedimenti interni di attuazione.

3. Il Governo riferisce annualmente alle Commissioni riunite, di cui al precedente comma 1, sull'applicazione della Convenzione.».

5. L'articolo 56 della legge 13 marzo 1989 n. 60 è così sostituito:

«1. Il controllo parlamentare sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale è esercitato congiuntamente dalle Commissioni 11° Lavoro, previdenza sociale del Senato della Repubblica e 11° Lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati.

2. Le Commissioni di cui al precedente comma 1 vigilano: *a)* sull'efficienza del servizio in relazione alle esigenze degli utenti, sull'equilibrio delle gestioni e sull'utilizzo dei fondi disponibili; *b)* sulla programmazione dell'attività degli enti e sui risultati di gestione in relazione alle esigenze dell'utenza; *c)* sull'operatività delle leggi in materia previdenziale e sulla coerenza del sistema con le linee di sviluppo dell'economia nazionale.

3. Con relazione annuale, i presidenti degli enti di cui al comma 1 espongono alle Commissioni riunite di cui al precedente comma 1 la situazione dei rispettivi enti anche al fine di correlare l'attività gestionale degli enti medesimi con le linee di tendenza degli interventi legislativi.

4. Le Commissioni riunite di cui al precedente comma 1 assumono le funzioni svolte dalla Commissione parlamentare nominata ai sensi della legge 6 giugno 1973, n. 327, relativa alla vigilanza sugli istituti di previdenza».

6. L'articolo 3 del regio decreto 2 gennaio 1913 n. 453 è abrogato.

7. All'articolo 5, comma 9 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, il secondo periodo è soppresso.

8. Le competenze della Commissione di vigilanza sull'amministrazione della Cassa Depositi e Prestiti vengono trasferite in modo paritetico alla 6° Commissione Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica e alla 5° Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione della Camera dei Deputati che esercitano congiuntamente le relative funzioni.

9. l'articolo 7 della legge 2 gennaio 1958 n. 13 è abrogato.

10. L'articolo 27 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 è abrogato.

11. Le competenze già appartenenti alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, soppressa dal precedente comma 1, vengono attribuite alla Commissione parlamentare per la semplificazione di cui all'articolo 14, comma 19 della Legge 28 novembre 2005 n. 246 e successive modificazioni.

---

### 1.0.15

BONINO, PERDUCA, PORETTI

*Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:*

#### **«Art 1-bis.**

*(Riforma del sistema degli ammortizzatori sociali e innalzamento dell'età pensionistica)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentiti il Ministro per le pari opportunità, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi volti a introdurre, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni ai sensi del titolo V della parte seconda della Costituzione, una nuova disciplina organica del sistema degli ammortizzatori sociali. Dall'attuazione della delega non possono derivare nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. La delega di cui al comma 1 ha ad oggetto, in particolare:

a) i trattamenti in caso di sospensione temporanea del lavoro dipendente per ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale con la conservazione del rapporto di lavoro;

b) i trattamenti in caso di cessazione del rapporto di lavoro dipendente;

c) l'estensione volontaria dei trattamenti di cui alla lettera b) ai lavoratori autonomi;

d) l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la gestione dell'indennità di disoccupazione e il reinserimento dei lavoratori disoccupati;

e) la disciplina dei contributi sociali.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo si conforma ai principi e criteri direttivi generali stabiliti dal comma 2 e, con riferimento a ciascuno degli oggetti di delega previsti

dal comma 2 del presente articolo, anche ai principi e criteri direttivi particolari previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 7.

4. Sono esclusi dalla delega di cui al comma 1 gli interventi di tipo assistenziale previsti nei casi in cui non sia riconosciuto il diritto ai trattamenti di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*.

5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

*a)* definizione di un sistema a due livelli: il primo relativo ai trattamenti in caso di sospensione o di riduzione temporanea dell'attività produttiva per ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale con la conservazione del rapporto di lavoro; il secondo relativo ai trattamenti in caso di passaggio dallo stato di occupazione a quello di disoccupazione esteso a tutti i lavoratori dipendenti, autonomi e parasubordinati del settore pubblico e del settore privato;

*b)* introduzione di un unico istituto per ciascuno dei due livelli previsti alla lettera *a)*, volto a sostituire, il primo, la cassa integrazione guadagni ordinaria, il secondo, l'indennità di disoccupazione ordinaria, la cassa integrazione guadagni straordinaria, l'indennità di mobilità, l'indennità di disoccupazione speciale edile e le concessioni in deroga;

*c)* introduzione di misure volte a evitare che i trattamenti in caso di sospensione o di riduzione temporanea dell'attività produttiva per ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale con la conservazione del rapporto di lavoro, di cui alla lettera *a)*, numero 1), siano utilizzati come sostitutivi del licenziamento, apportando, in particolare, modifiche alla normativa vigente che prevedano la riduzione della durata e dei tassi di copertura rispetto all'ultimo stipendio, il divieto di utilizzo «a zero ore» e l'esclusione della possibilità di deroghe;

*d)* estensione dei trattamenti di cui alla lettera *a)* ad apprendisti, operai, impiegati e quadri di tutte le imprese, anche con meno di quindici addetti, senza distinzioni in relazione alla tipologia contrattuale al settore di attività, con esclusione dei lavoratori che si siano dimessi volontariamente, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa;

*e)* previsione che le singole categorie di lavoratori autonomi, qualora decidano volontariamente che i propri associati versino i contributi per i trattamenti in caso di cessazione del rapporto di lavoro, anche attraverso fondi settoriali la cui gestione economica deve essere autosufficiente, possano beneficiare del trattamento in caso di cessazione dell'attività, comprensivo degli sgravi contributivi e dei contributi previsti a favore delle imprese che li assumono. Per i lavoratori parasubordinati, e in particolare per i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa definiti ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, l'adesione alle contribuzioni assicurative per i trattamenti previsti dalla presente lettera è obbligatoria;

*f)* previsione che il tasso di copertura dei trattamenti di cui alla lettera *a)* rispetto all'ultimo stipendio, nonché la loro durata, siano equi e tali

da consentire l'effettiva attivazione degli strumenti per la ricerca di una nuova occupazione e per la partecipazione a percorsi formativi;

g) previsione che l'erogazione dell'indennità in caso di cessazione del rapporto di lavoro sia legata in modo vincolante a politiche per il reinserimento dei lavoratori e che l'erogazione di tale indennità sia strettamente vincolata alla sottoscrizione da parte del lavoratore disoccupato di un patto di servizio, in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, che lo impegni alla ricerca attiva del lavoro, ad accettare congrue offerte di lavoro e a partecipare a interventi formativi o comunque a progetti proposti dai servizi competenti e preveda la sospensione o la decadenza dal beneficio nel caso in cui il medesimo lavoratore rifiuti i percorsi formativi o le convocazioni del servizio per l'impiego o le offerte di lavoro congrue al suo profilo professionale, anche a termine;

h) previsione che l'autorizzazione all'erogazione dei trattamenti da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), il coordinamento e l'assistenza tecnica delle politiche attive rivolte ai suoi beneficiari e l'applicazione delle sanzioni siano affidati a un'agenzia nazionale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, integrata con rappresentanti delle regioni, avente tra i propri fini istituzionali l'aumento delle condizioni di occupabilità dei disoccupati e la riduzione dei tempi di rientro nel mercato del lavoro, al fine di contenerli entro i termini di durata dei sussidi;

i) riconoscimento alle imprese che dispongono licenziamenti della possibilità di sospendere il pagamento delle rate dei contributi per il trattamento di disoccupazione qualora siano in grado di procurare al lavoratore collocato in mobilità una congrua offerta di lavoro;

l) previsione della possibilità per le regioni di disporre benefici più favorevoli rispetto a quelli previsti dalla presente legge, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale.

6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 2, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi particolari:

a) introduzione di un unico trattamento di integrazione della retribuzione in caso di sospensione temporanea dell'attività produttiva per ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale con la conservazione del rapporto di lavoro, esteso a tutti i lavoratori dipendenti, anche in imprese con meno di quindici addetti, limitato strettamente ai casi di sospensione o di riduzione dell'attività produttiva dovuta a eventi temporanei non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori;

b) previsione che l'integrazione salariale possa essere disposta fino a un massimo di tre mesi continuativi, escludendo la possibilità di sospensioni «a zero ore» e di deroghe;

c) garanzia di un'integrazione del salario pari al 65 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprensiva degli oneri figurativi, per i primi sei mesi di disoccupazione;

d) esclusione dal diritto al trattamento previsto dal presente comma dei lavoratori che, durante la sospensione del lavoro, non siano disponibili a partecipare a iniziative di formazione o di riqualificazione professionale;

e) previsione che il beneficiario del trattamento, in caso di sospensione o di riduzione temporanea dell'attività produttiva, non possa successivamente beneficiare, prima di dodici mesi, dell'indennità di disoccupazione prevista dall'articolo 4 e che comunque il prestatore di lavoro non possa ricevere il trattamento previsto dal presente comma e l'indennità di disoccupazione per una durata complessivamente superiore a ventisette mesi nell'arco di un quinquennio;

f) riconoscimento della possibilità di erogazione di un sussidio integrativo a carico dell'impresa.

7. Nell'esercizio della delega di cui al comma 2, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi particolari:

a) istituzione di un unico trattamento assicurativo per lo stato di disoccupazione, denominato «indennità di disoccupazione», sostitutivo dell'indennità di disoccupazione ordinaria, della cassa integrazione guadagni straordinaria, dell'indennità di mobilità, dell'indennità di disoccupazione speciale edile e delle concessioni in deroga previsti dalla normativa vigente, esteso a tutti coloro che, a prescindere dal settore e dall'attività, sono passati dallo stato di occupazione a quello di disoccupazione per licenziamento o per mancato rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato, con esclusione dei lavoratori che si siano dimessi volontariamente, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa;

b) previsione che abbiano diritto all'indennità di disoccupazione i lavoratori dipendenti, del settore privato e del settore pubblico, assicurati da almeno due anni, nonché i lavoratori autonomi e parasubordinati che abbiano versato i contributi conformemente a quanto previsto dall'articolo 5, che abbiano maturato dodici contributi mensili o cinquantadue contributi settimanali nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro, che abbiano perso il posto di lavoro per licenziamento o per mancato rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato, con esclusione dei lavoratori che si siano dimessi volontariamente, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa. Per i lavoratori dipendenti a tempo determinato, per i lavoratori del settore edile, per i collaboratori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), nonché per i detenuti che abbiano maturato i contributi prima dell'arresto o in carcere, i requisiti di cui al periodo precedente sono ridotti a dieci contributi mensili o a quaranta tre contributi settimanali per il lavoro prestato nei due anni precedenti la data di licenziamento;

c) estensione dell'indennità di disoccupazione ad apprendisti, operai, impiegati e quadri di tutte le imprese, anche con meno di quindici addetti, senza distinzioni in relazione alla tipologia contrattuale e al settore

di attività, con esclusione dei lavoratori che si siano dimessi volontariamente, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa;

d) garanzia di un sussidio pari al 65 per cento dell'ultimo salario lordo percepito per i primi sei mesi di disoccupazione e pari al 55 per cento dell'ultimo salario lordo percepito dal settimo al diciottesimo mese nonché di un reddito minimo, aggiornato annualmente con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali in relazione all'andamento dei prezzi rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), pari a 500 euro per la durata massima di sei mesi, a favore di chi abbia accumulato un periodo di permanenza nello stato di disoccupazione superiore a diciotto mesi;

e) previsione che l'erogazione dell'indennità di disoccupazione sia vincolata alla sottoscrizione da parte del disoccupato, entro due mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, di un patto di servizio che stabilisca i reciproci obblighi del servizio competente e del disoccupato, che impegni quest'ultimo all'immediata disponibilità allo svolgimento di un'attività lavorativa, alla ricerca attiva del lavoro, a partecipare a interventi formativi o comunque a progetti proposti dai servizi per l'impiego o dalle agenzie per il lavoro accreditate. Nel caso in cui lavoratore rifiuti di essere avviato a un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro, rifiuti di essere avviato a un corso di formazione professionale autorizzato dalla regione o non lo frequenti regolarmente senza giusto motivo, oppure non accetti le offerte di lavoro congrue rispetto al suo profilo professionale, anche a termine, con le garanzie e in conformità con quanto stabilito dall'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, prevedere la sospensione per almeno tre mesi o la decadenza dal trattamento di disoccupazione in relazione alla gravità dell'addebito, stabilendo i casi in cui sono disposti i due tipi di sanzione;

f) previsione che la domanda per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione debba essere presentata dal lavoratore al centro per l'impiego competente, contestualmente alla dichiarazione dell'ultimo datore di lavoro e alla sottoscrizione del patto di servizio di cui alla lettera e);

g) previsione che il patto di servizio definisca: i servizi erogati dal centro per l'impiego o da un soggetto pubblico o privato accreditati; gli impegni assunti dal lavoratore per la ricerca attiva di una nuova occupazione e per la partecipazione a interventi formativi o a progetti proposti dai servizi per l'impiego; i doveri del lavoratore, in particolare per quanto riguarda la sua immediata disponibilità all'accettazione di una congrua offerta di lavoro; le sanzioni in caso di inadempienza, ai sensi di quanto previsto alla lettera e);

h) previsione che il centro per l'impiego, dopo aver verificato la conformità formale della domanda del lavoratore alle disposizioni di legge, comunichi all'Agenzia nazionale per la gestione dell'indennità di disoccupazione e il reinserimento dei lavoratori disoccupati di cui all'articolo 6 i dati anagrafici e professionali del medesimo lavoratore ai fini

della loro successiva trasmissione all'INPS per la valutazione di merito e per l'erogazione dell'indennità di disoccupazione;

*i)* previsione che il centro per l'impiego comunichi, altresì, all'Agenzia nazionale per la gestione dell'indennità di disoccupazione e il reinserimento dei lavoratori disoccupati i nominativi dei lavoratori inadempienti, ai sensi di quanto previsto alla lettera *e*);

1) previsione che l'Agenzia nazionale per la gestione dell'indennità di disoccupazione e il reinserimento dei lavoratori disoccupati notifichi all'INPS i nominativi dei lavoratori inadempienti e i motivi dell'inadempienza, affinché l'Istituto provveda a sospendere l'erogazione del sussidio o a sancirne la decadenza, valutate le comunicazioni ricevute dalla medesima Agenzia, dandone comunicazione agli interessati;

*m)* previsione che l'impresa o l'agenzia per il lavoro che assume un lavoratore disoccupato beneficiario dell'indennità di disoccupazione abbia diritto, oltre che agli sgravi contributivi previsti dalla normativa vigente per i lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria e in mobilità, di un contributo pari al 100 per cento del sussidio residuale maturato dal lavoratore nel caso di assunzione a tempo indeterminato e di un contributo pari al 50 per cento del sussidio residuale maturato nel caso di assunzione a tempo determinato per un periodo di almeno due anni; riconoscimento, altresì, alle imprese che dispongono un licenziamento della possibilità di sospendere il pagamento delle rate dei contributi per l'indennità di disoccupazione dovute qualora siano in grado di procurare al lavoratore collocato in mobilità un'offerta di lavoro, anche a termine, adeguata al suo profilo professionale.

7. Nell'esercizio della delega di cui al comma 2, lettera *c*), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi particolari:

*a)* previsione che anche i lavoratori autonomi possano beneficiare dei trattamenti previsti in caso di cessazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 4 quando le associazioni di categoria di appartenenza, individuate ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, abbiano deciso di procedere volontariamente al versamento dei relativi contributi, anche attraverso fondi settoriali la cui gestione economica deve essere autosufficiente dal punto di vista finanziario;

*b)* previsione che le associazioni di categoria dei lavoratori autonomi individuate alla lettera *a*) possano gestire le attività attribuite ai centri per l'impiego, fatte salve le competenze in materia di erogazione e di sospensione dei sussidi attribuite all'Agenzia nazionale per la gestione dell'indennità di disoccupazione e il reinserimento dei lavoratori disoccupati di cui all'articolo 6;

c) prevedere che l'adesione alle contribuzioni assicurative per i trattamenti di disoccupazione sia obbligatoria per i soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, definiti ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

8. Nell'esercizio della delega di cui al comma 2, lettera d), ai fini dell'istituzione e del funzionamento dell'Agenzia nazionale per la gestione dell'indennità di disoccupazione e il reinserimento dei lavoratori disoccupati, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi particolari:

a) previsione che il ruolo di Agenzia nazionale per la gestione dell'indennità di disoccupazione e il reinserimento dei lavoratori disoccupati, di seguito denominate «Agenzia», sia affidato all'agenzia tecnica del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali «Italia Lavoro Spa»;

b) previsione che l'Agenzia, operando in accordo con le regioni, persegua le finalità di promuovere lo sviluppo delle politiche attive per l'occupabilità, per il reinserimento dei lavoratori aventi diritto ai trattamenti di cui agli articoli 3 e 4, per la riduzione dei tempi medi di rientro nel mercato del lavoro e per la realizzazione dei livelli essenziali delle prestazioni dei servizi pubblici per l'impiego fissati dallo Stato per tutto il territorio nazionale;

c) assegnazione all'Agenzia dei compiti di gestire e di coordinare il processo di erogazione dell'indennità di disoccupazione, in collaborazione con le regioni e con le province; di fornire, previo accordo con le regioni, assistenza tecnica ai servizi pubblici e privati per l'impiego per la progettazione e per l'erogazione dei servizi per la formazione e per il ricollocamento dei beneficiari del trattamento di disoccupazione, quali accoglienza, percorsi di orientamento, adeguamento delle competenze professionali, accompagnamento professionale, promozione dell'occupazione anche attraverso la creazione d'impresa, in conformità con quanto stabilito dalla presente legge e dai decreti legislativi di attuazione delle deleghe previste dalla medesima legge, nonché, per quanto di propria competenza, con atti di indirizzo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle regioni; di fornire, previo accordo con le regioni, assistenza tecnica ai servizi pubblici e privati per l'impiego per rafforzare i servizi rivolti alle imprese, quali analisi dei fabbisogni professionali, consulenza sul sistema delle convenienze, preselezione, nonché per l'inserimento, ove richiesto dall'impresa, degli annunci di lavoro nella borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; di fornire, previo accordo con le regioni, assistenza tecnica ai servizi pubblici e privati per l'impiego per elevare la qualità dei servizi erogati ai disoccupati e alle imprese, per innalzarne gli standard di efficacia e di efficienza, nonché per il coinvolgimento operativo di tutti gli attori della rete dei servizi pubblici e privati per l'impiego, in conformità con quanto stabilito, per quanto di propria competenza, dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;



d) previsione di forme e modalità di rappresentanza delle regioni nell'ambito degli organismi dirigenti o d'indirizzo dell'Agenzia;

e) previsione che l'Agenzia tenga un elenco aggiornato, in collaborazione con i centri per l'impiego, dei nominativi e dei curriculum dei lavoratori disoccupati che hanno sottoscritto il patto di servizio nella borsa continua nazionale del lavoro di cui alla lettera c), registrando tutte le variazioni sullo stato occupazionale, fatto salvo il diritto dell'interessato di aggiornare la propria scheda anagrafico-professionale, con esclusione della possibilità di non rendere pubblica la propria disponibilità a ricevere offerte di lavoro;

f) affidamento all'Agenzia del compito di creare un sistema informativo di monitoraggio e valutazione, statistici e qualitativi, delle attività di gestione dell'indennità di disoccupazione, delle attività di reinserimento dei disoccupati, dell'efficacia e del gradimento delle politiche attive per il lavoro da parte dei disoccupati beneficiari del trattamento di disoccupazione e delle imprese, che comprenda anche un'analisi delle sanzioni erogate nei confronti dei lavoratori inadempienti, attraverso un rapporto semestrale da trasmettere al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Parlamento, alle regioni e alle province;

g) istituzione di un fondo, da finanziare tramite la fiscalità generale, per rafforzare il sistema dei servizi pubblici per l'impiego e per assicurare il funzionamento dell'Agenzia.

9. Nell'esercizio della delega di cui al comma 2, lettera e), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi particolari:

a) determinazione dell'entità dei contributi sociali, proporzionali alle retribuzioni, a carico delle imprese e dei lavoratori, con l'obiettivo di garantire, entro l'anno 2012, l'auto sufficienza finanziaria del sistema dei trattamenti di cui agli articoli 3,4 e 5, intesa come capacità di copertura dei fabbisogni finanziari senza ricorso alla fiscalità generale;

b) possibilità di adottare, al fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo di cui alla lettera a) e fino alla data ivi prevista, uno o più decreti legislativi correttivi o integrativi, anche a cadenza annuale, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge;

c) previsione che le risorse finanziarie derivanti dal versamento dei contributi sociali per i trattamenti di cui agli articoli 3 e 4 confluiscono in due appositi fondi, denominati «Fondo per i trattamenti in caso di sospensione o di riduzione temporanea dell'attività produttiva per ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale con la conservazione del rapporto di lavoro» e «Fondo per i trattamenti in caso di cessazione del rapporto di lavoro», assicurando una netta separazione, contabile e gestionale, tra le risorse allocate in tali Fondi e quelle volte a finanziare le altre forme di integrazione e di sostegno del reddito.

10. Fermo restando quanto previsto al comma 7, lettere b) e c), agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, non superiori a 1 miliardo di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante cor-

rispondente riduzione della spesa previdenziale ai sensi di quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

11. All'articolo 1, comma 6, lettera *b*), alinea, della legge 23 agosto 2004, n. 243, le parole: «60 anni» sono sostituite dalle seguenti: «61 anni a decorrere dal 1 o gennaio 2012, a 62 anni a decorrere dal 1 o gennaio 2013, a 63 anni a decorrere dal 1 o gennaio 2014, a 64 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018».

12. All'articolo 1, comma 6, lettera *c*), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, le parole: «e 60», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «o a 61 anni a decorrere dal 1° gennaio 2012, a 62 anni a decorrere dal 1° gennaio 2013, a 63 anni a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 64 anni a decorrere dallo gennaio 2016 e a 65 anni a decorrere dallo gennaio 2018»,

13. Le Tabelle A e B allegate alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono sostituite dalle Tabelle A e B di cui all'allegato 1 annesso.

ALLEGATO 1  
(Articolo 1-bis)

«TABELLA A  
(Articolo 1, comma 6)

Età anagrafica		
Anno	Lavoratori dipendenti pubblici e privati	Lavoratori autonomi iscritti all'INPS
2012	60	60

TABELLA B  
(Articolo 1, commi 6 e 7)

	(1) Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 1	(2) Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 2
2012	95	60	96	61
2013	95	61	96	62
2014	96	61	97	62
2015	96	62	97	63
2016	97	62	98	63
2017	97	63	98	64
2018	97	63	98	64
2019	97	64	98	65
2020	97	64	98	65
dal 2021	97	65	98	65

**1.0.16**

LANNUTTI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Divieto di vendite allo scoperto di titoli)*

1. Al fine di prevenire manovre speculative, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alle società di gestione di cui agli articoli 69 e 70 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, è fatto divieto di provvedere alle vendite allo scoperto di titoli, ovvero nel caso in cui le predette vendite non siano assistite né dalla disponibilità che dalla proprietà dei titoli da parte dell'ordinante al momento dell'ordine e fino alla data di regolamento dell'operazione. La Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) vigila sull'attuazione del presente articolo».

---

**1.0.17**

LANNUTTI

*Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Vendita parziale delle riserve auree italiane)*

1. Le riserve auree dell'Italia, compatibilmente con gli impegni assunti con accordi internazionali e con la Banca centrale europea (BCE) in materia di moneta unica europea, sono ridotte del 50 per cento del loro ammontare.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare un decreto recante le procedure di immissione sul mercato dell'ammontare delle riserve auree di cui al comma 1, nel rispetto degli accordi internazionali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze procede alla vendita dell'ammontare delle riserve auree di cui al comma 1.

4. In caso di scadenza dei termini di cui al comma 2, entro il mese successivo il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, provvede al completamento di quanto disposto dai commi 2 e 3.

5. I proventi derivanti dalla vendita, sono devoluti all'entrata del bilancio dello Stato per la riduzione del debito pubblico.

6. Con le minori quote di interessi passivi derivanti dalla riduzione del debito pubblico di cui al comma 5 sono costituiti, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, i seguenti fondi:

a) un "Fondo affitti" finalizzato a sostenere i nuclei familiari residenti in immobili in affitto, i cui componenti non risultino ad alcun titolo proprietari di immobili di alcun tipo sul territorio nazionale e che abbiano un reddito *pro capite* annuo non superiore a 20.000 euro;

b) un "Fondo per l'edilizia residenziale pubblica", volto ad agevolare la costruzione di immobili di edilizia economica e popolare, per calmierare il mercato e consentire alle giovani coppie, con i requisiti di reddito di cui alla lettera a), di risolvere l'emergenza abitativa.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla vendita, provvede, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, all'emanazione di apposito decreto volto a stabilire i criteri e le modalità di funzionamento dei Fondi di cui al comma 6.»

---

## 1.0.18

DI NARDO, PEDICA

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

### «Art. 1-bis.

*(Destinazione di risorse al FAS finalizzate al rinnovo del parco veicoli destinati al trasporto pubblico locale)*

1. Al fine di consentire alle Regioni il rinnovo del parco veicoli destinati al trasporto pubblico locale, nonché di promuovere e stimolare il mercato dei veicoli puliti e a basso consumo energetico e di potenziare il contributo del settore dei trasporti alle politiche della Comunità in materia di ambiente, clima ed energia, conformemente alla direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada, nell'ambito di un programma nazionale per il trasporto urbano, da definire d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono destinati al Fondo per le aree sottoutilizzate 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

*Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

«3-bis. A decorrere dal 1° giugno 2011, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 20 per cento.

3-ter. Fermo quanto disposto dall'articolo 39, comma 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dai relativi decreti direttoriali di applicazione, gli importi dei versamenti periodici del prelievo erariale unico dovuti dai soggetti passivi di imposta in relazione ai singoli periodi contabili sono calcolati assumendo un'aliquota pari al 98 per cento di quella prevista dal comma 1.

3-quater. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti "nei limiti del 95 per cento".

3-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti "nella misura del 95 per cento".

3-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 5-ter e 5-quater si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.

3-septies. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole 0,30 per cento "ovunque ricorrono" sono sostituite dalle seguenti "0,25 per cento". In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al presente comma si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.».

---

**1.0.19**

BONINO, PERDUCA, PORETTI

*Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Cessione sul mercato del pacchetto azionario della società Rai Radio Televisione Italiana in proprietà del Ministero dell'economia e finanze Rai Radio Televisione Italiana e contemporanea liberalizzazione del settore di mercato interessato dalla dismissione stessa)*

1. Entro il 31 dicembre 2013, il Ministro dell'economia e finanze attiva le procedure di vendita e cessione di tutte le quote azionarie, siano esse di maggioranza, di controllo o di minoranza, della società per azioni Rai Radio Televisione Italiana in proprietà e possesso del Ministero medesimo.

2. In corrispondenza con le procedure di cessione e vendita delle quote azionarie, è abrogata ogni norma giuridica che limiti o restringa l'accesso all'esercizio di attività economiche nel settore in cui operava la società partecipata e dismessa dallo Stato.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione delle misure previste ai commi 1 e 2. Il Ministro deve comunque motivare in quella sede, allo scadere del termine finale, l'eventuale ritardo della collocazione delle quote azionarie sul mercato. Ciò è consentito esclusivamente nel caso in cui tale ritardo sia imputabile a cause oggettive derivanti dal permanere del ciclo economico sfavorevole alla collocazione ottimale sul mercato delle azioni stesse nel periodo di riferimento».

**1.0.20**

BONINO, PERDUCA, PORETTI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Abrogazione del finanziamento pubblico ai partiti)*

1. La legge 3 giugno 1999, n. 157 è abrogata. Gli effetti dell'abrogazione si producono a partire dalle prossime consultazioni elettorali politiche europee e regionali, nonché dalla prossima consultazione referendaria.

**1.0.21**

BELISARIO, MASCITELLI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI,  
DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Suppressione delle norme che stabiliscono l'autonomia contabile e di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri).*

1. L'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'autonomia contabile e di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, è abrogato».

---

**1.0.22**

BELISARIO, MASCITELLI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI,  
DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Suppressione dei finanziamenti finalizzati alla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina)*

1. Il comma 4-*quater* dell'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, è abrogato.

2. I commi 203, 204 e 205 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono abrogati. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni del primo comma della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 191 del 2009.

3. Alla tabella E allegata alla legge 13 dicembre 2010 n. 220 la voce relativa alla legge n. 191 del 2009, articolo 2, comma 204, è soppressa».

---

**1.0.23**

BELISARIO, MASCITELLI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis**

*(Soppressione della società «Difesa Servizi Spa»  
e riduzioni spese militari)*

1. L'articolo 535 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e lo statuto della società «Difesa servizi Spa», di cui il decreto del ministro della difesa 10 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 2011 sono abrogati.

2. Nelle more della costituzione di un esercito europeo, il Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di riordino delle Forze armate volto alla riduzione degli effettivi e delle spese correnti, per ottenere un risparmio annuo non inferiore a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

3. Qualora entro la data indicata al comma 2 non sia emanato il decreto del Ministro della difesa di cui al medesimo comma, il Ministro dell'economia e delle finanze riduce di pari importo le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono iscritti nel bilancio del Ministero della difesa come spese rimodulabili.

4. Per gli anni 2012 e 2013 il finanziamento previsto per gli interventi a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia non può superare lo stanziamento per tale voce previsto per l'anno 2011 diminuito del 20 per cento.

5. A decorrere dall'anno 2014, la riduzione di cui al comma 4 è aumentata di un ulteriore 10 per cento.

6. Le riduzioni di cui ai commi 4 e 5 non si applicano agli interventi di cooperazione allo sviluppo.

7. Nell'ambito degli interventi correttivi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, al fine di salvaguardare la funzionalità e l'efficienza operativa delle Forze armate, il Ministro della difesa e il Ministro dello sviluppo economico, ciascuno per la parte di sua competenza, individuano, anche in relazione agli impegni assunti in ambito internazionale, le misure di ottimizzazione della spesa per il recupero di risorse attraverso una rimodulazione delle spese per i sistemi d'arma, condotta sulla base di un riesame delle più immediate esigenze operative e delle prioritarie esigenze di sicurezza dei contingenti impegnati fuori area.



8. Le spese di cui al comma 7 nel triennio 2012-2014 non possono comunque superare l'ammontare per l'anno 2010 di tali spese ridotto del 30 per cento».

#### **1.0.24**

BELISARIO, MASCITELLI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis**

*(Recupero dell'efficienza dirigenziale pubblica)*

1. Ciascuna amministrazione pubblica, al fine di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al prodotto interno lordo, è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni.

2. In mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di efficienza definiti dalla Commissione di cui al comma 1 del presente articolo possono essere applicate le misure in materia di responsabilità dirigenziale previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato. Il dirigente che contravvenga ai suddetti indirizzi, requisiti e criteri per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

3. È fatto divieto di corrispondere il trattamento economico accessorio al dirigente che, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

4. È fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati dalla Commissione di cui al comma 1 per grave inefficienza, improduttività o sovradimensionamento dell'organico.

5. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 100 milioni di euro per l'anno 2012 e a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di

accertamento di minori risparmi, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

### **1.0.25**

BELISARIO, MASCITELLI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis**

*(Contratti di conferimento di collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa e affidamento di studi ed incarichi di consulenza delle pubbliche amministrazioni)*

1. Dopo il comma 1-bis, dell'articolo 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è inserito il seguente:

”1-ter. I provvedimenti di cui alle lettere f-bis) e t-ter) del comma 1 possono diventare esecutivi 5010 dopo il parere positivo del Ministro competente per le amministrazioni centrali, del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale per le regioni e delle regioni per gli enti locali. Il contenimento di collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa e l'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'ente deve essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. Il contenimento di collaborazioni e l'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale”.

2. La spesa annua per incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, è rideterminata in modo da produrre una riduzione di tale spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2012, di

1.500 milioni di euro per l'anno 2013 e di 3 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2014, rispetto al valore di tale spesa per l'anno 2011».

### **1.0.26**

BELISARIO, MASCITELLI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis**

*(Riduzione dei costi degli apparati amministrativi)*

1. Nelle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché nelle società possedute in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore della presente legge, dalle predette amministrazioni pubbliche, il compenso dei componenti del consiglio di amministrazione del collegio sindacale è ridotto del 10 per cento. La disposizione del primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Tutti gli enti pubblici, anche economici e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 24 e che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori dei conti, siano costituiti da un numero non superiore a tre componenti. In ogni caso, le amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati, determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli.

3. A decorrere dall'anno 2012 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato di cui al comma 1, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2010 per le medesime fina-

lità. Al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di accrescere l'efficienza dei servizi delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dal 10 gennaio 2012 l'organizzazione di convegni, di giornate e di feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi simili, da parte delle amministrazioni e delle agenzie dello Stato, nonché da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati, è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente; l'autorizzazione è rilasciata nei soli casi in cui non è possibile limitarsi alla pubblicazione, nel sito internet istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non è possibile, per le medesime finalità, l'utilizzo di video o audio-conferenze, anche attraverso il sito internet istituzionale; in ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare un aumento delle spese destinate in bilancio alle predette finalità, si devono svolgere fuori dell'orario di ufficio. Il personale che partecipa a tali eventi non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennità a qualsiasi titolo, né a fruire di riposi compensativi. Per le magistrature e per le autorità indipendenti, fermo restando il rispetto dei limiti di cui al presente comma, l'autorizzazione è rilasciata, per le magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per le autorità indipendenti, dall'organo di vertice. Per le Forze armate e le Forze di polizia, l'autorizzazione è rilasciata dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca, nonché alle mostre realizzate, nell'ambito dell'attività istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali e agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o dell'Unione europea».

---

### 1.0.27

BELISARIO, MASCITELLI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis**

*(Chiusura delle sedi di rappresentanza delle regioni all'estero  
e istituzione del «Palazzo Italia» a Bruxelles)*

1. Al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere la soppressione delle loro sedi di rappresentanza all'estero.

2. Ai fini di cui al comma 1 ed entro il medesimo termine ivi previsto il Ministro per le politiche europee coordina in accordo con la Confe-

renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un progetto, per la realizzazione di una sede unica, denominata «Palazzo Italia», situata a Bruxelles, nella quale ubicare le rappresentanze delle regioni italiane presso l'Unione europea al fine di ridurre i loro costi di gestione e di ottimizzare le risorse.

3. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale e ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ulteriormente ridotti, rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, di una somma corrispondente ai mancati risparmi nei casi in cui, entro il termine previsto dal comma 1, le regioni e le province autonome non provvedano alla chiusura delle loro sedi di rappresentanza all'estero».

---

### 1.0.28

BONINO, PERDUCA, PORETTI

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 1-bis**

*(Introduzione, in via sperimentale, della facoltà di permanere in servizio oltre i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, sono aggiunti i seguenti:

''2-bis. I lavoratori dipendenti del settore privato che maturano i requisiti per il trattamento di vecchiaia tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2014 hanno facoltà di optare per la prosecuzione del rapporto oltre i limiti di età di cui al comma 2, dandone preavviso al datore di lavoro entro sei mesi dalla data prevista per il pensionamento di vecchiaia.

2-ter. Quando è stata esercitata l'opzione per la prosecuzione del rapporto di cui al comma 2-bis, gli obblighi contributivi relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonché alle forme sostitutive della medesima, sono ridotti di due terzi. Il trattamento pensionistico a cui il lavoratore ha diritto al momento del pensionamento è pari a quello che sarebbe stato attivato se non fosse stata esercitata l'opzione per la prosecuzione del rapporto, con la sola aggiunta di quanto spettante a titolo di perequazione automatica, maturato nel frattempo. È altresì erogata una pensione supplementare corrispondente alla sommatoria dei contributi ridotti versati nel periodo di prosecuzione del rapporto.

2-quater. Decorso il termine previsto per il pensionamento di vecchiaia del dipendente per raggiunti limiti di età, quando questi ha esercitato l'opzione di cui al comma 2-bis il datore di lavoro ha la facoltà di

risolvere il rapporto di lavoro, previo preavviso, corrispondendogli, in aggiunta al trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, un'ulteriore indennità pari a un quatto di mensilità dell'ultima retribuzione lorda per ogni anno di anzianità di servizio, fino a un massimo di due mensilità. L'indennità aggiuntiva non è dovuta in caso di risoluzione del rapporto di lavoro dopo il compimento del secondo anno successivo alla scadenza del termine originariamente previsto per il pensionamento del dipendente».

2. Con riferimento a ciascuno dei tre anni di applicazione, in via sperimentale, della disciplina prevista dai commi 2-bis, 24ter e 2-quater dell'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, introdotti dall'articolo 1, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali trasmette al Parlamento, entro il primo trimestre dell'anno successivo, una relazione sugli effetti economici e sociali dell'applicazione della disciplina stessa».

---

### 1.0.29

BELISARIO, MASCITELLI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

#### «Art. 1-bis.

*(Riduzione dei consumi intermedi delle pubbliche amministrazioni)*

1. A decorrere dall'anno 2012 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nell'anno 2009, incrementata del tasso di inflazione. Tale rideterminazione è effettuata in modo da comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmata esposta nel Documento di economia e finanza per gli anni 2012-2014, fino a 3 miliardi di euro, a decorrere dall'anno 2012, per le spese delle pubbliche amministrazioni centrali e dei Ministeri, e per un importo complessivo pari a 5 miliardi di euro annui per l'insieme delle pubbliche amministrazioni.

2. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni del comma 1 le regioni, entro il 31 dicembre 2012, adottano disposizioni, normative o amministrative, volte ad assicurare il perseguimento delle finalità di cui al medesimo comma 1. La disposizione del presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal Patto

di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 1 sono rilevanti ai fini del patto di stabilità.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, sono determinate le modalità di attuazione dei commi 1 e 2».

### 1.0.30

D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 1-bis.

1-bis. La legge urbanistica statale del 17 agosto 1942, n. 1150 viene modificata e integrata con l'inserimento, dopo il titolo III, dal seguente:

#### TITOLO III-BIS

Assetto e gestione del territorio  
Perequazione fra pubblico e privato

#### ”Art. 40-bis.

1. Ogni comune nel dotarsi di uno strumento urbanistico generale prevede per ciascuno dei comparti di espansione residenziale C come definite dal decreto legge 2 aprile 1968, n. 1444 la volumetria da destinare ai possessori di tali aree e l'obbligo di cedere al Comune nell'ambito di quel comparto un'area adatta, per dimensione e localizzazione, ad ospitare volumi di proprietà comunale in misura pari ad un terzo di quelli destinati ai privati oltre che le aree destinate al soddisfacimento degli *standard* urbanistici previsti dal decreto ministeriale 1444/68 riferiti a tutti i volumi edificabili e quindi sia a quelli destinati alla proprietà privata che a quelli destinati alla proprietà pubblica.

2. La utilizzazione edilizia di ciascuna delle zone C avviene con la redazione da parte del Comune del relativo piano particolareggiato di comparto. Ognuno di essi dovrà prevedere per i volumi di proprietà comunale un'area di sedime che consenta la loro edificazione con un indice di fabbricabilità fondiario pari o inferiore a quello mediamente adottato per i volumi di proprietà privata.

L'intera superficie edificabile destinata ai proprietari delle aree del comparto e la relativa potenzialità edificatoria divengono proprietà indi-

visa fra di essi spettando a ciascuno di loro una quota millesimale percentualmente rapportata alla superficie di cui questi è proprietario nell'ambito del comparto. Approvato il piano particolareggiato il sindaco notifica a ciascuno dei proprietari l'invito a manifestare entro il termine massimo di novanta giorni la propria disponibilità a costituire un consorzio d'area con gli altri proprietari. Finalità del consorzio, cui il Comune non partecipa, sono la elaborazione di uno statuto atto ad individuare le regole con le quali localizzare nell'area i volumi spettati a ciascuno dei proprietari e il testo di una convenzione da stipulare con il Comune relativamente alla realizzazione e gestione nel tempo delle opere di urbanizzazione.

3. Trascorsi i novanta giorni di cui nel comma precedente il sindaco invita a costituire il consorzio d'area i proprietari dichiaratisi disponibili a farlo. Il consorzio si costituisce validamente con la partecipazione di proprietari che complessivamente dispongano almeno del 40 per cento dell'intera area del comparto e pertanto, tenuto conto della quota di volumi spettante al Comune, del 30 per cento dei volumi complessivamente edificabili.

I proprietari che non dovessero aderire vengono espropriati dal Comune e indennizzati da questo nella misura prevista dalle norme vigenti in materia. I volumi così acquisiti vengono dal Comune gestiti con le stesse modalità adottate per quelli spettatigli ai sensi del precedente comma 1.

4. Nel caso in cui il consorzio d'area non dovesse essere costituito entro i termini temporali dal sindaco indicati il Comune stabilisce le regole con cui assegnare i lotti edificatori rendendole oggetto di una delibera del Consiglio comunale e quindi, applicate le stesse al piano particolareggiato, comunica le risultanze ai proprietari. Procede poi alla realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione.

5. I piani particolareggiati di comparto prevedono che i volumi spettanti al Comune di cui nel precedente comma 1 siano edificabili in lotti autonomi, e pertanto con permessi di costruire anch'essi autonomi, fatti salvi i casi in cui accordi di tipo diverso dovessero essere stati stipulati dal Comune con altri soggetti interessati.

#### **Art. 40-ter.**

1. Ciascun comune, sino al momento in cui dovesse approvare un nuovo strumento urbanistico generale, e comunque per non più di sei anni, può disporre di volumi di uso privato destinati a residenza o attività commerciali e amministrative nella misura di 1,00 mc per ciascun abitante per il primo anno di applicazione della presente norma e nella misura di 0,5 mc per ciascun abitante per ciascuno dei cinque anni successivi. « primo anno di applicazione di questa norma è quello della entrata in vigore di questo Titolo III-bis se ciò avviene entro il 30 giugno. Se ciò avviene nei mesi da luglio a dicembre il primo anno virtuale si conclude il 31 dicembre dell'anno successivo.



Questi volumi devono essere localizzati in aree nell'ambito delle quali sia possibile realizzare *standard* urbanistici nella misura minima prevista dal decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968.

Detti volumi possono essere dai Comuni utilizzati per edilizia abitativa sociale o essere alienati e utilizzati dagli acquirenti per edilizia residenziale da libero mercato.

2. Il numero degli abitanti di riferimento per la quantificazione dei volumi di cui al precedente comma 1 è quello risultante, anno per anno, dall'ultimo censimento ISTAT di cui dovessero essere stati ufficializzati i dati, arrotondandoli per difetto alle migliaia, con un minimo assoluto di 3.000 metri cubi per ciascun Comune.

3. La localizzazione sul territorio dei volumi a ciascun Comune spettanti dovrà essere definita entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento di cui nel precedente comma 1. Ove ciò non dovesse avvenire o dovesse avvenire solo parzialmente i volumi non localizzati non potranno essere utilizzati negli anni seguenti e quindi la loro acquisizione da parte del Comune si intende caducata. La loro destinazione ad edilizia sociale o alla alienazione dovrà essere definita entro il 31 dicembre dell'anno successivo. Anche l'inosservanza di questo ulteriore termine comporterà la caducazione del diritto del Comune ad avvalersi dei suddetti volumi.

4. I volumi di proprietà pubblica ed uso privato di cui nel precedente comma 1 possono essere dal Comune localizzati in aree facenti parte del demanio comunale purché non si tratti di aree a *standard* urbanistico ai sensi del decreto legge 2 aprile 1968, n. 1444.

Tali volumi possono inoltre essere inseriti come volumi aggiuntivi nell'ambito di aree di espansione residenziale C, nella misura massima del 25 per cento di quelli previsti ai sensi dello strumento urbanistico generale vigente, purché tali aree non siano state ancora oggetto di piano di assetto urbanistico approvato e a condizione che l'indice di fabbricabilità territoriale in quell'area previsto dal piano regolatore non sia superiore a 2,4 mc/mq. Le decisioni localizzative sono notificate ai proprietari delle aree di ciascun comparto interessato con l'affissione delle stesse per trenta giorni nell'albo pretorio e con la loro pubblicazione su due dei quotidiani maggiormente diffusi nel comune. Per le aree che dovessero ospitare tali volumi di proprietà comunale devono essere applicate le norme previste dall'articolo 40-*bis*.

5. I volumi di proprietà comunale possono essere inseriti anche nell'ambito di aree di espansione per cui sia stato già approvato il piano particolareggiato purché vi sia l'accordo con i proprietari di almeno il 75 per cento delle aree, il piano risulti ancora modificabile in modo urbanisticamente soddisfacente, l'inserimento di questi volumi aggiuntivi risulti compatibile con le opere di urbanizzazione eventualmente già eseguite. Il Comune certifica il verificarsi di queste condizioni. Il Comune cede ai proprietari delle aree di un comparto nell'ambito del quale venga raggiunto un simile accordo il 20 per cento dei propri volumi in quel comparto così ospitati. Questa premialità viene suddivisa fra i proprietari delle aree in misura proporzionale alle aree da ciascuno di essi possedute.

6. I privati e i soggetti giuridici che dovessero acquistare in tutto o in parte i volumi al Comune spettanti possono aderire al consorzio dei proprietari del relativo com partò d'area con una quota millesimale proporzionale ai volumi posseduti. In proporzione ad essa tali soggetti partecipano alle spese di funzionamento del consorzio ed alle decisioni relative alla assegnazione dei lotti edificabili dal piano di com partò previsti. I volumi spettanti al Comune e da esso non alienati dovranno essere localizzati e tipologicamente caratterizzati rispettando le indicazioni dello stesso e risultare edificabili con permessi di costruire autonomi fatti salvi i casi in cui il comune dovesse aver stipulato accordi con altri soggetti.

6. Gli acquirenti di volumi di proprietà pubblica di cui in questo Titolo III corrispondono, al momento della edificazione degli stessi, gli oneri di urbanizzazione previsti per i volumi di simile tipologia e localizzazione. Nel caso in cui sia lo stesso Comune a edificare, il corrispettivo degli oneri di urbanizzazione ad essi riferibili viene accreditato alla posta di bilancio comunale relativa a tali oneri.

7. Qualora ai sensi del piano urbanistico generale o di successiva decisione del Consiglio comunale sia previsto che una quota dei volumi residenziali realizzabili in una determinata area di espansione residenziale vada destinata all'edilizia pubblica, ai sensi della legge 18 aprile 1962 n. 167 e successive modificazioni, anche i volumi aggiuntivi di spettanza comunale inseriti nella stessa area devono essere assoggettati alla stessa prescrizione.

#### **Art. 40-quater.**

1. I volumi di spettanza comunale di cui nei precedenti articoli 40-bis e 40-ter possono essere dai Comuni ceduti, a costo zero e con l'esenzione parziale o totale dal pagamento degli oneri di urbanizzazione, al fine di consentire la realizzazione di piani casa per alloggi a basso costo da cedere in proprietà a categorie di cittadini a basso reddito. Possono in alternativa dai Comuni essere alienati, in parte o nella loro totalità, come potenzialità edificatorie o essere edificati e posti in vendita.

Come potenzialità edificatorie sono alienati successivamente alla loro localizzazione sul territorio, effettuata ai sensi del precedente articolo 40-ter, e con gare di evidenza pubblica cui possono partecipare i singoli cittadini e gli altri soggetti giuridici che ne hanno facoltà.

I volumi edificati direttamente da un Comune e da esso posti in vendita devono essere oggetto di una pubblica gara in cui il prezzo a base d'asta sia pari al costo di costruzione maggiorato del 20 per cento. Nel caso in cui tale gara vada deserta la base d'asta può essere ridotta sino a corrispondere al costo di costruzione. Nel caso in cui anche con la massima riduzione ammessa per la base d'asta essi restassero invenduti essi dovranno essere oggetto di una decisione del Consiglio comunale che ne preveda la messa a reddito o la utilizzazione per fini sociali. Trascorsi dieci anni dal rilascio dei relativi certificati di abitabilità o di attestazioni

equivalenti questi volumi potranno essere posti in vendita con una base d'asta liberamente definita da una delibera del Consiglio comunale.

2. I corrispettivi delle alienazioni di diritti edificatori o di volumi costruiti, al netto dei costi di costruzione di questi ultimi, sono trattenuti dal Comune nella misura del 50 per cento e trasmessi per il 25 per cento alla Regione cui il Comune appartiene e per il restante 25 per cento allo Stato. Le somme così introitate devono essere da Comune, Regioni e Stato iscritte nel relativo bilancio con poste espressamente dedicate alla realizzazione di opere strutturali e infrastrutturali ovvero finalizzate alla salvaguardia, alla riqualificazione e alla valorizzazione del territorio. I corrispettivi delle alienazioni devono essere computati al 31 dicembre di ciascun anno e quanto spettante a Regioni e Stato deve essere da ciascun Comune trasmesso a tali amministrazioni in unica soluzione entro il 31 marzo dell'anno successivo.

3. I Comuni entro il 31 dicembre di ogni anno contestualmente alla localizzazione dei volumi di loro spettanza ai sensi del comma 1 dell'articolo 40-ter dovranno anche decidere in quale misura essi debbano essere utilizzati per edilizia sociale o per altre funzioni di interesse pubblico e in quale altra misura debbano essere alienati. Il valore di queste potenziali alienazioni viene stimato in funzione dei valori di mercato facendo riferimento alla loro localizzazione sul territorio. Il 50 per cento del valore così ottenuto, e quindi quanto di spettanza comunale, viene prudenzialmente ridotto del 25 per cento e in questa misura inserito nel bilancio previsionale del Comune per l'anno successivo.

#### **Art. 40-quinquies della 1150/42**

1. I Comuni possono riconoscere volumi premiali ai soggetti pubblici o privati proprietari di edifici o di aree già urbanizzate potenzialmente interessate da un intervento di trasformazione urbana e riqualificazione. Essi devono essere concessi con delibera del Consiglio Comunale e nella misura massima del 20 per cento dei volumi esistenti o del 20 per cento di quelli che deriverebbero dalla applicazione dell'indice di fabbricabilità territoriale o fondiario previsto in quell'area dal piano urbanistico generale. Quando i due valori sono diversi si applica come limite quello maggiore.

2. Nella ipotesi di cui nel comma precedente il Comune può inserire fra i volumi edificabili anche volumi da acquisire nella propria disponibilità in misura pari a quelli premiali concessi. Possono avere qualsiasi destinazione d'uso purché coerente con l'intervento complessivo e sono edificati e utilizzati direttamente dal Comune o alienati con le modalità previste nell'articolo 40-ter. La loro localizzazione nell'area e le loro caratteristiche sono precisate in una apposita convenzione stipulata fra Comune e proprietari dei beni oggetto di trasformazione contestualmente al riconoscimento della premialità di cui nel comma precedente. Detti proprietari

possono concordarne con il Comune la acquisizione in quanto potenzialità edificatoria.

3. Il corrispettivo ricavato dalla eventuale alienazione dei volumi di cui nel precedente comma 2 è totalmente di spettanza comunale e potrà essere imputato sullo stesso capitolo di bilancio previsto dal comma 2 dell'articolo 40-*quater* o utilizzato, in tutto o in parte, per opere di riqualificazione dell'area in questione. Tali opere possono essere interne all'area o anche esterne ad essa purché tali da migliorarne la funzionalità e/o la fruibilità.

#### **Art. 40-*sexies* della 1150/42**

1. In aree esterne al perimetro urbano bisognevoli di recupero ambientale e di promozione dello sviluppo turistico si perseguono tali finalità perimetrando le aree da salvaguardare e valorizzare in modo da conformare comparti di intervento che consentano la riqualificazione e valorizzazione delle aree di pregio e una corretta localizzazione di volumi di uso privato da riconoscere in parte ai proprietari delle aree nel comparto comprese e in parte al Comune territorialmente competente e, se necessari, di volumi di uso pubblico. Il Comune provvede ad approvare per tali comparti opportune varianti dei piani urbanistici generali che rendano obbligatoria la redazione dei relativi piani particolareggiati. Ciascun piano particolareggiato indica le strutture necessarie e infrastrutture necessarie per conseguire le indicate finalità.

2. I piani particolareggiati che dovessero riguardare aree costiere devono essere tali da rendere di libera fruizione una fascia costiera di adeguata profondità e nel contempo devono individuare, a monte della stessa e a debita distanza dalla costa, aree edificabili utilizzabili per la localizzazione dei volumi previsti.

I piani particolareggiati riferiti ad aree non costiere devono comunque individuare l'area meritevole di salvaguardia e perciò da riservare all'uso pubblico.

I volumi eventualmente esistenti nelle aree destinate all'uso pubblico così individuate vengono acquisiti dal Comune o dai Comuni territorialmente competenti che provvedono a demolirli fatta eccezione per quelli eventualmente utilizzabili per attrezzare dette aree per la fruizione. Ai proprietari delle costruzioni espropriate che dovessero risultare regolarmente edificate, o abusive ma condonate, vengono riconosciuti come contro partita diritti edificatori in misura pari al doppio dei volumi espropriati.

3. La potenzialità edificatoria dell'intero comparto, costiero o meno che esso sia, viene calcolata applicando all'intera sua superficie l'indice di fabbricabilità territoriale indicato dal piano regolatore generale modificato ai sensi del precedente comma 1 e sommando ad essa i volumi eventualmente concessi a soggetti espropriati ai sensi di quanto previsto dal precedente comma 2. I volumi edificabili quantificati applicando l'indice di fabbricabilità vengono attribuiti per il 50 per cento ai proprietari delle

aree in proporzione alle superfici da ciascuno di essi posseduta e per il restante 50 per cento ai Comuni nei cui territori il comparto ricade. Ai proprietari espropriati viene attribuita anche la volumetria aggiuntiva loro spettante quale indennizzo per l'esproprio di volumi eventualmente effettuato ai sensi del precedente comma 2.

Il piano particolareggiato individua i lotti su cui realizzare i volumi previsti indicando fra di essi quelli complessivamente spettanti ai proprietari delle aree del comparto. Il piano indica le destinazioni d'uso ammissibili e le norme di attuazione da rispettare oltre che le opere di urbanizzazione necessarie.

4. I piani particolareggiati sono corredati da uno studio atto a indicare, con opportune analisi di carattere economico finanziario, in quale misura, a quali condizioni e in qual modo la riqualificazione e urbanizzazione dell'area oggetto del piano potrebbe essere realizzata, in tutto o in parte, con finanziamento privato. In particolare deve essere verificato se tutte le opere previste per salvaguardia, riqualificazione e urbanizzazione possono essere realizzate da privati a fronte della acquisizione da parte loro di una parte o della totalità dei volumi di proprietà Comunale.

5. I volumi che dovessero restare di proprietà comunale una volta completato l'intervento di riqualificazione potranno essere dal Comune alienati utilizzando il ricavato ai sensi del comma 2 dell'articolo 40-*quater*.

6. Il Comune territorialmente competente incontra i proprietari delle aree del comparto, a seguito di convocazione del Sindaco notificata a ciascuno di essi, al fine di concordare i modi per individuare nell'ambito dei volumi complessivamente loro riservati dal piano particolareggiato quelli da attribuire a ciascuno di essi. Il Comune, preso atto delle risultanze di tale riunione, definisce le regole per effettuare questa individuazione facendola oggetto di delibera del Consiglio comunale.

7. I Comuni competenti realizzano le strutture di cui nel precedente comma 1 e hanno facoltà di affidarle in gestione a privati con una apposita convenzione. Sono ammissibili anche convenzioni che prevedano che tali strutture siano realizzate a cura e spese del privato con progetti redatti o assentiti dagli stessi Comuni.

8. I proprietari di aree che non dovessero accettare la procedura nei precedenti commi precisata dovranno notificarlo al Comune del cui territorio la loro proprietà è parte. Il Comune provvederà ad espropriarli indennizzandoli ai sensi delle leggi vigenti.

9. I volumi acquisiti dai Comuni ai sensi del precedente comma 3 o attraverso esproprio entrano a far parte del patrimonio degli stessi che li utilizzano nei modi ritenuti più opportuni, eventualmente alienandoli. Quanto ricavato dalla loro gestione o alienazione, al netto del costo degli eventuali espropri, viene dai Comuni inserito nei propri bilanci come specifica posta con l'obbligo di utilizzare almeno l'80 per cento di tali risorse per finanziare le opere di riqualificazione e di urbanizzazione previste dal piano particolareggiato di quell'area, per la loro gestione nel tempo, per la

realizzazione di infrastrutture anche esterne al comparto ma comunque tali da migliorarne la funzionalità e/o la fruibilità.

10. I Comuni possono bandire gare, in project financing o con simili procedure, che pongano a carico del soggetto vincitore, in tutto o in parte, la esecuzione delle opere di urbanizzazione previste dal piano particolareggiato dando a tale soggetto in contropartita la proprietà di volumi acquisiti ai sensi dei commi 3 e 7.

I proprietari delle aree possono ottenere il permesso di costruire solo dopo che il Comune abbia definito accordi che comportino la realizzazione delle opere di urbanizzazione in tempi certi e ragionevolmente brevi.

11. Se nel comparto è compreso un bene di interesse culturale, ambientale o storico il Consiglio Comunale territorialmente competente può deliberare che esso venga escluso dall'esproprio insieme ad una adeguata area di pertinenza individuata dal piano particolareggiato. Se a giudizio del Consiglio comunale il bene è stato, nel tempo, opportunamente conservato e valorizzato dai proprietari può essere riconosciuta ad essi una premialità in volumi edificabili pari a quella che spetterebbe loro in funzione dell'area sottratta all'esproprio senza tener conto del volume delle costruzioni di pregio salvaguardate. Il piano particolareggiato indica se tali volumi premiali possono essere edificati nell'area di pertinenza di tali beni o altrove.

12. Se il territorio di un comparto è di competenza di due o più Comuni sia i volumi di spettanza comunale che gli eventuali costi vengono ripartiti fra di essi in proporzione alle quote di territorio loro appartenenti. Quanto di competenza del sindaco e/o del Consiglio comunale viene gestito collegialmente dai sindaci interessati e reso oggetto di conformi deliberazioni dei Consigli comunali».

---

### 1.0.31

MESSINA, PICCHETTO FRATIN

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

#### «Art. 1-bis.

1. L'articolo 8-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, come modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, è sostituito dal seguente:

»«Art. 8-bis. - (Regolarizzazione dei ritardi di pagamento relativi ai finanziamenti a rimborso rateale). – 1. In caso di regolarizzazione dei pagamenti, le segnalazioni relative a ritardi di pagamenti di finanziamenti a rimborso rateale di persone fisiche o giuridiche già inserite nelle banche

dati devono essere aggiornate entro sette giorni lavorativi dalla comunicazione da parte dell'istituto di credito ricevente il pagamento, che deve provvedere alla richiesta di registrazione entro e non oltre la rilevazione dei dati immediatamente successiva al giorno dell'avvenuto pagamento.

2. Le segnalazioni già registrate e regolarizzate all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto devono essere aggiornate secondo le medesime modalità di cui al comma precedente.

3. La Banca d'Italia e l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali provvedono a modificare le normative di competenza per l'attuazione del presente articolo'».

---

### 1.0.32

CORONELLA

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis. - (Soppressione dell'Istituto del fuori ruolo). - 1. È soppresso l'Istituto del fuori ruolo. Con decorrenza immediata, dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente decreto, i Magistrati ordinari, Amministrativi e contabili ed i Dirigenti pubblici che si trovano in condizione di fuori ruolo sono posti di diritto in aspettativa senza assegni».

---

### 1.0.33

CORONELLA

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis. - (Divieto di conferimento di incarichi di studio ai Dirigenti pubblici). - 1. È fatto divieto di conferire incarichi di studio ai Dirigenti pubblici. Gli incarichi in essere sono revocati di diritto decorsi 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente decreto. Entro il medesimo termine, ai Dirigenti titolari di incarichi di studio sono conferiti incarichi di funzione presso l'Amministrazione di appartenenza ovvero, in posizione di distacco o a seguito di mobilità volontaria presso altre Amministrazioni. In mancanza di conferimento entro il succitato termine, i predetti Dirigenti pubblici sono posti in disponibilità ai sensi della normativa vigente».

---

**1.0.34**

VITA

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis. – 1. Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, nonché dei professori e dei ricercatori universitari è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età o, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso, il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti.

È abrogata la legge 19 febbraio 1991, n. 50, fatto salvo il diritto a rimanere in servizio per coloro i quali hanno già ottenuto il beneficio».

*Conseguentemente dopo l'articolo 19 inserire il seguente:*

«Art. 19-bis. - (*Informatizzazione della pubblica amministrazione*). – A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni pubbliche adottano prioritariamente, nell'ambito delle attività e dei compiti assegnati a ciascuna di esse, le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 2 allo scopo di:

- a) migliorare i servizi offerti ai cittadini e alle imprese;
- b) favorire lo sviluppo coordinato dei sistemi informativi pubblici, la valorizzazione e la condivisione del patrimonio informativo pubblico;
- c) garantire una più efficace e diffusa partecipazione dei cittadini, delle imprese, delle associazioni di categoria e di ogni altro soggetto interessato ai processi decisionali pubblici, ai processi di formazione delle norme e alla verifica dei risultati dell'azione amministrativa.

2. Ai fini di cui al comma 1, in conformità con il principio di neutralità tecnologica, le amministrazioni pubbliche utilizzano soluzioni basate su software aperto, anche al fine di contenere e razionalizzare la spesa pubblica, favorire la possibilità di riuso e l'interoperabilità dei componenti facendo uso di protocolli e formati aperti, e adottano soluzioni informatiche basate su protocolli e formati aperti di generale accettazione e tali da consentire l'acquisizione e la trattazione dei documenti, in qualunque formato gli stessi siano prodotti.

3. Le amministrazioni pubbliche utilizzano le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 2 per la fornitura di servizi ai cittadini, anche per via telematica, nonché nelle procedure ad evidenza pubblica. Analogamente, le pubbliche amministrazioni accettano e trattano i documenti consegnati, anche in via telematica, da cittadini, imprese e altri soggetti, in qualunque formato gli stessi siano prodotti.



4. Le informazioni pubbliche, inserite nei siti istituzionali, sono accessibili ai cittadini, alle imprese alle associazioni e agli altri soggetti interessati, in modo del tutto gratuito.

5. Le amministrazioni pubbliche non possono imporre al pubblico costi per l'accesso ai propri documenti dovuti al pagamento di licenze d'uso direttamente o indirettamente legate a diritti di proprietà intellettuale propri di terzi.

6. Al fine di far valere i diritti di cui al presente articolo è ammesso ricorso al giudice amministrativo.

7. Al fine di consentire una efficiente ed efficace attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le amministrazioni pubbliche predispongono appositi corsi di formazione per il personale in organico finalizzati alla piena conoscenza del software utilizzato.

8. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 50 milioni di euro a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

9. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

---

### 1.0.35

BETTAMIO

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis. - (*indennità di amministrazione*). – L'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 si interpreta nel senso che:

a) il trattamento economico complessivamente spettante al personale dell'Amministrazione degli affari esteri nel periodo di servizio all'estero, anche con riferimento a «stipendio» e «assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno», non include né l'indennità di amministrazione né l'indennità integrativa speciale;

b) durante il periodo di servizio all'estero al suddetto personale possono essere attribuite soltanto le indennità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18».

---

**1.0.36**

CORONELLA

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis. – (Sospensione dei termini per l'esecuzione delle demolizioni di immobili nella Regione Campania a seguito di sentenza penale di condanna. Ulteriori casi di diferimento nell'applicazione del regime giuridico delle demolizioni). – 1. Al fine di fronteggiare la grave situazione abitativa determinatasi nella regione Campania, anche per effetto di provvedimenti normativi regionali dichiarati illegittimi con decisioni della Corte costituzionale pronunciate in materia dal 2003, e per consentire una adeguata ricognizione dei presupposti determinanti vincoli di tutela paesaggistica, da attuare in sede di redazione del piano paesaggistico di cui all'articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono sospese per il periodo di dodici mesi le demolizioni, disposte a seguito di sentenza penale, di immobili siti nel territorio della regione Campania, destinati esclusivamente a prima abitazione per soggetti sforniti di altra risorsa abitativa.

2. L'ordinario regime giuridico della demolizione derivante da sentenza penale di condanna può trovare comunque applicazione prima dello spirare del termine di dodici mesi di cui al comma che precede, nel caso in cui dall'ufficio tecnico del comune competente, ovvero dal competente ufficio della protezione civile della Regione, siano stati riscontrati pericoli per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'edificio del quale sia stata disposta la demolizione.

3. Il procedimento di demolizione è comunque differito di dodici mesi anche nei casi in cui sia stata accertata la violazione di vincoli paesaggistici previsti dalla normativa nazionale vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, salvo che prima del predetto termine di dodici mesi si sia perfezionato il procedimento di adozione del nuovo piano paesaggistico in esito alle operazioni di ricognizione di cui al comma 1».

---

**1.0.37**

CORONELLA

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis. – In considerazione della illegittimità costituzionale della Legge Regionale della Campania 18 novembre 2004 n. 10, dichiarata dalla

Corte Costituzionale con sentenza n. 49 del 10 febbraio 2006, nel territorio della Regione Campania il termine previsto dall'articolo 32, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 24 novembre 2003 n. 326, è fissato in via definitiva al 31 giugno 2012».

---

**1.0.38**

CORONELLA

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis. - (*Divieto di inserimento di clausole compromissorie nei contratti pubblici*). – 1. È vietato l'inserimento di clausole compromissorie nei contratti di cui al decreto legislativo n. 163/2006.

---

**1.0.39**

ZANETTA

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

«Art 1-bis. - (*Modifica al comma 8, articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440*). – All'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 24401 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: "Limitatamente alle Iniziative di incentivazione dello Stato In favore di programmi d'investimento di durata pluriennale proposti dalle imprese, i predetti residui delle spese in conto capitale si intendono perenti se non sono pagati entro il quarto esercizio successivo"».

---

**Plenaria****571<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Vice Presidente*  
Massimo GARAVAGLIA*indi del Presidente*  
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gentile.*

*La seduta inizia alle ore 15,55.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2887) Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente GARAVAGLIA avverte che sono tuttora in corso riunioni informali per la valutazione degli effetti finanziari delle proposte di modifica. Propone, pertanto, di sospendere la seduta fino alle ore 17.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore MASCITELLI (*IdV*) osserva che l'ulteriore rinvio del seguito dell'esame mortifica la dignità della Commissione: è comprensibile una richiesta di sospensione per consentire la definizione degli emendamenti da parte del Governo e del relatore, tuttavia una dilazione eccessiva sarebbe offensiva e contraria allo spirito di apertura e di confronto auspicato anche dal Presidente del Senato.

Non facendosi ulteriori osservazioni, la Commissione conviene sulla proposta del Presidente di sospendere la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 16, riprende alle ore 17,05.*

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*) avverte che il Governo ha presentato l'emendamento X.0.1000. Inoltre, il senatore Speziali ha annunciato di sottoscrivere l'emendamento 1.0.8.

Informa che gli emendamenti a firma del Relatore potranno essere presentati soltanto nella giornata di domani, entro il termine – che auspica sia definitivo – delle ore 15. Ricorda anche che la Conferenza dei Capi Gruppo del Senato, già convocata per oggi alle 17, è stata spostata alla giornata di domani.

Il senatore MORANDO (*PD*) prende atto della presentazione dell'emendamento X.0.1000, sul quale il suo Gruppo si riserva di presentare subemendamenti, apprezzando il fatto che il Governo abbia recepito tempestivamente l'esito del dibattito svolto in Commissione. Tale circostanza dimostra che non sarebbe impossibile trovare a livello parlamentare soluzioni condivise per rendere efficace la manovra finanziaria.

Il ritardo nella presentazione degli emendamenti del relatore comporta un inevitabile slittamento dell'esame: il Governo e la maggioranza dovrebbero considerare con responsabilità i rischi concreti di fallimento del debito pubblico italiano e indirettamente dell'euro.

I vertici della maggioranza evidentemente non sono stati conclusivi. È comprensibile il bisogno di approfondire, ma vi è il pericolo che i mercati non stiano ad aspettare e giudichino negativamente la mancanza di proposte da parte del Governo.

Sollecita dunque il Governo a operare con rapidità, se possibile prima delle ore 15 di domani, perché l'attesa di un altro giorno potrebbe essere fatale e indurre la Banca Centrale Europea a riconsiderare il suo sostegno – anche a seguito delle polemiche innescate dalla presa di posizione del Presidente della Germania – con effetti catastrofici per il Paese. Per parte sua, il Gruppo del Partito Democratico conferma la disponibilità a discutere delle modifiche proposte dal Governo e dal relatore appena saranno presentate.

Conclude, osservando che si è forse persa la consapevolezza delle ragioni che hanno costretto il Governo a presentare il decreto-legge.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) ricorda che il Parlamento è stato convocato l'11 di agosto per una audizione del Ministro dell'economia, il quale ha usato parole assai gravi nel preannunciare la manovra finanziaria.

Vi sono sollecitazioni da parte dei mercati e delle istituzioni dell'Unione europea, che confermano l'attenzione dell'Europa sull'azione del Governo italiano. Se la maggioranza ha bisogno di tempo, il Gruppo dell'Italia dei Valori è ben disponibile, ma chiede che siano presentate proposte finalmente definitive.

Inoltre, ritiene che la Commissione possa iniziare a votare gli emendamenti sui quali vi sia il consenso dei Gruppi parlamentari.

Il senatore MERCATALI (*PD*) propone di sospendere la seduta al fine di concordare informalmente l'organizzazione dei lavori, decidendo

semmai di rinviare a domani il seguito dell'esame, in attesa che si definisca il quadro politico di riferimento. Infatti, i tentativi di conciliazione delle proposte possono avere successo solo nel contesto di una cornice stabile delle ipotesi avanzate dal Governo e dal relatore.

Il senatore Nicola ROSSI (*Misto*) ritiene che il ritardo nella presentazione degli emendamenti da parte del relatore e del Governo consenta di cercare a livello parlamentare un punto di moderazione sulle questioni più critiche, ad esempio su quello sulle pensioni di anzianità, attraverso una assunzione di responsabilità generale dei Gruppi parlamentari.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) ricorda che alla gravità della contingenza economica e finanziaria il Governo ha fatto fronte con le disposizioni del decreto che sono vigenti e hanno forza di legge. La richiesta di un termine maggiore per la presentazione degli emendamenti è motivata dalla necessità di una più attenta meditazione delle ipotesi allo studio, in modo da evitare che esse siano successivamente ritirate perché non condivise e perché non dotate di una adeguata copertura finanziaria.

Il senatore DE ANGELIS (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) osserva che le ipotesi di emendamento in questa fase vengono esaminate e concordate solo dalle forze politiche della maggioranza, che oltretutto dapprima le annuncia, e subito dopo immancabilmente le smentisce. Anche la più ampia disponibilità dei Gruppi di opposizione non è in grado di modificare questo dato di incertezza.

Condivide l'invito del senatore Rossi a una assunzione collettiva di responsabilità, anche se è evidente che il compito di portare in Commissione una proposta definita spetta ora alla maggioranza.

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*) esprime la sua gratitudine a tutti i senatori della Commissione, che hanno manifestato un grande senso di responsabilità. Inoltre, condivide la richiesta di definire le proposte di modifica nel più breve tempo possibile e prende atto dei rilievi espressi dai Gruppi dell'opposizione sulla mancata tempestività nella presentazione di emendamenti da parte del relatore e del Governo.

Sottolinea il significato politico della presentazione da parte del Governo dell'emendamento X.0.1000, frutto di un confronto aperto svolto nella seduta antimeridiana in materia di riordino degli uffici giudiziari, che ha un indubbio rilievo finanziario. Egli auspica che, l'esame di eventuali subemendamenti, la proposta possa essere votata, ciò che costituirebbe un primo tangibile risultato di quello spirito di collaborazione osservato fin qui da tutti i Gruppi parlamentari.

La richiesta di un più ampio margine di tempo per la presentazione dei suoi emendamenti è motivata dall'esigenza di verificare la quantità, ma soprattutto la qualità della copertura finanziaria in termini di cassa. Quanto alla condivisione di eventuali ipotesi di intervento in materia previdenziale, ricorda che la maggioranza ha raggiunto un accordo che non

può essere rimesso in discussione e che dovrebbe tradursi in una proposta emendativa auspicabilmente condivisa dalla Commissione.

Infine, accoglie l'invito ad anticipare, ove possibile, l'elaborazione degli emendamenti a firma del relatore e, condividendo l'esigenza rappresentata dal senatore Mercatali, propone di sospendere la seduta per una valutazione a livello informale dell'organizzazione dei lavori.

La Commissione conviene su tale proposta.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) auspica che sull'emendamento X.0.1000 eventuali proposte di modifica non incidano in maniera sostanziale sui limiti della delega ivi conferita al Governo.

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*) ribadisce il significato politico della presentazione dell'emendamento X.0.1000 da parte del Governo, segno di un forte impegno a raccogliere le istanze che provengono dalla Commissione.

*La seduta, sospesa alle ore 17,55, riprende alle ore 18,50.*

Il senatore MERCATALI (*PD*), dopo aver ringraziato il Presidente per aver disposto la sospensione dei lavori, utile al fine di approfondire alcuni profili emersi nel corso della discussione, a nome del suo Gruppo, sollecita il Governo e il relatore ad una rapida presentazione delle preannunciate proposte emendative sulla manovra in titolo. Nel ricordare le evidenti ragioni di urgenza che hanno indotto l'Esecutivo alla presentazione del decreto-legge in discussione, fa presente come l'opposizione abbia finora mostrato un atteggiamento serio, responsabile e collaborativo, addivenendo alla presentazione di specifiche proposte meritevoli di attenzione. Per tali ragioni rimarca la necessità di rispettare i tempi che erano stati precedentemente individuati, al fine di giungere alla conclusione dell'esame in sede referente con il conferimento del mandato al relatore, nella prospettiva di terminare l'*iter* parlamentare in Assemblea senza necessariamente dover ricorrere al voto di fiducia.

Per quanto concerne l'emendamento X1.0.1000 testé presentato dal Governo in materia di circoscrizioni giudiziarie, sottolinea l'esigenza di fissare un tempo congruo, non inferiore a sessanta minuti, per la presentazione di eventuali subemendamenti, nella prospettiva di proseguire l'esame con le procedure di voto già a partire dalla odierna seduta notturna, già convocata. Coglie quindi l'occasione per rilevare come, in tali circostanze, occorra offrire al Paese un segnale di responsabilità da parte di tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento, nell'auspicio di concentrare l'attenzione su alcune tematiche di assoluto rilievo e che appaiono largamente condivise.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*), ferma restando la piena disponibilità da parte del suo Gruppo a procedere senza indugio all'illustrazione e alla

conseguente votazione di tutti gli emendamenti – e non solo di quello presentato dal Governo – tiene a precisare come si renda necessario disporre di tempi congrui al fine di consentire una ampia riflessione in merito alle possibili proposte subemendative all'emendamento X1.0.1000, trattandosi di una materia di assoluto rilievo ed estremamente complessa. A tale riguardo sarebbe a suo giudizio preferibile assicurare analoga tempistica anche con riferimento alla presentazione di subemendamenti alle proposte emendative del relatore, preannunciate per domani mattina.

Coglie infine l'occasione per sottolineare l'esigenza di corredare l'emendamento X1.0.1000 della prescritta relazione tecnica, tenuto conto dell'obiettivo di realizzare risparmi di spesa in virtù della riorganizzazione territoriale degli uffici giudiziari.

Il senatore GUSTAVINO (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI*) dichiara di condividere le considerazioni testé espresse dal senatore Mascitelli in merito all'esigenza della relazione tecnica sull'emendamento X1.0.1000. In particolare concorda sulla richiesta di assicurare un allineamento dei tempi per la presentazione di proposte subemendative anche con riferimento agli emendamenti preannunciati dal relatore, nella prospettiva di consentire una procedura più ordinata ed uniforme.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) prende atto che il tema riguardante la riorganizzazione territoriale degli uffici giudiziari costituisce una tematica di largo interesse, pur non essendo contenuta tra le direttrici tematiche delineate nell'ambito della manovra. Ritiene tuttavia sufficientemente congruo il termine di circa un'ora per la presentazione di subemendamenti alla proposta emendativa X1.0.1000, nella prospettiva di iniziare le relative procedure di voto nella seduta antimeridiana di domani. Raccomanda infine, ferma restando al piena libertà di presentare proposte subemendative, di limitare il numero di subemendamenti al fine di non perdere di vista il senso complessivo della manovra e le ragioni di celerità ad essa connesse.

Il senatore GUSTAVINO (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI*), a precisazione del suo precedente intervento, ribadisce l'esigenza di non procedere al voto nella seduta notturna già convocata per oggi, al fine di consentire l'acquisizione di tutti gli elementi conoscitivi utili per l'espressione del voto in modo consapevole.

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*) tiene a precisare che la tematica concernente la riorganizzazione territoriale degli uffici giudiziari è contenuta nelle proposte emendative presentate al disegno di legge di conversione e, come tali, collocate per prime nell'ordine di votazione recato dal fascicolo degli emendamenti. A tale riguardo, coglie l'occasione per far presente che è stata reintrodotta con largo consenso la prassi di presentare, con riferimento a disegni di legge di conversione, proposte emendative contenenti deleghe legislative. Peraltro, non essendovi attualmente le



condizioni per presentare i preannunciati emendamenti in qualità di relatore, si profila a suo giudizio un'utile occasione per offrire una risposta ad una problematica di estrema rilevanza e supportata da una specifica proposta del Governo nel senso indicato dall'emendamento X1.0.1000, aspetto peraltro in linea con un tema sollevato dall'opposizione.

Avverte inoltre che, anche con riferimento alle successive proposte emendative che in qualità di relatore si accingerà a presentare, la fissazione di termini per la presentazione di eventuali subemendamenti avverrà in base all'ordine di votazione recato dal fascicolo. A tale riguardo, nel prendere atto dell'atteggiamento collaborativo finora manifestato dai Gruppi di opposizione, assicura di farsi carico di verificare la possibilità con il Governo che siano quanto prima presentate le preannunciate proposte emendative.

Concorda infine con le osservazioni del senatore Mascitelli in merito all'esigenza di accompagnare l'emendamento presentato dal Governo X1.0.1000 con la prescritta bollinatura da parte della Ragioneria generale dello Stato, assumendo fin da ora l'impegno in tal senso.

Propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 20,30, nonchè di sconvocare la seduta notturna di oggi nella prospettiva di iniziare le procedure di voto nella seduta già convocata domani, e che potrà essere posticipata alle ore 9,30.

Il senatore LEGNINI (*PD*), associandosi all'intervento del suo Capogruppo, ritiene preferibile ascrivere ad un mero caso isolato l'ammissione di emendamenti al disegno di legge di conversione recanti deleghe legislative, piuttosto che considerare reintrodotta una prassi parlamentare in tal senso.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*), a precisazione dell'intervento precedentemente svolto, nel ribadire la sua contrarietà alla fissazione di un termine a suo giudizio non sufficientemente congruo per la valutazione di possibili proposte subemendative all'emendamento X1.0.1000, rimarca la necessità che tale termine sia opportunamente allineato a quello che verrà successivamente definito con riferimento alle preannunciate proposte emendative che il relatore si accinge a presentare, al fine di rendere possibile un esame complessivo degli interventi sostenuti dalla maggioranza in modifica della manovra in titolo.

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*), in replica alle osservazioni formulate dal senatore Legnini, fa presente come in questo caso sussistano le condizioni per ritenere ammissibili emendamenti contenenti deleghe legislative, vertendo peraltro su temi propugnati dall'opposizione.

Nel prendere atto della posizione di dissenso manifestata dal Gruppo dell'Italia dei Valori riguardo al termine che propone di fissare alle ore 20,30, ribadisce l'impegno ad acquisire dai competenti Uffici del Governo la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato sull'emendamento X1.0.1000.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) chiede che la Commissione si esprima con voto formale sulla proposta del Presidente.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva a maggioranza la proposta avanzata dal Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA NOTTURNA*

Il presidente AZZOLLINI avverte che l'odierna seduta notturna, già convocata alle ore 20,30, non avrà più luogo.

*POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il presidente AZZOLLINI avverte che la seduta antimeridiana di domani, già convocata alle ore 9, è posticipata alle ore 9,30.

*La seduta termina alle ore 19,20.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2887****X1.0.1000**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari)*

1. Il Governo è delegato a emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* ridurre gli uffici giudiziari di primo grado, ferma la necessità di garantire l'esistenza del tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011;

*b)* ridefinire, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi; l'assetto territoriale degli uffici giudiziari secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane;

*c)* ridefinire l'assetto territoriale degli uffici requirenti non distrettuali, tenuto conto della possibilità di accorpate più uffici di procura indipendentemente dall'eventuale accorpamento dei rispettivi tribunali; prevedendo, in tali casi; che l'ufficio di procura accorpante possa svolgere le funzioni requirenti in più tribunali;

*d)* procedere alla soppressione, ovvero alla riduzione delle sezioni distaccate di tribunale, anche mediante accorpamento ai tribunali limitrofi, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera *b)*;

*e)* assumere come prioritaria linea di intervento, nell'attuazione di quanto previsto dalle precedenti lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*; il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da rilevante differenza di dimensioni;

f) garantire che, all'esito degli interventi di riorganizzazione, ciascun distretto di corte d'appello, incluse le sue sezioni distaccate, comprenda non meno di 3 degli attuali tribunali con relative procure della Repubblica;

g) prevedere che i magistrati e il personale amministrativo entrino di diritto a far parte dell'organico, rispettivamente, dei tribunali e delle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni di sedi di tribunale, di sezioni distaccate e di procura presso cui prestavano servizio, anche in sovrannumero riassorbibile con le successive vacanze;

h) prevedere che l'assegnazione dei magistrati e del personale prevista dalla lettera g) non costituisce assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede, né costituisce trasferimento ad altri effetti;

i) prevedere con successivi decreti del ministro della giustizia le conseguenti modificazioni delle piante organiche del personale di magistratura e amministrativo;

l) prevedere la riduzione degli uffici del giudice di pace dislocati in sede diversa da quella circondariale, da operarsi tenendo in specifico conto, in coerenza con i criteri di cui alla lettera b), dell'analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro;

m) prevedere che il personale amministrativo in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace venga riassegnato in misura non inferiore al 50% presso la sede di tribunale o di procura limitrofa e la restante parte presso l'ufficio del giudice di pace presso cui sono trasferite le funzioni delle sedi soppresse;

n) prevedere la pubblicazione sul bollettino ufficiale e sul sito *internet* del Ministero della giustizia degli elenchi degli uffici del giudice di pace da sopprimere o accorpate;

o) prevedere che, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui alla lettera n) gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possano richiedere e ottenere il mantenimento degli uffici del giudice di pace con Competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi, restando a Carico dell'amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione dell'organico del personale di magistratura onoraria di tali sedi entro i limiti della dotazione nazionale complessiva nonché la formazione del personale amministrativo;

p) prevedere che, entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui alla lettera o), su istanza degli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, il ministro della giustizia ha facoltà di mantenere o istituire con decreto ministeriale uffici del giudice di pace, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera o).

2. La riforma realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

3. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal presente articolo sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio Superiore della Magistratura e al Parlamento ai fini dell'espressione dei pareri da parte del Consiglio e delle Commissioni competenti per materia. I pareri, non vincolanti; sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti, sono emanati anche in mancanza dei pareri stessi. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro 2 anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

---





